

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

366^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1998

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CONGEDI E MISSIONI | Pag. 3 | GASPERINI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) Pag. 38 | |
| PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO | 4 | SALVATO (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>) | 41 |
| DISEGNI DI LEGGE | | MASULLO (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>) | 48 |
| Seguito della discussione: | | ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 30 APRILE 1998 | 51 |
| (211) SALVATO ed altri. – Abolizione della pena dell'ergastolo: | | ALLEGATO | |
| CORTELLONI (<i>Rin. Ital. e Ind.</i>) | 4 | COMMISSIONI PARLAMENTARI | |
| FASSONE (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>) | 7 | Variazioni nella composizione | 53 |
| GRECO (<i>Forza Italia</i>) | 11 | COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI | |
| CIRAMI (<i>CDU-CDR-NI</i>) | 16 | Pubblicazione di atti | 53 |
| CALVI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>) | 18 | | |
| BUCCIERO (<i>AN</i>) | 20 | | |
| DE LUCA Athos (<i>Verdi-L'Ulivo</i>) | 26 | | |
| LOMBARDI SATRIANI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>) | 31 | | |
| FOLLIERI (<i>PPI</i>) | 34 | | |

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Presentazione di relazioni Pag. 53

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . . 54

Annunzio di presentazione 54

Assegnazione 54

Nuova assegnazione Pag. 55

Ritiro 55

GOVERNO

Trasmissione di documenti 56

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 56, 61, 63

Interrogazioni da svolgere in Commissione . 95

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Andreolli, Angius, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Boco, Borroni, Bruno Ganeri, Brutti, Cabras, Carpi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Cioni, Contestabile, De Martino Francesco, Di Orio, Fanfani, Lauria Michele, Leone, Manara, Manconi, Mazzuca Poggiolini, Passigli, Petrucci, Pettinato, Pizzinato, Ripamonti, Rocchi, Semenzato, Staniscia, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Loreto e Terracini, in Giordania e Israele, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Diana Lino, a Roma, per partecipare ai lavori dell'Associazione internazionale carità politica; Gubert, Lasagna, Lo Curzio, Mignone, Polidoro, Sartori e Viviani, a Pechino, per l'Associazione Italia-Cina; Pianetta e Russo Spena, in Turchia, per assistere al processo del connazionale Dino Frisullo.

Ove non presenti alla seduta, non sono computati ai fini del numero legale i senatori Dentamaro, Dondeynaz, D'Onofrio, Elia, Loiero, Pieroni, Salvato e Salvi, componenti del Comitato della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, perchè impegnati nella discussione alla Camera del progetto di legge costituzionale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(211) SALVATO ed altri. – Abolizione della pena dell'ergastolo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 211.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione generale. Proseguiamo con gli interventi.

È iscritto a parlare il senatore Cortelloni. Ne ha facoltà

CORTELLONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che l'Aula è chiamata ad esaminare attiene principalmente ad un istituto che, anche per questioni di costituzionalità, è oggetto di valutazioni contrastanti da molti decenni. I termini del dibattito che si è andato sviluppando nel corso degli anni, possono sostanzialmente ricondursi a due diverse impostazioni, già emerse tra gli studiosi del diritto degli anni '50: da un lato, il filone di pensiero che identificava il concetto costituzionale di rieducazione con l'attribuzione *ex novo* al condannato dell'idoneità a vivere nell'ambiente sociale e riteneva inconciliabile l'istituto dell'ergastolo, per il suo carattere della perpetuità con il principio sancito dall'articolo 27 della Costituzione. Dall'altro lato, una dottrina altrettanto autorevole, muovendo da una diversa lettura dello stesso precetto, scriveva che una rieducazione intesa in senso interiore poteva trovare nell'isolamento la condizione più adatta al suo manifestarsi e consolidarsi.

Ho fatto questa premessa per concludere che ciascun differente convincimento potrebbe essere suffragato da fiumi di parole e di argomentazioni illuminate da altrettanto autorevoli studiosi che ci potrebbero far rimanere seduti su questi banchi per lungo tempo. Considerando l'importanza della discussione, devo anche aggiungere che il tempo varrebbe la pena di trovarlo, se non fosse che di fatto queste problematiche sono superate, non dico giustamente o ingiustamente, ma furbescamente sì. Infatti, nonostante i risultati referendari di quindici anni orsono avessero espresso la volontà chiara degli italiani di mantenere inalterata la pena dell'ergastolo, il legislatore con astuzia – lo sottolinea tutta la dottrina – ha scaltramente legiferato raggiungendo indirettamente il medesimo risultato, evitando così sconvenienti reazioni dell'opinione pubblica; tant'è che nel vigente ordinamento giuridico l'ergastolo è rimasto norma di principio, di fatto svuotata di contenuto. Alla luce di tutti gli interventi che si sono succeduti nel corso di questi anni, sarebbe stato più corretto

intitolare il provvedimento oggi all'esame dell'Aula, anzichè «Abolizione della pena dell'ergastolo», «Abolizione del principio della perpetuità della pena»: sotto il profilo sostanziale, infatti, è su ciò che il Parlamento dovrà pronunciarsi.

I compilatori nella relazione introduttiva giustificano la loro proposta sulla base della considerazione che l'esclusione della perpetuità dell'ergastolo oggi è connessa a concreti comportamenti. Ciò è significativo del fatto che già allo stato è garantita al condannato una *chance* legale di reinserimento nella vita in libertà, possibilità che gli è offerta previa valutazione del suo comportamento e atteggiamento *post facto* e conseguentemente previa valutazione della sussistenza o meno di un reale ravvedimento da parte del condannato. Se le nostre riflessioni e valutazioni non devono rischiare di essere intrise di emotività, altrettanto però non si deve omettere di valutare tutti quelli che possono essere strumenti concorrenti alla rieducazione ed alla risocializzazione vera del condannato, a cui è ispirata la pena secondo la concezione costituzionale. La presenza necessaria di determinate e concrete condizioni alle quali oggi è subordinata la disciplina premiale è certamente presupposto che incentiva il condannato ad un esame interiore e ad una riconsiderazione del suo operato. Abolire l'idea della perpetuità della pena significherebbe infondere già *ab imis* nello stesso la certezza del reinserimento nella vita libera.

Per questi motivi, contrariamente ai compilatori, riteniamo che la subordinazione del ritorno in libertà alla presenza di concreti comportamenti risponda proprio alla concezione della pena così come voluta dai costituenti. Prendendo atto che la perpetuità della pena oggi è ricondotta al ruolo di mero concetto astratto, o quasi, riteniamo che il legislatore non possa normare un'eventuale abolizione di questo principio senza fare dei distinguo che si impongono rispetto ai differenti valori che il nostro sistema penale tutela. Se è pur vero che sotto il profilo sostanziale la scelta degli interessi da tutelare penalmente, il tipo e la misura di tale tutela riflettono le tavole dei valori propri di un certo momento storico e di un determinato assetto politico, è altrettanto vero che vi sono dei diritti naturali che rimangono tali a prescindere dall'evoluzione della società e per i quali anche la sanzione deve essere svincolata dalla attualità del momento storico. Al riguardo, infatti, anche parte di quella dottrina che possiamo definire più dichiaratamente abolizionista legittima la conservazione dell'ergastolo per quella tipologia di diritti che, oltre ad essere oggettivamente gravi, corrispondono ad un tipo e ad una costante criminologica univoca: omicidi, pluriomicidi, eventualmente preceduti da tortura, atti di pedofilia, stragi, attentati, delinquenti recidivi, delitti associativi, mafiosi e così via. Non si può legiferare considerandoli un tutt'uno con gli altri delitti. Ciò per dire che sarebbe stato più responsabile da parte del legislatore, anzichè un'abolizione *ex se*, individuare con sufficiente chiarezza l'area di applicazione della sanzione in esame attraverso una cernita scrupolosissima dei delitti meritevoli della pena a vita.

Questo *modus legiferandi* avrebbe potuto essere condiviso anche da coloro che, come noi, sono fermamente convinti del dovere per il Parla-

mento di rispettare la volontà espressa dagli italiani che, come dimostrano i dati più recenti, non ha subito variazioni significative nel corso dell'ultimo decennio, nonchè della necessità che il reiserimento sociale di autori anche di delitti efferati possa eventualmente avvenire solo ed esclusivamente previo serio e rigido accertamento dell'effettivo e reale mutamento della personalità del condannato. Questo Stato, infatti, accanto alla considerazione di chi volontariamente si è reso responsabile di un delitto, come individuo che si deve tentare di recuperare, che ha diritto ad avere un'altra *chance*, non può non guardare con altrettanta attenzione non solo alle vittime di tali fatti, l'animo delle quali è naturalmente invaso da particolari sentimenti, ma all'intera collettività che deve avere la certezza di essere tutelata da soggetti che potrebbero essere ancora pericolosi, per i quali la libertà non deve essere una conseguenza automatica del consumato periodo.

Questo atteggiamento riporta ad affermare che meglio avrebbe fatto questo organo legislativo a mettere mano alla materia nella sua complessità, ridisegnando l'ambito di operatività della pena perpetua mediante una riconsiderazione di quei delitti che, nell'attuale momento storico-sociale e nel divenire, conservano un'offesa di gravità tale da giustificare, a prescindere dai tempi, la pena dell'ergastolo. Occorreva cioè rimettere mano all'intera parte speciale del codice penale e rivalutare la tipologia di sanzioni in modo, altresì, da porre fine a quel vasto divario che esiste, troppo spesso, tra pena comminata e pena scontata.

Di contro, quest'organo legislativo continua a normare in modo frammentario. Crediamo infatti che tutta l'opinione pubblica, in particolare gli italiani che nel *referendum* si espressero contro l'abolizione dell'ergastolo, potrebbero comprendere meglio un intervento quale quello che proponiamo. Un'opinione pubblica che attraverso i *mass media* è molto attenta a quella che sarà la decisione del Parlamento: deliberazione che andrà ad incidere anche nei confronti di coloro che, resisi responsabili di plurimi delitti di sangue, eventualmente aggravati da stragi, da delitti mafiosi e così via, oggi sono consapevoli che un loro ritorno alla vita sociale potrebbe aversi solo se e a condizione che venisse accertato un effettivo ravvedimento. Domani questo Parlamento potrebbe dar loro la certezza del ritorno alla vita ordinaria.

Il voto su questo provvedimento crediamo non sia voto di partito ma di coscienza perchè ciascuno di noi potrebbe, in un futuro, trovarsi ad essere persona offesa a prescindere dalla propria ideologia. Con quale coraggio il Parlamento impone sacrifici alla – passatemi il termine – brava gente, ridà la certezza del ritorno alla vita libera non soltanto a colui che ha ucciso un loro familiare, ma ne ha anche occultato il cadavere, dopo averlo eventualmente fatto a pezzi come si conviene ad un animale? La finalità educativa della pena ha il proprio ruolo anche nella commisurazione della pena in concreto, ex articolo 133 del codice penale.

Ma la Corte di Cassazione, nell'affermare tale principio fin dal 1975, non ha però, probabilmente in modo voluto, chiarito se tale ruolo debba considerarsi esclusivo, preminente o addirittura subordinato rispetto a

quello di altri criteri finalistici. Conseguentemente, anche nelle individuazioni in astratto della specie di pena sarebbe maggiormente preferibile che la finalità rieducativa, risocializzante di esso non venga considerata come esclusiva, ma sia contemplata con quelle altre finalità a noi tutti note.

Per questi motivi, un'intervento legislativo quale quello proposto dai compilatori, volto a cancellare *in toto* quello che è rimasto della perpetuità della pena, prescindendo dalle singole precise *species* di reato, esaminato dalla Commissione con parere favorevole all'Aula, non troverà il nostro consenso, quello del Gruppo a nome del quale mi onoro di parlare. (*Applausi dal Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà

FASSONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, quando si parla di abolizione dell'ergastolo entrano fatalmente in campo sentimenti del profondo di ciascuno di noi che fanno capo, direi, a due archetipi del nostro sentire: la pietà e l'esecrazione, o forse in fondo soltanto la pietà, perchè l'esecrazione è in realtà pietà per la vittima se non vuole essere mero sentimento di vendetta.

Ed allora, in questa materia si è portati ad una sorta di reazione emotiva, ad una difficoltà ad ordinare i sentimenti secondo ragione (il che è una sorta di ossimoro, o di impossibilità), ma che pure bisogna fare. Io stesso sono stato molto perplesso prima di maturare un convincimento su questa materia, vuoi per lunga esperienza professionale che mi ha messo per decenni a contatto con le efferatezze umane, vuoi perchè anch'io come tutti leggo i giornali, e quando si legge di uccisioni di bambini, di *serial killers*, di stragi, di delitti efferati di criminalità organizzata, è chiaro che la reazione non può essere quella dell'indulgenza; o per meglio dire, non può esserlo subito, perchè la vera e profonda riflessione che ha guidato le mie convinzioni è la percezione di una netta distinzione tra la persona che valuta un fatto commesso in un certo momento e la persona che entra in un rapporto umano con l'autore di quel fatto molto tempo dopo, magari dieci, quindici, o venti anni dopo. Chi ha avuto esperienza di contatti diretti con le persone che espiano da dieci, quindici o venti anni, con un contatto fisico o epistolare o comunque attraverso una relazione umana particolare, si rende conto che sempre c'è una profonda dissociazione tra l'autore del fatto e la persona che continua a vivere dopo quel fatto.

La grossa riflessione, che potrei dire filosofica se non fosse parola troppo più larga delle mie spalle, che mi guida nella valutazione di questa problematica è che l'ergastolo costituisce uno statuto del tempo fisso ed immobile che connette un «essere per sempre» a quello che uno ha fatto in un certo momento. Ecco perchè il mio atteggiamento da fortemente reattivo è divenuto progressivamente problematico ed alla fine adesivo a questa proposta.

Si dice: perchè rimuovere questo istituto dal nostro codice penale, dalla nostra legislazione, quando di fatto non trova applicazione? Quando cioè, come ci ha detto il relatore e come più o meno sapevamo, in tempi vicinissimi solo tre persone stavano di fatto spiando una pena che aveva travalicato i trenta anni che ci accingiamo a costruire come segno della pena detentiva massima? Perchè rimuoverlo se non viene di fatto applicato? Basta porre questa domanda perchè rimbalzi immediatamente nella sua speculare: perchè conservarlo se non viene mai applicato?

Ed allora, se portiamo l'occhio più a fondo all'interno di queste due domande, percepiamo che l'eventuale volontà di difendere l'istituto risponde ad un obiettivo di natura simbolica. L'ergastolo deve continuare a restare presente nel nostro ordinamento - si dice - perchè ha una forte valenza commotiva che non risponde, a ben guardare, ad alcuna delle finalità tradizionali della pena, ma ad una finalità che si è aggiunta nel tempo, e infatti è elaborata soprattutto dalla dottrina anglosassone recente, quella secondo la quale la pena non risponde tanto a finalità di retribuzione, nè di intimidazione, nè di emenda, ma ad un obiettivo di pacificazione sociale, cioè di rasserenamento e riequilibrio dei sentimenti forti della collettività turbata dal delitto; a questo serve la pena, soprattutto una di questa entità.

Dobbiamo allora domandarci se il conservare una pena che assolve ad un valore essenzialmente simbolico sia coerente non solo con il dettato costituzionale, che è pur una «barra» da tenere saldamente in pugno, ma anche con la storia, con ciò che ci ha preceduto. Nei momenti di perplessità credo che sia utile ed importante guardarci indietro per vedere se il percorso di chi ci ha preceduto può in qualche modo orientare il nostro percorso. Credo che ciò sia significativo, perchè se guardiamo indietro, a ciò che la storia penalpenitenziaria degli ultimi due secoli ha insegnato, noi vediamo un'evoluzione larga e quasi costante, con pochissime pause di arretramento, che ha segnato il passaggio da situazioni di profonda crudeltà istituzionale nella risposta penale a situazioni di progressiva umanizzazione delle quali non ci vergogniamo. Quindi è probabile che domani i nostri successori non si vergogneranno di ciò che eventualmente oggi ci accingiamo a fare.

Sappiamo che l'ergastolo nasce nei primi dell'800, nel codice delle Due Sicilie del 1819, nel codice toscano e in quello degli Stati estensi, come pena a carattere eliminativo dal contesto sociale che sostituisce la pena capitale, e tale rimane ancora nella nostra legislazione, quando il codice Zanardelli del 1889 lo introduce per i delitti più gravi come sostitutivo della pena di morte e prevede una segregazione cellulare continua per i primi sette anni e poi la possibilità di essere ammessi al lavoro comune con l'obbligo del silenzio e con segregazione notturna. In questo albero dell'ergastolo, esso è veramente ciò che i romani chiamavano *poena proxima morti*.

Il codice penale del 1930, come sappiamo, introduce la pena di morte. È una breve ma sanguinosa parentesi che dura 14 anni, perchè nel 1944 l'ergastolo viene ripristinato ma senza l'isolamento, se non

come effetto della pluralità di condanne contestuali per vari delitti gravi. Poi interviene l'articolo 27 della Costituzione e successivamente si diffonde un vasto movimento di opinione contrario all'ergastolo, proprio per questo suo carattere eliminativo.

Per i primi 14 anni l'ergastolo non ha altra mitigazione possibile se non la grazia; dopodichè la legge n. 1634 del 1962 prevede uno spiraglio: dopo 28 anni è possibile la liberazione condizionale ed è possibile l'ammissione al lavoro all'aperto sin dall'inizio dell'espiazione; che io sappia nessuno si è mai doluto di questa pagina che pur poneva già fine per la prima volta di fatto alla perpetuità della segregazione dell'ergastolano.

Nel 1973 il Senato, questa istituzione della quale facciamo parte, progetta un nuovo codice penale nel quale non è più previsto l'ergastolo. L'anno successivo la Corte costituzionale, con la già ricordata sentenza n. 264 del 1974, respinge un'eccezione di incostituzionalità dell'ergastolo proprio perchè di fatto esso ha già la possibilità giuridica di non essere perpetuo, non tanto attraverso la grazia che è istituto eventuale di indulgenza, ma attraverso la liberazione condizionale, che attraverso l'altra sentenza dello stesso anno verrà configurata come un'aspettativa giuridica a che la magistratura riveda periodicamente il cammino di espiazione e adegui a questo eventuale percorso gli istituti mitigativi dell'ordinamento penitenziario.

Poi c'è la parentesi buia degli anni del terrorismo. Nel 1978, che io sappia, interviene l'unica legge, la n. 191, che prevede nuovamente la comminatoria dell'ergastolo per figure di reato ulteriori rispetto a quelle già esistenti nell'ordinamento e, nel 1981, appunto nel clima dettato dal terrorismo, c'è il noto esito referendario in base al quale l'ergastolo venne massicciamente convalidato dall'opinione pubblica.

Tuttavia, bastano pochi anni e il rasserenamento del clima perchè la marcia prosegua. Il 21 settembre del 1983 con la sentenza n. 274 la Corte costituzionale sancisce un ulteriore importante passo avanti nell'umanizzazione della pena e soprattutto nell'allineamento anche dell'ergastolo ai dettami dell'articolo 27. Vale anche per l'ergastolano la possibilità di fruire degli abbuoni di pena, di 60 giorni all'anno allora e di 90 oggi, in coerenza con una partecipazione all'attività di trattamento e, poichè per definizione la pena dell'ergastolo non ha un termine finale, questa anticipazione viene connessa alla liberazione condizionale; pertanto da allora e già oggi, a prescindere dalla nostra riforma, l'ergastolano che tenga condotta coerente con l'esigenza del trattamento può uscire dal carcere all'incirca dopo 20 anni.

Si prosegue con la legge Gozzini e quindi con l'ampliamento dei benefici della liberazione condizionale, della semilibertà e dei permessi-premio, fruibili anch'essi dall'ergastolano sempre che la sua condotta dia fondatezza ad un giudizio di ravvedimento. L'ultimo passaggio di questa sequenza si ha con la sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 1994 – quindi di pochissimi anni fa – che ha dichiarato illegittima la normativa complessiva che prevede l'applicazione dell'ergastolo al minore. Sono consapevole che la situazione è ben diversa da quella propria

dell'adulto maggiorenne, ma tutto questo percorso converge con una volontà progressiva di adattamento della sanzione a quelle che sono le reali finalità della pena, sebbene – io credo – delitti efferati siano stati commessi anche in quegli anni.

Pertanto, credo che possiamo valutare il disegno di legge al nostro esame non soltanto su una base emotiva ma anche ed in particolare su una base tecnica. Tale disegno di legge nella sua formulazione iniziale si prestava in effetti a delle critiche, delle quali io stesso sono stato autore. La meditazione collettiva ha però permesso di superare – a mio avviso – tutte quelle critiche in base soprattutto ad una considerazione tecnica: l'aver sostituito l'ergastolo non con una quantità definita di pena – i 30 anni, come si prevedeva all'inizio – ma con una qualità di pena, la reclusione speciale, che ha un ambito di applicazione compreso fra i 30 e i 32 anni, ha permesso di sterilizzare tutti gli effetti che a valle si sarebbero prodotti per effetto della legge Gozzini, se a monte avessimo avuto una indicazione quantitativa, perchè allora avremmo avuto la semilibertà dopo 15 anni, i permessi dopo 10 e quant'altro. L'individuazione di una qualità di pena permette invece di far sì – questo è il punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi – che tutto ciò che consegue in termini di ordinamento penitenziario sia pienamente immutato rispetto a ciò che avveniva prima. L'unico effetto concreto è che, se un soggetto non fruisce di benefici in questa situazione o meglio nella disciplina prospettata dal disegno di legge al nostro esame, avrà un fine pena dopo 30 o 32 anni anzichè quello perpetuo sancito dalla sua morte.

Devo dare atto che esistono ancora delle imperfezioni tecniche, che segnalo al relatore, perchè in effetti su qualche punto la riflessione non è stata compiuta e perfetta, almeno secondo il mio giudizio. Il primo dato critico è che l'aver individuato una quantità di reclusione speciale compresa tra i 30 e i 32 anni fa sì che il pavimento – se posso usare tale immagine – della reclusione speciale viene a coincidere con il tetto della reclusione ordinaria, rendendo possibile una non differenziazione di pene rispetto a fatti che il legislatore mostra di voler considerare diversi. Ipotizzo per tutti il sequestro di persona con morte del soggetto sequestrato che, nel caso di morte non voluta, è punito con la pena fissa di 30 anni e, nel caso di morte addebitabile intenzionalmente agli autori, verrebbe punito con una reclusione teoricamente anch'essa di 30 anni.

Pertanto, credo che sarebbe opportuno innalzare, sia pure di poco, il pavimento della reclusione speciale.

Aggiungo ancora un'osservazione critica all'articolo 8 del disegno di legge, laddove si dice che nell'articolo 64 del codice penale la presenza di una circostanza aggravante comporta anch'essa il tetto massimo di reclusione speciale di anni 32, che è coincidente con quello previsto per il reato non circostanziato. Credo invece che anche qui bisogna prevedere un tetto diverso, perchè la presenza di una aggravante deve teoricamente poter esplicare effetti sempre al di là della pena massima prevista per il reato non circostanziato.

Ancora, farei un'osservazione equivalente a proposito dell'articolo 9, che prevede un limite agli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti e che, secondo il testo del disegno, mantiene ancora un tetto di anni 32 pur in presenza di più circostanze aggravanti, cioè mantiene lo stesso livello massimo previsto per il reato non circostanziato.

Infine, per quel che riguarda l'articolo 10, relativo all'articolo 72 del codice penale, manifesto un'opinione di dissenso nel merito più che una vera e propria obiezione critica, nel senso che avrei ritenuto preferibile eliminare l'aggravamento dovuto all'isolamento diurno come pena per i reati satellitari e tradurlo invece in un ordinario aumento di pena, proprio perchè l'isolamento diurno, con l'ordinamento penitenziario, è stato previsto in situazioni circoscritte e definite e non può essere esso stesso una pena ma solo una situazione coerente con esigenze sanitarie o disciplinari.

Queste sono le notazioni di carattere tecnico che mi permetto di sottoporre al relatore. Concludo con le osservazioni che facevo poc'anzi. Se esaminiamo con animo il più possibile freddo questo disegno di legge, constatiamo che esso si muove essenzialmente contro un'esigenza di conservazione di un valore simbolico, perchè gli effetti concreti sono di fatto sterilizzati. L'invalicabilità dei 30-32 anni di reclusione ha effetti diversificatori rispetto al regime vigente solo nel caso in cui il condannato non fruisca mai di alcun beneficio penitenziario, il che - abbiamo visto - è statisticamente circoscritto ad un numero di situazioni del tutto insignificante. In concreto, si tratta di stabilire - scusatemi l'espressione - se il condannato deve uscire vecchio o deve uscire morto.

Credo che ogni Stato sociale di diritto definisca se stesso come un progetto di integrazione sociale. L'esclusione di una vita per il tempo di una vita è palesemente l'antitesi di ogni progetto di integrazione e di ogni fiducia nell'uomo.

Chi chiede una riduzione della pena dell'ergastolo rivendica semplicemente il diritto ad un pezzo di vita, quello che può essere connesso a ciò che resta del giorno. Pur essendo e restando io molto sensibile, molto attento e molto partecipe alle esigenze e al dolore delle vittime, a chi chiede solamente di avere l'ultimo pezzo di vita non mi sento di dire no. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Verdi-L'Ulivo e della senatrice Scopelliti. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà

GRECO. Onorevole Presidente, onorevoli Ministro e Sottosegretario, onorevoli colleghi, ci troviamo ancora una volta impegnati ad affrontare questo spinoso e annoso dibattito, qual è quello che ci propone l'iniziativa legislativa sull'abolizione della pena dell'ergastolo.

Ancora una volta abbiamo una prova di come il pendolo delle scelte di politica criminale viene fatto oscillare a seconda dei momenti storici tra opposti estremi: da una parte, le istanze volte a introdurre misure di aggravamento di pene quanto mai inutili, per non parlare di quelle che, sotto momentanee spinte emotive, reclamano l'introduzione della pena di morte;

dall'altra parte, si muovono iniziative varie che rivelano un controproducente permissivismo indulgenzialista come quella in esame.

La riproposizione dell'attuale iniziativa, a nostro parere, denota, da parte dei sostenitori, innanzi tutto un totale disinteresse ed una dimenticanza (io parlo anche di mancanza di rispetto) verso un *referendum* popolare avvenuto nel 1981, oltre che scarsa o nulla considerazione dell'esistente situazione di una preoccupante criminalità che, se non è aggravata rispetto a un decennio fa, non è neppure certamente diminuita. Se è vero che possiamo ormai dire cessati i fenomeni terroristici, è altrettanto vero che la grossa criminalità organizzata fa registrare preoccupanti impennate.

Il Gruppo di Forza Italia, pur lasciando libertà di opinione ai singoli colleghi senatori, deve esprimere un parere complessivamente negativo sul disegno di legge in esame, che rappresenta secondo noi un'inaccettabile linea di politica criminale, frutto di orientamenti rispondenti più ad astratti e comunque incongrui imperativi ideologici e demagogici che ad una chiara realistica logica.

A proposito di demagogia, credo che molte volte alcune parti e schieramenti politici sono anche spinti da demagogie contrastanti nel corso della stessa giornata. Vi è una demagogia che spinge a superare i cosiddetti moralismi e spinte emotive, come in questo caso. Vi è stato anche un finto moralismo questa mattina in Commissione giustizia nel momento in cui non si è avuto il coraggio di ritenere superato un certo sistema politico di alcuni anni fa accettando la proposta di depenalizzazione dei finanziamenti illeciti dei partiti.

Allora ci si scandalizza nel momento in cui si vuole chiudere un periodo storico per reati che, a mio avviso, non rappresentano la gravità di quelli per i quali ci stiamo occupando; non ci si deve scandalizzare, invece, nel momento in cui una parte politica propone l'abolizione dell'ergastolo anche per casi di efferati delitti. È ormai di moda rappresentare l'eliminazione della pena dell'ergastolo dal nostro sistema penale come un segnale di civile progresso, come se invece coloro che la osteggiano fossero degli «incivili» o dei «barbari».

Ritengo invece che proprio questo sia un segnale (non parlo di civiltà: in seguito dirò anche che apprezzo quanto sotteso a questo disegno di legge) non positivo. È un segnale senz'altro poco opportuno in una società, purtroppo, ancora scarsamente difesa e tutelata dagli attacchi della criminalità organizzata o meno. Una criminalità che si esprime con delitti efferati, che vanno dagli assassini di bambini sciolti nell'acido e bruciati, vittime della mafia o di maniaci sessuali, alla soppressione di donne, molte volte di donne-bambine, che tentano di sottrarsi a quelle odiose nuove forme di tratta delle schiave che si stanno delineando sempre più in maniera preoccupante nel nostro paese. Cito questa forma di nuova tratta di schiave perchè ce ne stiamo occupando anche in un altro disegno di legge.

Con questo non intendo certo ribaltare il giudizio di insensibilità che i sostenitori di questo disegno di legge ed analoghe iniziative implicita-

mente riversano sugli oppositori. Personalmente, anzi, apprezzo il nobile intento sotteso all'aspirazione abrogazionista. Tuttavia è anche con sicuro convincimento che sento di dover dire che iniziative come queste sono non soltanto politicamente ma anche socialmente – ribadisco – inopportune.

Non dimentichiamo che soprattutto in quegli Stati in cui la pena di morte è stata abolita, l'ergastolo è stato giustamente conservato come adeguata sanzione sostitutiva per la repressione dei più nefandi delitti. In Italia – lo sappiamo tutti – tale sostituzione è avvenuta nel 1944 e poi per i delitti previsti da leggi speciali nel 1948. Con la legge del 13 ottobre 1994, n. 589, è stata altresì abolita la pena di morte prevista nel codice penale militare di guerra e nelle leggi militari di guerra ed è stata sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale. Quindi ricordo a me stesso che il legislatore di appena quattro anni fa non si è posto certamente il problema dell'abolizione dell'ergastolo, ma abolendo – io dico giustamente – la pena di morte anche per questo tipo di delitti, ha però mantenuto la pena dell'ergastolo. A tale proposito, occorre considerare che permane inalterata la norma permissiva dell'ultimo comma dell'articolo 27 della Costituzione che consente al legislatore ordinario la reintroduzione della pena di morte per fatti puniti dalle leggi militari di guerra (e noi sappiamo tutti che la prima parte della Costituzione non può essere modificata) e che quindi ci sarebbe la forte probabilità che, una volta ulteriormente indebolito il sistema sanzionatorio con la soppressione anche dell'ergastolo, si potrebbe determinare una reazione volta a ripristinare la pena capitale. Poniamoci il problema. Anche questa prospettiva costituisce una non trascurabile controindicazione alla secca soppressione dell'ergastolo.

È bene anche ricordare che la Commissione istituita nel 1988 dall'allora ministro Vassalli, nello schema di delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice penale, mantenne la pena del carcere a vita. È anche utile segnalare che negli Stati Uniti recentemente – nel 1994 – è stata approvata una legge federale che commina obbligatoriamente l'ergastolo ai plurirecidivi di gravi crimini commessi mediante violenza. In Francia il nuovo codice penale, entrato in vigore il 1° marzo 1994, prevede una pena effettivamente perpetua: *«peine de perpétuité réelle»*.

CALVI. C'era anche la pena di morte.

GRECO. C'era anche la pena di morte.

Si tratta dunque di una proposta che suscita quanto meno forti perplessità, visto che non tiene conto di tutti questi segnali di opposte tendenze in paesi a noi vicini, con i quali ci dobbiamo quanto prima confrontare anche sul piano della civiltà giuridica. Tanto, si sa, in Italia troppo spesso prevale l'inclinazione ad andare contro corrente, magari appellandosi a pretestuosi o inesistenti ragioni di diritto. Ed è del tutto pretestuoso richiamarsi al principio enunciato nell'articolo 27, comma 3, della Costituzione, riguardante la tendenziale funzione rieducativa della sanzione pe-

nale. La questione dell'ammissibilità della pena dell'ergastolo, sia sul versante costituzionale sia su quello criminalistico, è stata ampiamente esaminata e risolta in sede dottrinale e giurisprudenziale con la conclusione che l'ergastolo è stato ritenuto compatibile con le finalità di rieducazione del condannato. La rieducazione – lo ricordo a me stesso, ma anche a chi vuol dimenticarlo – non deve soltanto significare riadattamento sociale, ma anche rigenerazione etico-giuridica individuale attraverso la sofferenza dell'espiazione. Non dimentichiamo che l'omicida, anche se condannato all'ergastolo, per il semplice dono della vita, di quella vita per la quale egli invece ha mostrato assoluto disprezzo nei confronti degli altri, è pur sempre considerato dallo Stato come essere umano e come tale lo Stato gli offre la possibilità di ricredersi, di rigenerarsi – perchè no – anche all'interno del carcere. Questa possibilità di ravvedimento deve essere necessariamente ritenuta effettiva e concreta, se è vero come è vero che la pena dell'ergastolo ha perso il carattere della perpetuità con l'ammissibilità della concessione al condannato, meritevole, della liberazione condizionale dopo l'espiazione della pena per un certo periodo che, come tutti sappiamo, ai sensi dell'articolo 176 del codice penale, come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, è fissato in 26 anni: dopo 26 anni qualsiasi ergastolano che dimostri ravvedimento può uscire dal carcere, in luogo dei 28 anni previsti con la legge 25 novembre 1962, n. 1634.

Inoltre – lo sappiamo tutti – a favore dell'ergastolano soccorrono molti altri benefici, diversi dalla liberazione condizionale, che consentono una vita di relazione anche con il mondo esterno: la semilibertà dopo vent'anni di reclusione; i permessi premio dopo i dieci anni; il lavoro esterno al carcere. Per non parlare poi del beneficio della grazia, vigente nel nostro ordinamento.

Tutto questo sistema come lo vogliamo chiamare? Inciviltà giuridica? Disumanità del legislatore italiano? Poniamoci, invece, la domanda: è forse umano chi si è reso responsabile di dieci, venti, trenta, cinquanta o cento omicidi come Brusca? Liberiamolo allora, perchè anche Brusca godrà di questa legge di cui stiamo discutendo. Oppure, sono atti civili delitti del tipo di quelli che hanno sottratto – in questo caso sì per sempre – agli affetti dei familiari e alla considerazione socio-politica del nostro paese personalità varie, a cominciare da Aldo Moro? L'ergastolo, pena ripeto costituzionalmente legittima, è stato, è, dovrà essere a nostro parere tuttora considerato mezzo indispensabile di difesa sociale, anche per il carattere intimidatorio e di prevenzione generale che la pena deve avere.

Inutile, poi, alla fine mistificare il problema con l'assunto di rendere mediante l'abolizione dell'ergastolo più umana la pena, perchè anche questo si dice ed è stato detto nel passato e nel presente. Non credo che fra noi che ci opponiamo all'abolizione dell'ergastolo ci sia chi non voglia rendere più umano il trattamento penitenziario; è un problema questo che ci vede in termini generali tutti d'accordo, sia per gli ergastolani sia, a maggior ragione, per coloro che debbono scontare pene brevi. L'umanizzazione della pena non ha nulla a che vedere con il problema in questione, con i risultati di questa iniziativa. L'ergastolo non è inumano

in se stesso; lo è se all'interno del carcere non si rispettano i fondamentali diritti della dignità della persona o se mancano i supporti per un effettivo ravvedimento, rieducazione, recupero del condannato.

Ma allora inumana è qualsiasi pena, anche quella del tossicodipendente – lo dicevo poco fa a proposito della depenalizzazione, o per meglio dire della non punibilità, del tossicodipendente – che mai dovrebbe scontare la pena in carcere, ai sensi dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Dicevo che dobbiamo far diventare umana la pena per tutti quanti i detenuti, ma non soltanto per l'ergastolano, e, quindi, se umana la pena ancora non sia, non per questo ci sogniamo di proporre l'abolizione del carcere solo, perchè il sistema penitenziario italiano ancora non va e dovrà essere cambiato. Il nostro impegno deve invece rivolgersi verso una revisione complessiva della politica legislativa criminale, dando priorità ad altri problemi ben più contingenti e pressanti, quali il rispetto della legalità, l'efficienza della giustizia e del sistema penitenziario. Abolire l'ergastolo in questo momento storico equivarrebbe a disarmare la società anche contro i delitti più gravi e ad instaurare una specie di età dell'oro per la delinquenza. Se vogliamo questo, apriamo le porte agli ergastolani.

Confido pertanto nell'accoglimento degli emendamenti che vanno nel senso della conservazione dell'ergastolo. In via del tutto gradata, poiché ci siamo anche posti il problema di confrontarci con le opinioni diverse dalle nostre, almeno auspico, così come ha detto anche il senatore Fassone, che siano accolti gli emendamenti che innalzano il limite minimo e massimo della reclusione cosiddetta «speciale»; soprattutto, ribadisco che c'è da sperare che, nella condivisione del diverso sistema sanzionatorio proposto, nell'ipotesi del concorso di reati – articolo 72 del codice penale – come prospettato nell'articolo 10 del disegno di legge in esame, nessun nostro consociato sia disposto a condividere un sistema sanzionatorio che prevede una pena massima di 32 anni di reclusione per qualsiasi tipo di pluromicida, sia esso autore di due omicidi o di più di due, magari anche di cinquanta come ho detto prima nel caso di Brusca.

In conclusione, non riteniamo l'ergastolo la misura risolutiva più idonea per combattere la criminalità o comunque per aggirare l'ostacolo di quelli che sono gli aspetti negativi del sistema penitenziario. Ben sappiamo che potrebbe servire molto di più l'efficienza delle Forze dell'ordine, la modernizzazione degli apparati e delle strutture, una giustizia efficiente e soprattutto rapida. Purtroppo tutto ciò al momento non è garantito e allora, in attesa di tempi migliori, è bene che la sanzione dell'ergastolo venga conservata per i crimini più gravi, ferme restando, sottolineo «ferme restando», tutte quelle valvole di apertura – libertà condizionale, permessi, lavori fuori dal carcere, grazia – per cui anche l'ergastolano può sperare, attraverso l'espiazione e l'ammenda, di potersi reinserire nel consorzio sociale. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e per l'UDR (CDU-CDR-Nuova Italia)*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cirami. Ne ha facoltà

CIRAMI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dopo un lungo e travagliato *iter* in Commissione giustizia perviene all'Aula un disegno di legge che certamente ha lasciato, in chi ha già dovuto affrontare l'argomento, un tormento interiore, in ognuno di noi, combattuto tra i sentimenti personali e la funzione politica che rivestiamo, o che dobbiamo rivestire.

Oggi rassegnato a voi immutate le mie perplessità già sottolineate ampiamente in Commissione, sull'opportunità di discutere di questo argomento a fronte dei tanti e troppi mali che oggi affliggono la giustizia italiana. Mi chiedo se non avevamo altro da discutere; mi chiedo – e mi chiedono – se era opportuno che il Senato, dunque il Parlamento, impiegasse un'intera giornata in questa discussione quando i nostri concittadini si aspettano che si discuta di altro, di più propositivo ed attuale: in essi infatti è rimasto assolutamente fermo il principio, sancito dal *referendum*, almeno dall'80 per cento degli italiani, di non volere l'abolizione dell'ergastolo.

Pertanto il tormento personale di ciascuno di noi è poca cosa se la funzione politica che siamo chiamati ad esercitare ci porta ad interpretare quella volontà popolare, che oggi è esclusa dal dibattito. Non vedo infatti agitato sui giornali, nè nell'opinione pubblica il dibattito che si animò allora nel contesto sociale prima del *referendum*. Ci fosse stato almeno un sondaggio che ci supportasse nell'idea che il popolo italiano oggi vuole l'abolizione dell'ergastolo, avremmo avuto il dovere di approntare una legislazione sostitutiva. Ciò non c'è stato e bisogna tenerne conto, pur condividendo le pregevoli argomentazioni contenute nella relazione del senatore Senese relativamente alla documentazione storica di questo istituto, nonchè prendendo atto dell'alto grado di sensibilità dei firmatari del disegno di legge, prima tra tutti la senatrice Salvato, che mi porta a non intravedere ed a non voler intravedere nel provvedimento al nostro esame fini diversi che altri ben potrebbero leggere in questa iniziativa.

Unisco al tormento che ho ravvisato nella voce del senatore Fassone il mio personale che parte già dal 1972, quando, lo ricordo al senatore Bertoni, allora sostituto procuratore della Repubblica ero addetto alla vigilanza delle carceri e si vigilava sul registro dei detenuti controllando l'inizio e la fine della pena. Mi colpì allora un'espressione: mentre la data di entrata era precisa, per quanto riguarda la fine della pena c'era scritto «mai». Quel «mai» oggi scatena dentro di me ancora un brivido, ma lo scatena ancora più forte la mancanza di speranza di quelle vittime trucidate per le quali quel «mai» è diventato eterno.

Oggi parliamo di perpetuità della pena, ma, in pratica, non è mai stata attuata in questi termini. Quel «mai» però per le vittime è definitivo, senza appello, senza speranza: dobbiamo quindi conciliare la validità di questo istituto, definito di pena perpetua, ma che tale non è, con il fine rieducativo della pena che, a mio avviso, non solo deve tendere a reintrodurre nella vita sociale gli autori di stragi e di assassini efferati, quanto

deve puntare sulla loro redenzione sotto il profilo personale e a questo fine il carcere può dare, se e quando è in condizioni di farlo, un suo contributo.

Oggi avrei voluto discutere di che cosa è oggi il carcere, delle condizioni in cui viene scontata la pena, di quali torture e violenze sono oggetto i nostri detenuti – dico nostri perchè appartengono al consorzio sociale a cui noi stessi apparteniamo – e in tali termini avremmo potuto discutere più serenamente del sistema carcerario, che va rivisto, va rivisitato perchè anche il condannato, la cosiddetta belva, ha diritto a ridiventare uomo-persona. Però alla belva non è consentito di ritornare in libertà, se non quando il decorso del tempo ne proverà la totale e completa resipiscenza. E l'aggettivo «perpetua» riferito alla pena è l'indice che questa resipiscenza debba essere valutata nel tempo senza scadenze e senza precise date.

Io una volta tanto desidero stare con le vittime, con quelle vittime che recentemente si sono riunite in un'associazione che fa il contraltare a quella denominata «Nessuno tocchi Caino», e a cui è stato dato il nome di «Qualcuno pensi ad Abele». È un'associazione che tende a richiamare la sensibilità dell'opinione pubblica, dei mezzi di comunicazione, delle diverse istanze politiche e sociali, compresa la nostra, ad offrire un segnale di attenzione al dolore di quell'Abele che è rimasto in tutti noi, figli di Caino, e che viene continuamente ucciso quando subiamo i sorpresi di un potere tanto arrogante che ci mostra assassini confessi farsi beffe della giustizia ed aguzzini colpevoli di violenze fisiche e morali che non solo restano impuniti ma sono beneficiari di liquidazioni miliardarie e pensioni agiate, mentre fin troppo spesso i parenti delle vittime hanno pensioni al di sotto della soglia di povertà

Ho poi una preoccupazione personale; il consenso mi consentirà questa digressione. Ho la difficoltà di spiegare ai siciliani come me che, nel momento in cui lo Stato sta catturando processando, e condannando assassini violenti, stragisti, gente che ha ucciso persone innocenti e incolpevoli (penso al mio amico e compagno di stanza Livatino), oggi il Parlamento ha impiegato del tempo, secondo me inutilmente, ad occuparsi dell'approvazione di una legislazione che, sotto il profilo pratico se non sotto un profilo squisitamente speculativo ed intellettuale (a non voler dire altro, perchè do per scontata la buona intenzione dei presentatori), rende temporanea la pena ai mafiosi pluriassassini, ai pluritrudicatori di vittime innocenti ed inconsapevoli: Livatino è morto senza sapere perchè, senza sapere che cosa aveva fatto. Ho quindi questa difficoltà personale; proprio per questa difficoltà, a noi che abbiamo pianto e seppellito le vittime di quelle stragi non sembra nè immorale nè anti-giuridico che i colpevoli vengano estraniati dal consorzio civile fino a quando per loro non si apra la speranza – che loro hanno – di poter tornare in libertà. Le vittime questa speranza non l'hanno avuta, loro non la meritano. (*Applausi dai Gruppi del Centro Cristiano Democratico-Cristiani Democratici per la Libertà per l'UDR (CDU-CDR-Nuova Italia), Forza Italia e Alleanza Nazionale e dei senatori Gualtieri e Bertoni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calvi. Ne ha facoltà

CALVI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, credo sia vero che per cogliere l'intera valenza positiva di questo provvedimento, che mi auguro sia approvato, dobbiamo rifuggire da ogni influenza emotiva e irrazionale ed anche da considerazioni legate a momenti contingenti, quali la difficoltà di dover dare spiegazioni; perchè spiegazioni possono sempre essere date. Non possiamo e non dobbiamo essere schiavi di pregiudizi, magari ideologici, di influenze emotive. Dobbiamo valutare con il lucido rigore del giurista la legge che stiamo per votare, sapendo però che stiamo discutendo di un tema alto; stiamo parlando della vita, della speranza, della natura della pena, della funzione del diritto penale e della natura dello Stato di diritto e dobbiamo averne piena consapevolezza.

Vedete, quello dell'ergastolo è un grande tema, che è stato affrontato nei dibattiti della dottrina per lungo tempo e nasce in modo singolare da un grande paradosso: la pena dell'ergastolo nasce in epoca moderna come momento di contrasto alla pena di morte. Questa è la sua origine; certo, vi sono precedenti lontani, come le pene romane della *damnatio ad metalla*, la pena della deportazione; meglio ancora, l'unico antecedente che abbiamo in termini linguistici, se non altro, del termine ergastolo è medievale: esso era appunto sinonimo di pena perpetua ed era contenuto nelle fonti canoniche; purtuttavia, colleghi, proprio perchè la legislazione ecclesiastica bandiva le pene cruente questa pena era essa stessa in funzione di emenda perchè prevedeva appunto che il sacerdote o il monaco che si fosse macchiato di gravi delitti fosse condannato ad una segregazione perpetua a vita affinchè riflettesse su quanto commesso e potesse guadagnare il Paradiso.

La pena dell'ergastolo è stata sempre sconosciuta alle legislazioni civili e non a caso, senatori Greco e Cirami, i giureconsulti medievali – guardate con quanta finezza argomentativa e con quanta modernità e attualità dell'analisi – sostenevano che la comminazione del carcere a vita nei confronti di un uomo libero avrebbe significato la sua riduzione in schiavitù.

Il paradosso si crea perchè l'ergastolo sorge nel momento in cui nasce, tra il 1700 e il 1800, una grande campagna di riformatori contro la pena di morte; fu quello il momento in cui fu introdotta la pena dell'ergastolo come sostituzione di una pena definitiva quale quella di morte. E non è un caso che nel nostro paese la pena dell'ergastolo coincide con l'abrogazione della pena di morte, con il codice penale Zanardelli che introduce l'ergastolo per i reati puniti precedentemente con la pena di morte o con i lavori forzati a vita.

Di fronte a questa grande rivoluzione penalistica, purtroppo, nasce come rimedio contingente, così si sperava allora, la pena dell'ergastolo, che in quella stagione così alta della rivoluzione penalistica di fine '800 fu fortemente contrastata dalla dottrina più illuminata.

Io voglio ricordare ciò che dissero Beccaria, Bentham e Benjamin Constant, che si batterono contro la pena dell'ergastolo, caro senatore Greco. Benjamin Constant riuscì a giustificare la pena di morte, ma non la pena perpetua nella quale vide «un ritorno alle più rozze epoche, un consacrare la schiavitù, un degradare l'umana condizione».

Questa concezione fu poi introdotta nella Assemblea costituente francese nel 1791, nella quale si prevedeva la pena di morte ma non l'ergastolo. Da ciò scaturisce la ragione per la quale occorre riflettere e – mi dispiace che il senatore Cirami si sia allontanato dall'Aula – capire che esiste un problema culturale di fondo, o meglio un conflitto di cultura con chi stabilisce il rapporto tra reo e vittima, un rapporto di eguaglianza nella sofferenza, che è una concezione retributiva e intimidatoria della pena (si pensa che se tanta sofferenza ha patito la vittima, tanta sofferenza deve patire il reo). È questa una concezione barbara, medioevale dalla quale tutti ci dobbiamo allontanare, perchè lo Stato moderno nasce proprio contro questa cultura e contro questa stessa concezione. Lo Stato di diritto è qui e nelle sue strutture – chiamiamole in questo modo – più generali, teoriche e ordinamentali è costituito in modo tale da essere totalmente incompatibile con tale concezione. Tutto questo è così vero che, cito ancora Beccaria, in una visione contrattualistica della concezione del diritto: «Il cittadino cede una porzione della sua privata libertà in cambio della sicurezza e della tutela della parte di libertà rimastagli». In poche parole, lo Stato non può sopprimere la libertà di un uomo: può limitarla, ma non può abolirla; questa è una concezione moderna dello Stato di diritto.

Non voglio ripetere argomenti che sono stati già affrontati con rigore, con lucidità e anche – voglio dirlo – con passione dal relatore senatore Senese, con il quale concordo pienamente. Voglio solo ricordare, dal momento che qualche senatore ha ritenuto di dover rievocare alcune vittime e di affermare che sta dalla loro parte, che anch'io nella mia pregressa esperienza professionale ho difeso molti familiari di vittime di delitti efferati (dalla strage di Bologna a quella del treno 904, all'eccidio di Via Fani). Ebbene, ogni volta che ho dovuto concludere la mia arringa, sono stato molto attento a non pronunziare mai la parola ergastolo; ho chiesto la pena di giustizia, ma mai ho assunto un comportamento così ingiusto come quello di invocare – come spesso si fa – la pena dell'ergastolo. Ho fatto ciò per una ragione molto semplice: so bene, vivendo l'esperienza giudiziaria, che allorché si condanna all'ergastolo, sul fascicolo del detenuto vi è appunto scritto l'inizio della pena e alla voce «fine pena» vi è stampata la parola «mai». Vorrei cancellare la parola «mai»; vorrei fosse cancellata dalla storia della civiltà del nostro paese. Cancellare quel «mai» significa ridare vita e speranza nella vita stessa ed è proprio per questo motivo che vorrei che questo disegno di legge al nostro esame venisse approvato. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Progressisti, Partito Popolare Italiano, Verdi-L'Ulivo e della senatrice Scopelliti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bucciero. Ne ha facoltà.

BUCCIERO. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la discussione di questo disegno di legge proposto da Rifondazione Comunista è stata pretesa ed ottenuta nel momento meno opportuno. Non so capire i motivi di tale pretesa, ma non ritengo di sbagliare se li restringo a due. Infatti delle due l'una: o i presentatori del disegno di legge, e ovviamente coloro che si sono prestati ad agevolarne l'iter, hanno scarsa sensibilità politica, non avvertendo che di tutto gli italiani hanno bisogno fuorchè dell'abolizione dell'ergastolo, oppure proprio perchè Rifondazione Comunista si è resa conto che anche colleghi di altri Gruppi potevano essere avviliuppati in una falsa battaglia libertaria, ha tentato e sta tentando di ottenere adesioni trasversali, strumentalizzando quanti in quest'Aula e in perfetta buona fede presteranno orecchio ad assiomi giuridici e alle sirene di falsi princìpi.

Vi è, forse, una terza ipotesi, cioè quella dell'uso propagandistico di un tentativo che, male che vada, lascerà a Rifondazione la bandiera di una battaglia persa ma nobile; nobile quanto meno per i pochi ingenui che ci crederanno. Ma la schiacciante maggioranza degli italiani non saprebbe darsi una ragione se questo tentativo passasse sulle loro teste e contro la loro volontà nè comprenderebbe il motivo per il quale la maggioranza dovrebbe pagare un prezzo così elevato pur di tenere in piedi un Governo.

È infatti evidente che una componente della maggioranza sta forzando il Governo per scopi che a me personalmente sfuggono, ma è certo che, ove riuscisse nell'intento di ottenere il varo di questa legge, il Governo ne uscirebbe indebolito. Tanto ciò è vero, che il Ministro della giustizia si è affrettato a creare un po' di confusione dichiarandosi contro l'abolizione dell'ergastolo, all'indomani del sondaggio CENSIS su criminalità e giustizia nel quale si dà atto che l'80 per cento degli italiani è contro l'abolizione. Diciamo allora che il Governo ha avuto coraggio; mi auguro che non sia solo il coraggio del sondaggio, ma anche il frutto dell'intima convinzione di rispettare la volontà dei cittadini, già dimostrata con un *referendum*.

Si è detto da parte del relatore – che peraltro nella XII legislatura ha firmato analogo disegno di legge, lasciando in questa legislatura l'iniziativa a Rifondazione – che erano trascorsi ormai quindici anni dal *referendum* e tale tempo gli appariva congruo per ipotizzare – soltanto per ipotizzare – che gli italiani avessero ormai mutato radicalmente opinione e fossero ora pronti a subire l'abolizione dell'ergastolo. Per chi scambia i propri desideri con la realtà la giusta punizione è il recente sondaggio, che sotterra tali desideri e gli ipotizzati scenari di una realtà virtuale, rilevando che per l'80 per cento dei cittadini la pena dell'ergastolo deve essere tenuta ferma. Onorevoli colleghi, i sondaggi possono anche sbagliare, ma la percentuale dell'80 per cento è difficilmente contestabile o interpretabile, tanto essa è chiara e schiacciante.

Tuttavia, i presentatori del disegno di legge hanno errato, non soltanto nel confondere tra desideri (o ideologie) e realtà, ma anche nel non accorgersi che in questi anni la tendenza dei cittadini è andata verso un sempre maggior inasprimento delle pene. E d'altronde è tendenza naturale difficile da contrastare. Infatti, solo ad una parte di questa Camera, che spero minoritaria, sfugge che più il colpevole scansa la pena, più la reazione dei cittadini si fa intensa e rabbiosa.

Non starò qui ad analizzare compiutamente il fenomeno. Mi è sufficiente rilevare che il cittadino sa che per l'80 per cento dei reati in media gli autori rimangono sconosciuti e quindi impuniti, che la prescrizione dei reati cancella la pena per la residua percentuale, che la pena, per quei pochi colpevoli che fortunatamente lo Stato individua e condanna, non è mai effettiva o scontata interamente.

Questo quadro sconcertante viene visto dal cittadino quale ingiusto e ingiustificato lassismo giudiziario. Essi, i cittadini, sin dai primordi dell'era civile si sono spogliati del potere di farsi giustizia da soli e hanno quindi delegato lo Stato ad amministrarla. È facile profezia prevedere che di qui a qualche anno, ove quantomeno non si torni al Beccaria, che auspicava una pena mite, è vero, ma certa e immediata, ove non si inverta immediatamente questa tendenza al lassismo e alla confusione, i cittadini non solo ci chiederanno di togliere allo Stato questa antica delega di civiltà per difendersi da soli e da soli farsi giustizia, o al limite delegare alla mafia la giustizia in quel territorio, ma ci chiederanno pene sempre più aspre fino a pretendere il ripristino della pena di morte.

La cosiddetta battaglia di principio sulla pena dell'ergastolo è stata motivata dai presentatori, e da quanti vi hanno aderito per convinzione o perchè costretti da ragioni di partito e da vincoli di maggioranza e di Governo, con una presunta maggioritaria tendenza della dottrina in merito alla funzione della pena.

Non posso, soprattutto per ragioni di tempo, illustrare compiutamente tutte le posizioni della dottrina sulla funzione della pena, ma devo riassumerle, onde offrire a quanti in quest'Aula non sono cultori di diritto quantomeno la possibilità di non appiattirsi su ordini di partito, ma serenamente valutare che in materia non vi è nulla di scontato.

Le principali teorie sulle funzioni della pena sono tre: l'una dà alla pena una funzione retributiva, vale a dire la pena ha carattere puramente afflittivo, proporzionale all'afflizione che il delitto ha causato alla vittima; altra teoria è quella della prevenzione o della intimidazione, che ha anche la finalità di garantire l'ordinato fluire dei rapporti sociali a mezzo della segregazione del reo dalla società; infine, vi è la teoria emendativa o rieducativa, che molti dicono sia stata quella che ha suggerito l'articolo 27 dell'attuale Costituzione.

Tutte e tre le teorie che ho appena elencato hanno nobili giustificazioni, ma possono avere gravi risvolti negativi ove siano accettate e applicate in via esclusiva, l'una a danno delle altre, perchè in fin dei conti si tratta solo di teorie, di prodotti della dottrina giuridica. Qui, invece, in questa sede non dobbiamo sposare ideologicamente l'una o l'altra teoria,

ma filtrarle insieme, onde farne il miglior uso per risolvere il caso nel concreto, in relazione alla nostra epoca, al nostro attuale sviluppo, ai nostri rapporti sociali, perchè quella che stiamo trattando è politica criminale e come tale può mutare.

Ecco perchè non è corretto, o quanto meno è imprudente e superficiale, trarre a pretesto una teoria per dare un alibi a questa iniziativa legislativa, i cui presentatori in sostanza affermano che poichè la funzione della pena è quella dell'emenda, della rieducazione del reo, ne consegue che l'ergastolo, non prevedendo una fine della pena, è inconciliabile con lo scopo.

Questo alibi è facilmente smontabile e a ciò hanno provveduto gli stessi sostenitori dell'abolizione quando, non convinti della bontà della teoria, la neutralizzano affermando che in realtà l'ergastolo è di fatto abolito attraverso l'applicazione costante degli strumenti della liberazione condizionata dopo 26 anni, della semilibertà dopo 20 anni, dei permessi premio dopo 10 anni, dei tre mesi di sconto per ogni anno di pena. Essi aggiungono che non essendo questione di fatto rimane una questione di principio che ha una sua dignità, perchè – essi dicono – vale la pena battersi affinché una teoria abbia la sua totale e piena applicazione.

Allora, se è solo questione di principio (ma non è così, come tenterò di dimostrare in seguito), è sul principio, cioè sulla teoria emendativa, che vale la pena spendere qualche parola. Innanzi tutto va osservato che questa teoria è figlia dell'utopia, che già tanti danni ha provocato non solo in Italia. Mi correggo: la teoria non è figlia solo dell'utopia, ma anche dell'ipocrisia. Credo che sia ipocrita, infatti, invocare prima la sacralità del principio e poi preoccuparsi della sua applicazione pratica.

Intendo chiedere, a quanti sanno o conoscono delle nostre carceri: qual è il grado di ipocrisia cui si deve giungere per credere che nelle nostre carceri ci si possa rieducare? Non ci vuole un grosso bagaglio di esperienze per sapere che il delinquente nel carcere italiano affina le sue qualità negative e quando ne esce è in effetti rieducato, ma al peggio; ne esce infatti abbruttito, incattivito e astioso verso il consorzio sociale che lo ha temporaneamente espulso e verso il quale ha solo sentimenti di vendetta.

Nulla nelle nostre carceri aiuta alla rieducazione nè le loro strutture, che il più delle volte sono medioevali, sia come epoca sia come spazi (gli esempi di 7 detenuti per una cella di 15 metri quadri sono frequenti) nè la metodica per una effettiva rieducazione. È quindi ipocrita preoccuparsi prima del principio e poi degli effetti della sua applicazione.

Avrei apprezzato di più che tutto il Parlamento si fosse battuto, ove realmente avesse creduto alla teoria emendativa, per fare ottenere al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero della giustizia un congruo finanziamento onde costruire carceri moderne, progettate e adeguate al fine di una effettiva rieducazione del reo, nonchè per assumere personale specializzato e acquistare attrezzature idonee alla rieducazione. Ma a questo fine la maggioranza non ha speso molti sforzi in sede di finanziaria, tanto che oggi il Ministero della giustizia ha raschiato il fondo del barile e se non sa come sopravvivere per le spese correnti, possiamo figurarci se abbia ri-

sorse per porre mano al grande progetto di attuare finalmente la Costituzione, che al terzo comma dell'articolo 27 prescrive che «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità...». Lo ricordo a quanti dell'articolo 27, terzo comma, richiamano solo la seconda parte, in cui si afferma che le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato». Credo sia più corretto evocare tutto l'articolo e non solo la parte che sembra far più comodo. Ho detto «sembra» perchè anche questa parte della norma costituzionale, richiamata per giustificare la non costituzionalità dell'ergastolo, è passata al vaglio della Corte che invece non ha trovato inconciliabile quella pena con la Costituzione.

Per tornare alla teoria della rieducazione, che per alcuni sembra dover far aggio su quella retributiva e intimidativa, vorrei concludere aggiungendo sinteticamente due osservazioni.

La prima è rivolta a quanti sposano una teoria per motivi ideologici o fideistici o per oscuri motivi psicologici o di pura suggestione. Nel caso che ci occupa mi rivolgo anche a quanti non disdegnano l'etichetta di libertari, perchè strenui difensori dei diritti civili, sempre pronti a scattare contro ogni forma di indebita compressione della dignità della persona. E qui mi perdonerete un inciso che surrettiziamente introduce un mio sfogo. Avrete notato che ho parlato di dignità della persona senza aggiungere alcun aggettivo: oggi è di moda, anche da parte di eminenti letterati, aggiungere l'aggettivo «umano». Io dico che, se proprio non si vuol rispettare l'etimologia, bisognerebbe almeno chiedersi se questo aggettivo serva a distinguere la persona umana da quella animale. Mi scuso per l'inciso e torno alla questione della dignità della persona.

Se si vuole accettare acriticamente la teoria emendativa, sposarla fino in fondo ed estremizzarla, male interpretando la prudenza dei nostri primi costituenti, si abbia quanto meno il dubbio che la rieducazione, così come utilizzata in quest'Aula, potrebbe rievocare l'alta e nobile funzione dei *gulag* e dei campi delle Guardie rosse di Pol Pot: anch'essi infatti tendevano alla rieducazione, ma è noto che molti rieducabili da quei regimi avevano il desiderio di scontare la pura detenzione per espiare la colpa (vera o presunta), ma non certo di essere rieducati a rientrare nelle regole di quel consorzio sociale che li aveva espulsi e segregati. I libertari di tutte le tendenze meditino pertanto sulla loro ingenua buona fede e, soprattutto, manifestino chiaramente in quest'Aula la loro volontà perchè, quando fra qualche anno il lassismo avrà provocato un parossistico incremento della delinquenza, non vengano poi a gemere e a lagnarsi se i cittadini, sull'onda di una conclamata emergenza, chiederanno vent'anni di galera per il furto e la pena di morte per la rapina a mano armata. Non potranno lagnarsi perchè saranno considerati loro colpevoli e affetti da cronica querulomania, sia pure a senso unico. Nessuno di essi, libertari o falsi garantisti che tanto si agitano per i terroristi o gli assassini ideologici, nessuno di essi - strana contraddittorietà - sa gemere con lo stesso tono per il cittadino che si difende dall'azione violenta del delinquente. Questi falsi garantisti, e con loro i pubblici ministeri di identica cultura, dimenticano che quel cittadino ha non solo il diritto ma il dovere di difendersi e difendere

anche altri cittadini. Eppure quel cittadino oggi è rimasto solo; egli è ed è destinato ad essere vittima, obbligatoriamente vittima, perchè gli è impedito di difendersi, mentre il delinquente è pregiudizialmente, ideologicamente se non innocente, quanto meno irresponsabile, in quanto costretto a delinquere dalla società. Insomma è un soggetto debole da proteggere e coccolare come, se continuerà questo andazzo dottrinario e ideologico, sentiremo affermare in una mozione del prossimo congresso di Magistratura Democratica.

L'altra necessariamente sintetica osservazione sulla teoria rieducativa si sostanzia nel chiedervi se non troviate strano che dall'area di sinistra-centro, dalla quale si invoca l'eliminazione dell'ergastolo, provengono altresì grosse acquiescenze e complici silenzi in merito al fenomeno sempre più esteso della carcerazione preventiva, sistema questo di anticipazione della pena – pena ingiusta, perchè la maggior parte dei reclusi viene poi assolta, come è noto – applicato per lo più da quei pubblici ministeri che gravitano nella stessa area e cultura politica degli abolizionisti. Ebbene, a parte la strana coincidenza, a me sembra assurdo che si invochi ad alibi la teoria assoluta della rieducazione e poi non ci si chieda se essa non debba miseramente crollare in presenza della carcerazione preventiva. Se la pena, la reclusione, ha il fine di rieducare, delle due l'una: o la reclusione preventiva va abolita o la teoria va eliminata.

Un'ultima domanda per ingenerare altri dubbi in quanti non sono vincolati ad ideologia, ma aperti alla critica: può fondatamente ritenersi applicabile la teoria rieducativa ad incalliti capimafia? Coloro che risponderanno affermativamente evidentemente poco sanno della mafia e di quella radicale cultura. Chi sin da giovanissimo ha vissuto in quell'ambiente, chi ne ha scalato tutti i gradini arrivando ai vertici esclusivamente in forza di crimini sempre più efferati, chi della mafia ha fatto una religione, si è imbevuto dei suoi riti e ne ha impartito i sacramenti, chi dalla mafia ha tratto fortuna, prestigio e potere, ebbene, non solo non è rieducabile, ma in carcere trova l'ambiente ideale per rafforzarsi nella propria cultura deviata e lì, nel carcere, trova nuovi adepti, diffonde il *virus*, amministra giustizia e impartisce ordini. Tiene nel frattempo nel carcere una condotta irreprensibile – anche perchè non avrebbe motivo di protestare o di ribellarsi in quanto trae dal carcere motivi di soddisfazione per il suo ruolo – e dopo pochi anni ne esce, in permesso di semilibertà più forte e più potente di prima, in forza dei nuovi reclutamenti e delle nuove alleanze che ha saputo creare; insomma, se entra colonnello ne esce imperatore.

Si può infine escludere con assoluta serenità che possano esistere casi di detenuti non rieducabili, contrari essi stessi a subire qualsiasi condizionamento, ribelli a qualsiasi regola o in particolare alle regole imposte loro dal consorzio che li vuole rieducare? Per un attimo si pensi al caso della Baraldini, che non pare voglia farsi rieducare seguendo i metodi e le regole imposte dagli Stati Uniti; oppure, si pensi a qualche membro di tribù amazzonica incappato nel carcere italiano e sottoposto alla «nostra» rieducazione.

Per tornare all'abolizione dell'ergastolo, è chiaro che esso è un lusso, uno sfizio ideologico che si vuole togliere chi oggi sa di attuare un colpo di mano, approfittando del favorevole momento nel quale ritiene di poter condizionare tutta la maggioranza di Governo, maggioranza che come è noto non rappresenta la maggioranza degli italiani. Se qualcuno vuole togliersi questo sfizio, questo antico desiderio represso per tanti anni, di creare caos e anarchia, divisioni e conflitti, si accomodi pure, se ha i numeri!

E allora, mi rivolgo a quanti possono sottrarre qualche voto all'approvazione di questo disegno di legge per dire loro di fare appello non ai precordi, ma al buon senso, al pragmatismo, al senso di responsabilità di legislatori seri, attenti e sensibili. Per dirvi, onorevoli colleghi, che se da una parte si richiamano dottrine assiomatiche o falsi principi, dall'altra non è solo la «bieca reazione» che vuole contrastare questo deprecabile tentativo, ma anche eminenti personalità. Non ultima, l'ex presidente della Corte costituzionale professor Conso che, in occasione del barbaro stupro e assassinio di due povere ragazze da parte di un pastore greco sul monte Morrone, a chi invoca la pena di morte ebbe ad affermare che in quel caso era l'ergastolo che andava comminato perchè pena più afflittiva, più retributiva, più angosciante rispetto alla pena di morte. D'altronde vi è ancora qualcuno che sa distinguere tra reato e reato e nel tentativo di calibrare le pene non esita a chiedere l'ergastolo per chi sequestra persone a scopo di estorsione.

È di pochissimi mesi orsono la presentazione di una proposta di legge (la n. 4282) alla Camera da parte dei deputati popolari Soro, Carotti e Borrometi. Se non erro, l'onorevole Carotti è l'attuale responsabile della giustizia per il partito popolare; me ne compiaccio, così come mi auguro che i senatori dello stesso partito vogliano trarre da questa iniziativa parlamentare spunti di riflessione.

È infatti necessario riflettere sulle conseguenze che deriveranno dall'abolizione dell'ergastolo, così come propostaci nel testo della Commissione. Ci si chieda dopo quanti anni potrà uscire dal carcere il capo mafioso condannato a più ergastoli. E ci si chieda se l'autore di una o più stragi meriti più la qualifica di ergastolano o quella così gesuitica di recluso speciale. Ci si chieda infine quale pena dovrebbe scontare il già ergastolano – ora recluso speciale – nel caso riesca ad evadere e nei dieci anni di latitanza, commetta omicidi, o nello stesso carcere ammazzi dieci guardie carcerarie. A questi interrogativi non io devo rispondere, ma chi vuole abolire l'ergastolo.

Mi avvio alla conclusione con due citazioni. L'una di San Tommaso, che dice «Se un uomo è pericoloso per la comunità, e per qualche peccato è causa della sua rovina, lodevolmente e giustamente lo si uccide, affinché sia conservato il bene comune». Io non chiedo che dobbiate seguire questo «barbaro» insegnamento così lontano dalla vostra illuministica cultura (che, peraltro, ha portato Robespierre prima a dichiararsi contro la pena di morte e poi a farsi carnefice) ma a riflettere su quanto Seneca ci ha tramandato: «Nel punire i delitti» – egli dice – «tre vie la legge segue:

o emendare chi si punisce, o indirizzare la pena a rendere migliore gli altri o, estirpando i malfattori dal corpo sociale, assicurare la tranquilla convivenza degli altri». Come vedete, pur essendo trascorsi duemila anni, la politica criminale non è cambiata: non vi si chiede di scegliere una via in luogo delle altre due; vi si chiede di consentire che la pena mantenga i suoi tre scopi: prevenire, rieducare, retribuire.

Il nostro Gruppo, dichiarandosi contro l'abolizione dell'ergastolo, ha un triplice obiettivo: evitare che la pena sia mutilata nei suoi plurimi scopi; ricordare che le vittime dei crimini non sono ectoplasmi e che sono molti di più gli Abele dei Caino (accenno anche io a quanto ha già ricordato il senatore Cirami: è di pochi giorni fa la costituzione di un'associazione, che non vuole opporsi all'altra, forse più famosa perchè costituita in precedenza «Nessuno tocchi Caino», dal nome «Qualcuno pensi ad Abele», che è la giusta reazione a quello che prima ho dichiarato essere un lassismo giudiziario molto pericoloso); conservare il patto che il cittadino ha stretto con lo Stato a cui ha delegato il diritto di punire, ad evitare che quel deluso cittadino (rotto il patto da parte dello Stato) si trasformi nel giustiziere della notte o, nel peggiore dei casi, in un ribelle organizzato e cioè rivoluzionario, ricordando che in quella che molti chiamano la civilissima America, a New York nel 1976 fu abolita la pena di morte ma nel 1995 fu ripristinata a furor di popolo.

Questo ricordiamo a quanti, dileggiando la volontà popolare, nel contempo si lamentano del sempre maggiore distacco tra paese reale e paese legale, rammentando altresì che, ove questo disegno sia approvato, autorizzerete quanti non sono d'accordo ad una pronta verifica: e cioè a proporre subito un *referendum*! E il nostro Gruppo sarà tra i promotori!

Sappiamo sin d'ora che in questo caso l'*intelligenza* si muoverà in blocco e i *mass media* faranno muro, ma varrà la pena di confrontarsi: noi non correremo alcun rischio, il rischio, come un cerino acceso, rimarrà a carico solo di chi oggi, in questa Aula, crede di aver già vinto una battaglia.

Sappiamo di avere con noi la maggioranza degli italiani e per essi ci batteremo, al solo fine di rispettare il mandato che ci hanno conferito. (*Applausi dai gruppi Alleanza Nazionale e per l'UDR (CDU-CDR-Nuova Italia) e del senatore Bertoni. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Athos De Luca. Ne ha facoltà.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, ritengo che l'intervento che abbiamo appena ascoltato sia a favore dell'abolizione dell'ergastolo. Credo che gli argomenti che abbiamo udito possano indurre qualche senatore che ha ancora dei dubbi a votare per l'abolizione dell'ergastolo. Il tema centrale di quest'ultima argomentazione era molto semplice: siccome la giustizia non funziona abbastanza, siccome nelle nostre carceri non riusciamo a fare abbastanza rieducazione, siccome siamo incapaci di avere delle carceri moderne, delle carceri modello, allora bisogna mantenere

l'ergastolo, altrimenti il popolo si ribella. E poi, come facciamo a sedare questa sete di giustizia del popolo? Gli diciamo che, come governanti saggi, illuminati e lungimiranti, non riuscendo a fare la giustizia di tutti i giorni, non riuscendo ad avere delle carceri civili, stabiliamo delle pene durissime, emblematiche, che soddisfano appunto il popolo.

Questa è la tesi della destra, che abbiamo sentito illustrare adesso; ed io sono contento che in quest'Aula, almeno su questi princìpi, vi siano idee diverse a confronto. È una tesi molto pericolosa, intanto perchè con queste pene durissime noi forse le carceri civili e la rieducazione, che sembrano stare a cuore anche alla destra, non le otterremo mai, perchè tanto avremo l'alibi, quest'effetto *placebo*, dei tre o quattro ergastoli da consegnare al popolo. Forse si ritiene che sia un popolo insensibile, incapace di distinguere, di capire che per scontare tre ergastoli si dovrebbe vivere 200 anni; però il popolo è contento così!

Vi è poi un altro argomento che mi pare scorretto e demagogico, e che ho sentito da parte dei senatori di Forza Italia. Sono profondamente deluso dalle dichiarazioni di questo nuovo movimento politico che si affaccia al paese e che, attraverso il suo *leader*, mostra accenti liberali, libertari e garantisti. Mi sembra di aver sentito in quest'Aula da parte di Forza Italia argomenti molto demagogici, con delle punte, se mi è consentito, un po' forcaiolo che non credo si addicano, siano omogenei a tutta la politica che si porta avanti invece per difendere, giustamente, anche chi ha commesso i reati di Tangentopoli, chi ha rubato contro lo Stato, eccetera.

Un ulteriore argomento che – dicevo – mi sembra francamente demagogico e scorretto riguarda le vittime. Sono iscritto all'associazione «Nessuno tocchi Caino» e mi iscriverò a quella denominata «Nessuno tocchi Abele».

CIRAMI. Si chiama: «Qualcuno pensi ad Abele».

DE LUCA Athos. Non venitemi però a dire che noi vendichiamo le vittime facendo marcire qualcuno in carcere fino alla fine dei suoi giorni. Badate che in questo paese la vera giustizia che chiedono le vittime di tutte le stragi e degli efferati delitti di violenza mafiosa e criminale è che intanto siano individuati i responsabili. Non sappiamo mai chi è il responsabile! Chiedono, inoltre, che per essi vi siano pene certe e che rimangano in carcere per trent'anni o poco più.

RAGNO. Lo chiedono a noi?

DE LUCA Athos. La realtà – e su questo siamo tutti d'accordo – è che siamo troppo lenti ad individuare i responsabili.

RAGNO. «Siete», non «siamo»!

DE LUCA Athos. Spesso lo Stato non è in grado di individuare i responsabili. Sono membro della Commissione stragi: ebbene, cosa chie-

dono le vittime di Ustica? Che lo Stato almeno individui chi ha fatto cadere quell'aereo.

È vero che la vita media si è allungata, che ormai si vive in media 70-75 anni, però comminare immediatamente, e non fra vent'anni, una reclusione lunga trent'anni, credo che costituisca una pena adeguata; magari! Fatevi dire dal sottosegretario Ayala – ce ne parlava nei corridoi – due o tre dati emblematici, peraltro qui da qualcuno richiamati. Sono dati clamorosi: l'80 per cento dei reati contro il patrimonio privato resta impunito, e gli autori dei reati che vengono puniti riescono, attraverso i vari livelli, a non andare in carcere.

Questo è il problema della giustizia in Italia, per cui il popolo è arrabbiato; ma non diamo in pasto a questo desiderio di giustizia del popolo l'ergastolo e le pene di morte, anche se lo ha detto Conso. Guardate che in questa giovane Repubblica, non so se seconda o terza, i Presidenti che quando erano in carica avevano certi atteggiamenti, diventati ex, vanno a ruota libera, discettando su tutti gli argomenti.

È vero, questo è un paese che ha sete di giustizia. È profondamente vero, ma la nostra domanda, non intellettuale, borghese o salottiera, ma reale, ricca di umanità e di valori, è: noi comminando tre ergastoli, che poi non si sa quando e chi li sconta, veramente facciamo giustizia?

Perché oggi? Credo che oggi i tempi siano maturi. Naturalmente qualcuno ha detto che il momento è inopportuno; ma ditemi quando sarà opportuno fare queste grandi battaglie di civiltà nel nostro paese: durante il terrorismo era inopportuno; adesso che viviamo in una democrazia, con la stabilità, entriamo in Europa, pur avendo molti problemi di occupazione ... quand'è che faremo queste riforme? Cari colleghi, la verità è che chi governa, e, debbo registrare, anche chi non governa, spesso per ragioni politiche, di principio o facciamo elettorali ha bisogno di mantenere questi fantasmi.

BEVILACQUA. Abbiamo bisogno di Riina libero!

DE LUCA Athos. Ma colleghi, in quest'Aula tutti assieme abbiamo votato contro la pena di morte; mi pare che un solo senatore si è opposto: allora, abbiamo fatto un atto irresponsabile? Abbiamo dato via libera alla mafia ed alla camorra? Negli Stati Uniti o in Cina, dove si comminano decine di pene di morte, si è arrivati al punto che ormai anche i bambini sparano e commettono dei delitti. Che cosa significa questo? Ma vogliamo fare una riflessione su come dobbiamo veramente risolvere i problemi della giustizia o vogliamo continuare a crearci questi alibi, questo effetto *placebo*, per cui si va nelle piazze e si dice che c'è l'ergastolo o che si comminano tre ergastoli?

Collegli – scusate il tono, ma credo sia giusto che ciascuno di noi se crede nelle proprie argomentazioni vi metta passione –, io credo che abbiamo invece una grande occasione di riflessione.

Caro collega, mi dispiace ma forse questa sera è una delle poche sere in cui il Senato della Repubblica non perde tempo, come ho sentito dire.

Non stiamo perdendo tempo, stiamo facendo un dibattito su qualcosa di molto serio che attiene al futuro delle nuove generazioni, a ciò che lascerà questo Parlamento, a chi verrà dopo di noi. Io vorrei essere tra quelli che lasciano al Parlamento ed al nostro paese delle leggi lungimiranti che non servono a dare alibi o copertura a chi governa.

Ho la chiara sensazione che se in un paese non c'è più la pena dell'ergastolo poi si deve far funzionare la giustizia di tutti i giorni; i magistrati devono far funzionare quella giustizia, il vero problema del nostro paese.

Scusate colleghi, molti di voi sono stati ex magistrati o persone che hanno avuto responsabilità: chi troviamo nelle carceri della Repubblica italiana, salvo alcuni fenomeni che conosciamo? Chi troviamo, che è reo di reati contro il patrimonio che è stato privato alla libertà, che sconta l'ergastolo, oltre alla mafia e alla camorra? Nelle nostre carceri troviamo i più deboli di questo paese.

CIRAMI. No, ci sono i potenti e se vuoi te li elenco.

DE LUCA Athos. Fortunatamente incominciano anche ad esserci i potenti.

CIRAMI. E interveniamo proprio ora che ci sono i potenti?

DE LUCA Athos. Colleghi, se è vero che l'ergastolo ha questo effetto *placebo*, come mi pare riconoscevatene in molti, di dare una copertura, di accontentare in qualche modo il senso di giustizia, noi insieme abbiamo il dovere – è una ragione in più – di abolire l'ergastolo; abbiamo il dovere di lavorare insieme al Ministro di grazia e giustizia affinché le nostre carceri siano più umane, sia prevista la rieducazione e la giustizia sia più efficiente, rapida e puntuale. Questo è il problema che abbiamo e che non verrà eliminato se voteremo contro l'abolizione dell'ergastolo.

Come potete rilevare, credo che perdiamo anche un'occasione, dal momento che in questi ultimi mesi ed anni il nostro paese si è distinto proprio per essere portatore di un grande messaggio di civiltà giuridica nel mondo. Di recente, proprio su proposta italiana – come ben sapete, abbiamo votato degli atti in Parlamento – la Commissione sui diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato, per la seconda volta – sono due anni consecutivi – e con un numero di paesi maggiore rispetto all'anno scorso, la risoluzione per la sospensione della pena di morte. Ciò vuol dire che in questo mondo – credo che sia un punto di orgoglio per il Governo, per il Parlamento italiano e per tutti noi essere portatori di questi valori – si può ben rilevare che non è vero che prevale la legge del taglione. Ritengo che alle soglie del terzo millennio dobbiamo dare segnali non solo di efficienza della giustizia ma anche di speranza e di fiducia negli uomini (ripeto di fiducia negli uomini). Non possiamo consegnare alle nuove generazioni un mondo cinico, che lega l'uomo per tutta la vita al delitto che ha compiuto – come affermava il senatore Fassone, dando un'immagine vera

e lo condanna fino all'ultimo giorno a convivere con esso e a non potersene liberare; bisogna dare la speranza di stare anche un giorno, un mese o un anno in libertà. Scusate, ma la legge Gozzini che ha trasformato, come tutti voi ben sapete...

BORNACIN. Bell'affare la legge Gozzini! (*Commenti del senatore Turini*).

LARIZZA. Questi sarebbero i garantisti!

DE LUCA Athos. Consentitemi, onorevoli senatori: si vede che voi negli anni '50 e '60 non vi recavate nelle nostre carceri, dove gli agenti di polizia penitenziaria erano in lotta tutti i giorni. Onorevoli colleghi, voi non andavate nelle carceri.

Negli anni '50 e '60 gli agenti di polizia giudiziaria, la giustizia, non erano dei boia: era semplice, non c'era la motivazione, che abbiamo collegato giustamente alla buona condotta, a comportarsi bene e a riprendere gli interessi al lavoro e alla vita, nella speranza che ciò venisse premiato e ci si potesse reinserire nella società. Questa speranza ha fatto sì che nei nostri istituti sia tornato un clima di serenità e di rapporto tra gli agenti di polizia e i detenuti e sia cresciuta una civiltà anche umana ed altresì un rispetto degli altri. (*Commenti del senatore Bornacin*).

Dobbiamo continuare a perseguire questa filosofia, non possiamo tornare indietro rispetto alle scelte fatte, che stanno dando frutti importanti.

Pertanto, onorevoli colleghi, il lassismo della giustizia, che è stato citato da qualche senatore, che cosa c'entra? Dobbiamo combattere veramente il lassismo della giustizia, senza prevedere pene che poi non si commineranno mai; in quest'Aula è stato detto da tutti che in realtà i tre ergastoli non si faranno mai. Combattiamo insieme il lassismo della giustizia, anche prevedendo nella legge finanziaria maggiori risorse e riformando le regole – come si sta facendo – affinché la giustizia sia più efficiente e stia dalla parte dei cittadini.

Senza demagogia credo che la proposta di legge al nostro esame sia un'occasione che si offre a questo Parlamento di poter compiere un atto elevato, di alzare il tiro rispetto ai grandi problemi e costringere tutti noi a batterci per una giustizia più «giusta». A mio giudizio, il nostro paese che sta entrando in Europa – credo che anche l'opposizione sia ben fiera di questo fatto – ha molte cose da insegnare ai nostri amici europei, ai nostri amici alleati nelle alleanze internazionali; abbiamo una cultura, abbiamo una civiltà giuridica che ci consente, forse tra i pochi oggi, di fare un grande gesto di giustizia. Noi non abbiamo bisogno di alibi, di pene emblematiche: abbiamo bisogno di una giustizia giusta. (*Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo, Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano e della senatrice Salvato*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lombardi Satriani. Ne ha facoltà.

LOMBARDI SATRIANI. Signor Presidente, signor Ministro e Sottosegretario, onorevoli colleghi, voterò a favore di questo disegno di legge e invito i colleghi a fare altrettanto, per una serie di considerazioni che mi accingo a esplicitare anche se in forma estremamente sintetica.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue LOMBARDI SATRIANI). Sono state sviluppate numerose considerazioni sia nella rigorosa relazione del senatore Senese a questo disegno di legge, sia negli interventi che mi hanno preceduto, considerazioni molte delle quali condivido pienamente.

Vi sono considerazioni di ordine giuridico che riguardano la necessità di ispirare tutti gli istituti del nostro ordinamento alle norme costituzionali e alle finalità da esse fissate. Secondo l'articolo 27, comma 3, della Costituzione, più volte richiamato, ogni pena deve essere contrassegnata dal fine rieducativo. L'ergastolo nega clamorosamente questo fine e quindi si pone in contrasto con quanto afferma tale articolo. Esso, sempre nel comma 3, ribadisce che «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità». È proprio il senso di umanità che manca all'istituto dell'ergastolo, che di fatto comporta, quali che siano le argomentazioni svolte al riguardo, l'eliminazione sociale del condannato.

La giurisprudenza è tornata più volte su questi aspetti con sentenze che spesso tendono ad attenuare le espressioni costituzionali, cercando di conferire a esse una svolta di tipo intimistico. Ma ella, signor Ministro, ha ricordato recentemente come «sul piano positivo, in risposta alla domanda di garanzia del cittadino legata ad un nuovo concetto di Stato e nell'accoglimento di una dimensione profondamente innovativa di stampo personalistico, la Costituzione preferisse come è noto menzionare (soltanto) la funzione rieducativa della pena. Sebbene gli studiosi vi abbiano talvolta rinvenuto un semplice criterio modale rilevante in sede applicativa, all'emenda – ella, ministro Flick lo ha sottolineato – «è oggi generalmente riconosciuta una valenza che va al di là della sua naturale sede esecutiva: essa, come sottolineato più volte dalla Consulta, investe fasi antecedenti e costituisce un importante metro per la previsione astratta e la comminazione della pena; si mostra, dunque, idonea, più degli altri principi, a ricondurre ad armonica coerenza il sistema, saldando i diversi momenti della potestà punitiva dello Stato tra loro e con la dimensione personale dell'illecito penale [...]. La strada, verso la realizzazione della funzione rieducativa della pena è disseminata di ostacoli: alcuni di ordine pratico (come l'insufficienza e l'inadeguatezza delle strutture carcerarie), altri di ordine teorico (legati al contemperamento con altrettanto importanti esigenze di difesa sociale). Tutti reclamano, però una pronta solu-

zione disancorata dalle logiche di emergenza». Ripeto, una pronta soluzione disancorata dalle logiche di emergenza.

Sul piano più strettamente politico-istituzionale, il Senato in altre legislature – in particolare nella V e nella VI – ha affrontato il problema dell'ergastolo approvando un disegno di legge che comportava, fra l'altro, la sua abolizione. L'interruzione della V legislatura impedì alla Camera dei deputati di esaminare tale disegno di legge; nella VI legislatura sempre la Camera dei deputati iniziò l'esame del provvedimento ma riuscì ad approvarne solo alcuni articoli.

Però, non possiamo non ricordare ancora una volta che fu la stessa Camera dei deputati a votare una mozione che impegnava il Governo «a presentare disegni di legge per l'abrogazione della pena di morte (con riferimento alla previsione del codice penale militare di guerra) e dell'ergastolo». In tale mozione, l'ergastolo veniva individuato tra le pene che contrastano con i principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, secondo cui «nessun individuo può essere sottoposto a punizioni crudeli, disumane o degradanti», e che esso si colloca tra quelle pene «che ripugnano alla coscienza democratica e al senso di umanità di ogni persona e comunque non costituiscono neppure un deterrente ragionevole al crimine, essendo invece una esemplare manifestazione di brutalità di Stato».

La massima pietà per le vittime della violenza e il rispetto del dolore dei familiari e di quanti sono stati legati alle vittime della violenza di coloro che hanno compiuto i reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, non devono, certo, comportare una prospettiva vendicativa da parte dello Stato, che tenderebbe a risarcire simbolicamente la violenza e il dolore infliggendo altra violenza e altro dolore, come se le violenze sparissero infliggendo altre violenze, i dolori fossero eliminabili con altri dolori. Questa è una prospettiva radicalmente superata dalla coscienza etica contemporanea.

Inoltre, accanto a motivazioni di ordine giuridico, che mi sono limitato a richiamare sinteticamente (ma nella relazione del collega Senese vi è un'ampia articolazione di tali considerazioni), e a quelle che attengono al piano politico-istituzionale, alcune delle quali ho voluto ricordare, vi sono motivazioni che si pongono sul piano delle ragioni stesse dell'agire politico, della funzione legislativa.

Le leggi – lo sappiamo bene e lo ricordo più a me stesso che agli altri – incarnano valori, li potenziano, li trasmettono. Oltre all'ovvia funzione di regolamentare le azioni, contemplando la loro legittimità o illegittimità, fissando le norme e le pene relative alla loro trasgressione, vi è una funzione pedagogica delle stesse leggi. Tale funzione è irrinunciabile, perchè è connessa alla loro capacità di proclamare valori, atteggiamenti, modelli di comportamento e di diffonderli, abituando tutti i cittadini a esse, educandoli, nell'accezione più alta del termine, a comportamenti adeguati a una civile e armoniosa convivenza.

Tra i valori fondamentali che devono essere proclamati e potenziati dalle leggi sono quelli inerenti ai diritti umani: il diritto di ciascuno alla

vita, il diritto a essere riconosciuto persona. Si deve al cristianesimo l'elaborazione di questo concetto acquisito dalla nostra e dalle altre civiltà. Il rispetto per la persona e per i suoi diritti inalienabili è un concetto che anche la cultura laica ha acquisito.

Ho ascoltato con sorpresa come sia stata imputata alla cultura laica esclusivamente Robespierre; sostanzialmente, quindi, una sordida lezione etica all'altissima lezione che il cristianesimo ha dato. Ritengo, invece, che la cultura laica più avvertita abbia recepito questa lezione, abbia fatto proprie queste istanze etiche, proprio perchè coscienza laica è coscienza del rispetto di tutti e della pariteticità di ciascuno, senza gerarchie, senza una fissazione di ruoli che inferiorizzi gli altri se portatori di errori e assolutizzi se stessi quali detentori di verità, indiscutibili. E, ancora, tra i destini essenziali, il diritto alla speranza. L'uomo è costitutivamente colloquio (ce lo ricordò in anni lontani Hölderlin), l'uomo è sempre possibilità di meglio (lo ha ribadito in anni più recenti Capotini). Questi, insieme a pochi altri, costituiscono un nucleo di diritti ineludibili, perchè ribadiscono valori assoluti, valori che non possono essere sottoposti a processi di relativizzazione, di contestualizzazione temporale, a considerazioni di opportunità, di emergenze, vere o presunte che siano, di comparazioni geografico-culturali, di cedimenti a flussi di emotività popolare, di cui occorre tener conto ma che non devono essere meccanicamente recepiti, perchè non sempre ciò che la piazza, con i suoi ondeggiamenti emotivi, impone al legislatore è senz'altro il meglio: altra deve essere l'ottica che ci deve ispirare.

Oggi, in un'epoca in cui le diverse società dialogano e sempre più sono intersecantesi, in un'epoca in cui la maggior parte delle società compresa la nostra, si avviano a diventare multietniche, sembrerebbe o potrebbe sembrare che i diritti umani che ho ricordato, i valori che ne sono il supporto e li legittimano, debbano diventare relativi. Un relativismo culturale onnipervasivo investirebbe così tutti i diritti, tutti i conseguenti doveri tutti i valori.

Indubbiamente, contro l'intolleranza, che nei secoli ha prodotto i misfatti che tutti ricordiamo, contro l'arroganza dell'etnocentrismo, l'atteggiamento relativistico ha avuto un indubbio merito: si pensi, per tutti, al periodo nazifascista con l'inaccettabile carico di sopraffazione e di violenza da esso inflitto, rivendicando un quadro di valori gerarchizzanti, rivendicando una cultura della sopraffazione e il concetto elitario, secondo il quale alcuni sarebbero inevitabilmente destinati a comandare su altri indiscutibilmente considerati inferiori, geneticamente o culturalmente, e così via.

Ma, l'assunzione assolutistica del relativismo – non è un giuoco di parole – produce danni maggiori dei vantaggi che si presume esso garantirebbe meccanicamente. I diritti di cui ho parlato, il diritto di ciascuno alla vita, il diritto a essere riconosciuto come persona, il diritto quindi a non essere oggetto di eliminazione sociale (l'ergastolo di fatto è un omicidio protratto nel tempo, perchè comporta costitutivamente l'eliminazione sociale, la segregazione perpetua, una catena che si protrae nel tempo sino

alla eliminazione fisica del condannato; vi sono espressioni in altre lingue che testimoniano linguisticamente la perpetuità della catena che a volte fisicamente, in ogni caso idealmente e istituzionalmente, si accompagna alla pena dell'ergastolo), il diritto alla progettualità, il diritto alla speranza devono essere riaffermati come valori assoluti, anzi, devono costituire, a mio avviso, un minimo comune etico che tutte le società, tutte le culture devono condividere se vogliono coesistere armonicamente, se vogliamo veramente sviluppare una società in cui ciascuna cultura dialoga con l'altra, ciascun portatore di diritti riconosca nell'altro non il nemico, non l'avversario, non un inferiore, ma un altro uomo portatore a lui simile di uguali diritti.

Questo è l'orizzonte etico nel quale ci dobbiamo porre; è un orizzonte etico-politico. Spero che il Governo intraprenda una serie di iniziative presso altri Stati perchè siano eliminate sia la pena di morte, quando ancora sopravvive, sia la pena dell'ergastolo, che è un'altra forma di infliggere morte: morte sociale, essendo l'individuo costitutivamente essere sociale, come tutta una tradizione di pensiero – il riferimento ad Aristotele diventa persino ovvio – dimostra ampiamente.

Sono consapevole che, oltre che votare per questo disegno di legge, auspicare che il Governo intraprenda iniziative adeguate a questa specifica tematica presso altri Stati possa apparire a prima vista forse rigoroso concettualmente, ma ingenuo e utopistico: in epoca di furbizia e di arroganza, qual è prevalentemente la nostra, il giudizio di ingenuità e di utopia può costituire insulto. Vi è una nuova mappa dell'oscenità, una nuova mappa anche terminologica delle oscenità, come ci ricordava Roland Barthes; credo però che solo dall'unione di rigore, di voluta apparente ingenuità – la lezione dell'idiota, *stultus fiat ut sit sapiens*, ci è stata ricordato – e di tensione utopica si è sviluppato l'umano incivilmente.

È con questo convincimento che, oltre che votare, mi permetto di invitare caldamente tutti i colleghi a dare con il loro consenso un contributo all'affermazione di un principio di altissima civiltà giuridica e una testimonianza dell'irrinunciabilità della prospettiva etica nell'umano operare. Vi ringrazio. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Progressisti e Partito Popolare Italiano. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Follieri. Ne ha facoltà

FOLLIERI. Onorevole Presidente, onorevoli Ministro e Sottosegretario, colleghi carissimi, esprimerò voto favorevole al disegno di legge n. 211 volto ad abolire la pena dell'ergastolo e, con me, voterà l'intero Gruppo del Partito Popolare Italiano. Tale decisione è in linea con la nostra storia, con la nostra tradizione, con la concezione cristiana che noi abbiamo dell'uomo. Egli non può essere ritenuto una bestia, come è stato detto in quest'Aula oggi pomeriggio, anche se commette delitti efferati; anzi, quanto più efferata è stata la sua condotta, tanto più lo Stato deve

farsi carico di porre in essere quell'opera di risocializzazione che consenta un recupero a quei valori violati dalla persona ritenuta responsabile.

Potremmo dire che questo disegno di legge rappresenta l'epilogo di un lungo e tormentato processo di maturazione che prese le mosse già nel 1947, nell'ambito dell'Assemblea costituente quando ebbero a fronteggiarsi due posizioni contrastanti: l'una addirittura favorevole alla pena di morte, l'altra invece contraria non solo alla pena capitale ma anche alla pena perpetua. Alla fine, prevalse l'opinione di espungere dal nostro ordinamento giuridico la pena di morte e residuò quella all'ergastolo, che comunque fu posta al centro di una serie di dibattiti, specie dopo l'entrata in vigore della nostra Carta fondamentale, il 1° gennaio 1948, ove furono fissati quelli che il relatore Senese ha definito i connotati costituzionali della pena.

È l'articolo 27 il parametro che venne indicato da coloro i quali sostennero che l'ergastolo è illegittimo dal punto di vista costituzionale; recita l'articolo 27 al terzo comma: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Spogliare, per sempre, una persona, sia pure responsabile di fatti gravissimi, della sua libertà individuale, credo, voglia significare qualcosa che contrasta con le enunciazioni contenute nel terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione di cui vi ho dato teste lettura. È su questi parametri di rango superiore che si incentrò tutta la discussione.

L'istituto dell'ergastolo ricevette il suo primo colpo nel 1962 quando il legislatore ordinario ritenne che la liberazione condizionale potesse essere invocata anche da coloro che erano stati condannati alla pena perpetua, qualora avessero scontato 28 anni di reclusione e avessero dato segni di ravvedimento. Il legislatore del 1962 intervenne sull'articolo 176 del codice penale, rivisto poi dalla legge Gozzini del 1986 che ha abbassato il tetto dei 28 anni restringendolo a 26. Questo intervento del legislatore credo che abbia condizionato, colleghi illustrissimi, la Corte costituzionale. Le sue decisioni che hanno ritenuto legittima la pena dell'ergastolo sono enumerate e indicate nella relazione del senatore Senese, al quale vanno tutti i miei complimenti e le mie felicitazioni per l'impegno che ha profuso. Il suo scritto ha un notevole contenuto ideologico che sottoscrivo in pieno.

Dicevo delle decisioni della Corte costituzionale che intanto ha rigettato tutte le istanze che venivano dai giudici ordinari ritenendo legittimo l'istituto, in quanto si è «rifugiato» in quella disposizione, modificata nel 1962 dal legislatore ordinario, e cioè l'articolo 176 del codice penale. In definitiva, la Corte costituzionale ha stabilito che non può più ritenersi perpetua la pena inflitta ad un condannato all'ergastolo, in quanto vi è la possibilità, una volta scontati 28 anni prima e, dal 1986, i 26 anni di poter riacquistare la libertà. In caso contrario, non so se la Corte costituzionale sarebbe pervenuta ad identiche conclusioni: forse il giudice delle leggi sarebbe pervenuto a conclusioni opposte e noi oggi non saremmo qui a discutere dell'abolizione della pena dell'ergastolo.

Ed è opportuno anche ricordare a questa Assemblea che già nel corso della V legislatura (lo ricordava il senatore Lombardi Satriani, che è intervenuto prima di me) questo Senato, nel contesto di un esame diretto a modificare il libro I del codice penale, nonchè gli articoli 576 e 577 dello stesso codice, ebbe a votare una disposizione che aboliva la pena di cui stiamo trattando. Purtroppo, la Camera dei deputati non potette approfondire il tema, in quanto vi fu lo scioglimento delle Camere nella primavera del 1972, ma all'inizio della successiva legislatura, la VI, venne ripresentato il disegno di legge abrogativo della pena perpetua non soltanto per iniziativa parlamentare, ma anche per iniziativa governativa: vi fu l'approvazione da parte di quest'Aula di un testo, ma purtroppo la Camera dei deputati, per la seconda volta, non riuscì a fare altrettanto. Nel 1989, comunque, l'altro ramo del Parlamento votò un documento con il quale impegnava il Governo «a presentare disegni di legge per l'abrogazione della pena di morte (con riferimento alla previsione del codice penale militare di guerra) e dell'ergastolo». In tale mozione si sottolinea che l'ergastolo è tra le pene che contrastano con i principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, secondo cui «nessun individuo può essere sottoposto a punizioni crudeli, disumane o degradanti» e che esso si colloca tra quelle pene che ripugnano alla coscienza democratica.

BERTONI. Allora gli americani dovrebbero ritirare una Dichiarazione che anche loro hanno approvato.

FOLLIERI. Senatore Bertoni, io sto leggendo un passo della mozione che è stata votata nel 1989 dalla Camera dei deputati...

BERTONI. Che ha male interpretato la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

FOLLIERI. Se si vuole mettere in dubbio anche una realtà documentale è un altro paio di maniche. (*Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano e dei senatori Cò e Barbieri*).

Esso si colloca, dicevo, tra quelle pene che «ripugnano alla coscienza democratica e al senso di umanità di ogni persona e comunque non costituiscono neppure un ragionevole deterrente al crimine, essendo invece una esemplare manifestazione di brutalità di Stato».

Mi sembra che con questa mozione, che non ebbe un seguito perchè dopo il 1989 il Parlamento venne investito dalla bufera legata a «Tangentopoli» e a «Mani pulite», la Camera dei deputati abbia dato una precisa indicazione che è stata raccolta da questo ramo del Parlamento.

Esprimo gratitudine alla senatrice Salvato che è prima firmataria del disegno di legge in questione ed oggi stiamo per dire finalmente una parola decisiva

BERTONI. Non è detto che vi riesca.

PRESIDENTE. Senatore Follieri, proceda per favore.

FOLLIERI. Io accetto...

BERTONI. Non è sicuro, una volta ogni tanto non è scontato.

FOLLIERI. Senatore Bertoni, secondo me questa volta si sbaglia.

BERTONI. Per l'amor di Dio, vorrei sbagliarmi.

FOLLIERI. Questa volta si sbaglia, perchè credo vi sia una solida maggioranza che sostiene questo disegno di legge.

BERTONI. Lo vedremo al voto.

BUCCIERO. Adesso, in questo momento.

ROBOL. Facciamo salotto, Presidente.

PRESIDENTE. Allora, via, conversate tra di voi. Quando avete finito ci avvertite.

Prosegua, senatore Follieri.

FOLLIERI. Dicevo della mozione votata dalla Camera dei deputati che è stata raccolta dalla senatrice Salvato; oggi ci apprestiamo a dire la parola decisiva in ordine a questo tema così importante che, giustamente, qualcuno ha definito di civiltà giuridica.

A me dispiace, onorevoli colleghi, che si siano espresse in modo contrario a questo provvedimento normativo alcune forze che, da qualche tempo, sventolano la bandiera del garantismo, perchè il provvedimento volto ad abolire l'ergastolo credo rientri in questa strategia e non potrebbe essere diversamente. Quando si dice che l'ergastolo è una manifestazione di brutalità, un momento di oppressione insensata dei diritti individuali, in questo momento si vogliono operare delle rivendicazioni che richiamano il cosiddetto garantismo.

Per cui sono fiducioso che questa volta, dopo i primi due tentativi che non sono andati a buon fine per le ragioni che vi ho detto, il Senato della Repubblica assumerà una linea favorevole all'impostazione del disegno di legge n. 211 che incontra, per ciò che ho avuto modo di constatare, la solidarietà - vorrei ribadire questo concetto, anche se potrà per la seconda volta arrecare dispiacere al senatore Bertoni - di larghi strati appartenenti non soltanto alla maggioranza, ma spero anche a qualcuno che si ritrova nell'opposizione e che però crede in certi valori, quali il garantismo ed il rispetto della persona umana. (*Commenti del senatore Pera*).

Da ultimo vorrei ricordare che nel 1993 è stato istituito un tribunale penale internazionale, competente a conoscere e a sanzionare i crimini contro l'umanità commessi entro i territori della ex Jugoslavia e a preve-

dere per i reati più gravi, quale l'omicidio pluriaggravato, la pena massima di 30 anni. Noi abbiamo aderito a questa soluzione e quindi sarebbe veramente un controsenso creare delle disparità. Infatti se il tribunale internazionale – del quale anche l'Italia fa parte – per un crimine commesso nella ex Jugoslavia non può applicare una pena superiore ai 30 anni, invece il giudice italiano nel giudicare un identico fatto può applicare la pena dell'ergastolo. Questa è un'altra incongruenza sul piano sistematico, che indubbiamente deve essere eliminata.

Pertanto, ribadisco il voto favorevole mio personale ed anche del Gruppo del Partito Popolare Italiano al disegno di legge n. 211 al nostro esame. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Rifondazione Comunista-Progressisti e Democratici di Sinistra-L'Ulivo. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasperini. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione che ci coinvolge come giuristi e come uomini di Stato provoca in me, cattolico e tomista, una profonda lacerazione interna.

È stato detto che l'ergastolo è il «parto» della concezione retributiva e intimidativa della pena. Quando parlava il collega Calvi, sia come senatore che come avvocato penalista, la mia mente correva alla definizione del giurista data da un antico pensatore, anch'esso cattolico (il senatore Calvi più che da uomo di Stato ha parlato da giurista e per questo l'ho apprezzato), come una persona che, al lume di una antica lucerna e con una vecchia zimarra sulle spalle, sfoglia un antico testo alla ricerca di un principio; ma nel contempo un altro giurista, sempre al lume di una antica lucerna e con una vecchia zimarra sulle spalle, sfoglia un antico testo alla ricerca del principio contrario e lo trova.

Il senatore Calvi ha menzionato nella sua ricerca il fatto che nell'antichità l'ergastolo era sinonimo di luogo di custodia del reo e che solo nel medioevo, nelle fonti canoniche che comminavano la segregazione e l'ozio forzato a vita agli ecclesiastici che si fossero macchiati di gravi delitti, il vocabolo «ergastolo» divenne sinonimo di reclusione perpetua.

Tuttavia, la conclusione tratta dal senatore Calvi è diversa dalla conclusione che io come altro giurista alla ricerca del principio contrario, vado trovando, perchè la legislazione ecclesiastica bandiva le pene cruente, ma risulta chiara dai testi ecclesiastici la funzione di emenda propria di tale pena perpetua, in quanto il reo avrebbe potuto all'uopo fare adeguata penitenza delle proprie colpe vita natural durante e guadagnarsi l'eterna beatitudine.

Ora, non è vero che secondo le fonti ecclesiastiche – e dobbiamo riconoscere, per chi è credente, che la chiesa è maestra dell'etico e maestra della morale, quindi maestra del diritto e della verità – vi sia il ripudio della pena perpetua. Ma noi, vedete, dobbiamo confrontarci con la Costituzione vigente e giustamente il senatore Follieri, leggendo il testo dell'articolo 27, accentuava il duplice paradigma, cioè il trattamento umano cui

deve essere sottoposta anche la persona in vincoli e la tendenza alla rieducazione della pena.

Il problema che ci occupa non è semplice. Qualcuno diceva, se ho ben capito, che l'odierna discussione è ultronea. Io direi di no, signor Presidente; è importante, è altissima, è elevata, c'è una tensione morale, un impegno politico e un impegno giuridico in questa discussione che raramente abbiamo riscontrato in altre discussioni parlamentari.

È una *vexata quaestio*. Come allievo di Bettiol e come avvocato penalista abituato a difendere il mio simile avanti ai giudici della Repubblica, mi sento portato a dire: è giusto togliere l'ultimo crepuscolo della vita all'uomo condannato per gravi delitti, o non è giusto l'appello oggi presentato con le sue alate parole dall'onorevole senatore Fassone, che mi ha commosso? Siamo in linea con la Costituzione quando condanniamo alla morte civile e cioè ad una sanzione che, dice il Beccaria nel «Dei delitti e delle pene», è peggiore della morte stessa, perchè toglie la libertà ad un cittadino, all'uomo che naturalmente è libero perchè è portato a socializzare e ha il vento dentro di sé della libertà? È giusto togliere vita naturale durante la libertà, o questo è peggio della morte, che in un attimo conclude l'esperienza terrena?

Dicevo, sono lacerato internamente e sento la tensione morale della collega Salvato quando propone questo disegno di legge.

Essendo il cultore modestissimo della musica, allorchè parlo di musica, signor Presidente, ricorro a Johann Sebastian Bach per capire quali sono ancora i canoni che reggono l'impianto musicale anche moderno. Sfogliando l'antico testo, rileggevo le funzioni che dovrebbe avere la pena - l'ho fatto per me, non per voi che mi siete maestri di vita e di diritto - che, riassumendo, sono: la funzione rieducativa, la funzione dissuasiva, la funzione preventiva e la funzione di difesa sociale. Sono funzioni tutte della stessa dignità, oppure qualcuna prevale sull'altra? Perchè se prevale la funzione rieducativa, io do ragione al senatore Senese, *nulla quaestio*; perchè se noi dobbiamo dire che la pena tende alla rieducazione del condannato, evidentemente, lasciandolo in carcere tutta la vita e uscendo egli solo perchè morto, questa funzione rieducativa non ha più senso. Ma se l'antico tomista, perchè anche oggi è stato richiamato San Tommaso, che apprezzo come studioso anche se sono un indegno cattolico...

BERTONI. Forse è superato!

GASPERINI. Forse è superato, ma la verità non è mai superata, caro Bertoni. La verità è come la giustizia, è eterna nel tempo. (*Applausi dei senatori Bedin e Robol*).

BEDIN. Bravo Gasperini!

GASPERINI. Ogni tanto mi permetto di ribattere al collega Bertoni, perchè è come il contrabasso che a volte interrompe la funzione dell'or-

chestra o del solista. Quindi anche questa volta faccio da violino! (*Applausi dei senatori Bedin e Robol e dal Gruppo Alleanza Nazionale. Commenti del senatore Bertoni*).

Sono veramente travagliato. Non so se sia più giusta questa o quella tesi. Io propongo le mie perplessità affinché l'Assemblea possa apprezzarle.

Il problema è questo: può coesistere la pena perpetua, con le sue funzioni, con la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo? Questo è il tema. È possibile concepire la pena perpetua con l'impianto costituzionale vigente e con quell'impulso a salvaguardare i diritti fondamentali dell'uomo?

Noi legislatori siamo intervenuti a modificare per un verso l'asprezza della pena perpetua e sempre ricordo a me stesso che essa non si applica ai minori, che si consente per legge la liberazione anticipata e la liberazione condizionata, che si consentono i permessi, che è obbligo del giudice dell'udienza preliminare, qualora si adotti il rito abbreviato, sostituire la pena dell'ergastolo con la pena dei 30 anni.

Allora, la discussione non si ha più per il fatto concreto, perchè giustamente osservava il relatore, senatore Senese, sono solo tre gli ergastolani ancora rinchiusi con pena perpetua. Non importa che siano tre gli ergastolani; anche se fosse un solo ergastolano la questione meriterebbe un dibattito profondo.

Ma il problema che ora mi attanaglia è il seguente: se io personalmente sono favorevole e dico sì, con il mio voto, allo splendido disegno di legge proposto dalla senatrice Salvato, interpreto con la mia funzione di parlamentare la volontà dei cittadini italiani che io rappresento nella totalità? (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale. Commenti del senatore Bertoni*).

TURINI. Questo è il punto!

BERTONI. Ma è una domanda?

GASPERINI. Non è una domanda, neppure retorica, amico Bertoni.

A questo punto vi è una lacerazione completa, perchè di fronte a me ho una risposta. Sì, è di 16 o 17 anni fa, con il referendum del 1981, ma sappiamo che per legge dopo 5 anni si può ridiscutere la questione. Comunque ho già un'indicazione.

Ha il giurista e uomo di Stato la facoltà, il potere, il diritto e forse l'arroganza di ritenersi interprete di questa volontà popolare?

Ho sentito qualche giorno fa suonare un giovane pianista che interpretava molto bene tecnicamente brani di Fryderyk Chopin. Un critico ha detto che andava tutto bene, però Chopin non c'era in quella sonata.

C'è, nella nostra discussione, la coscienza di essere nel giusto nell'interpretare quello che il cittadino vuole, soprattutto in un momento storico caratterizzato da una crisi fondamentale della giustizia? Possiamo noi arrogarci il diritto, con un colpo di penna, di cancellare tutte le funzioni che

i giuristi di antico tempo e la stessa Chiesa ha dato alla pena perpetua? Possiamo noi con un colpo di penna dimenticare il momento storico in cui viviamo? (*Commenti del senatore Bertoni*).

Io, signor Presidente, questa mattina ho sollevato una questione pregiudiziale (mi auguro che il senatore Bertoni non continui nella sua sonata da contrabasso, perchè altrimenti devo interrompere la mia sonata di violino, *absit injuria verbo*). Ho chiesto che fosse sospesa la discussione per rimettere ancora al popolo sovrano, a norma dell'articolo 1 della vigente Costituzione, la questione se intende o meno abolire la pena perpetua. Mi è stato risposto di no; noi oggi dobbiamo decidere. È con questo cruccio...

BOSI. Anche Ponzio Pilato faceva così.

GASPERINI. Forse faceva così anche Ponzio Pilato. Forse personalmente sarei d'accordo con l'abolizione della pena dell'ergastolo, perchè non si può uccidere da parte di un qualunque giudice la speranza di un uomo, ma qui non si uccide la speranza, perchè nel giudizio vi è sempre la valutazione del disvalore dell'azione compiuta e allora il giudice può nell'ambito del giudizio, dare il massimo disvalore ad una azione che merita un giudizio di massimo disvalore, come quella di chi uccide, strangola un bambino e poi lo distrugge nell'acido solforico: io ti giudico indegno di qualunque soluzione che non sia la pena perpetua, a meno che – e la legge lo consente – negli anni che passerai in carcere, nel tuo foro interno, nella tua interna coscienza non vi sia quell'emenda e quella volontà di riscatto dimostrabile dagli atti successivi. Penso che questo ragionamento legittimo sia da pretendere dal giurista e dall'uomo di Stato. La società ci dice: voi dovete giudicare con la vostra sentenza e dare l'insegnamento; la tua azione non merita attenuanti, la tua azione è il massimo di disvalore, perchè compiuta con il disprezzo dei diritti fondamentali degli altri, perchè hai ucciso delle vite, perchè hai tolto la vita a qualcuno, io non ti posso perdonare, ma il tempo – secondo la legge – ti darà questa possibilità.

Signor Presidente, la questione è lacerante e io la rimetto alla coscienza degli appartenenti al mio Gruppo, la Lega Nord-Per la Padania indipendente. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Alleanza Nazionale e dei senatori Bertoni e Marini*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Salvato. Ne ha facoltà

SALVATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la passione con cui si sta svolgendo questo dibattito, le parole approfondite, anche le inquietudini che stanno venendo avanti in tanti interventi, mi dicono non soltanto della giustezza della proposta che abbiamo discusso in Commissione e che ora è all'esame dell'Aula, ma mi dicono soprattutto che in questo momento stiamo – lo dico anche in modo sommesso – tentando di ragionare non di cose di tipo astratto, utopico e lontano da venire, da ascrivere chissà a quale tempo migliore, ma stiamo ragionando, e lo

stiamo facendo insieme, pur nelle nostre differenze, dell'idea che ognuno di noi ha e che abbiamo come forze politiche, dei rapporti tra le persone, delle relazioni umane, della natura stessa dello Stato e della funzione del diritto. Certo, ne stiamo ragionando con inquietudine, mi auguro soprattutto che ne ragioniamo con accenti di verità, con quella onestà intellettuale che deve sempre caratterizzare le nostre azioni e i nostri comportamenti. Nel fare questo, vorrei dire a quei colleghi che, forse con qualche superficialità, hanno ragionato di perdita di tempo, che non solo a me sembra che non stiamo perdendo tempo, ma che stiamo svolgendo una funzione politica molto alta, se la politica è innanzi tutto valori e idee, quanto aspre e differenti esse possano essere, se la politica è soprattutto quell'ambizione forte che io avverto dentro di me di cambiare innanzi tutto la società, il mondo, le relazioni interpersonali, di tentare di costruire nell'agire umano una misura etica che deve aiutarci nella quotidianità.

Da ultimo, il collega Gasperini, con un intervento che ho apprezzato, ha posto secondo me in modo vero la questione cruciale che è davanti a noi. La sua domanda, che può e deve farci riflettere, pone riassuntivamente il senso stesso di questa nostra discussione: può coesistere la pena perpetua con i diritti fondamentali che sono alla base della nostra comunità e della nostra Costituzione?

Su questo il senatore Gasperini si è interrogato, a mio avviso trovando forse dentro di sé una risposta che è la risposta giusta; ma rispetto anche le inquietudini e soprattutto la necessità di muoversi guardando alla sua forza politica e al suoi referenti sociali. A questa domanda da tempo mi sono data una risposta che voglio qui affermare ad alta voce e che in una certa misura è analoga, anche se con motivazioni che possono essere diverse da quella data innanzi tutto dal relatore (con una relazione che ho molto apprezzato) e da tanti altri colleghi. La mia risposta, la risposta della mia parte politica, la risposta innanzi tutto di quelle forze democratiche che come i colleghi hanno ricordato qui in Aula non da qualche anno, ma fin dalla Costituente e nei decenni si sono interrogate sulla pena dell'ergastolo, è che questa pena è in profonda, radicale contraddizione con i principi democratici del nostro ordinamento. È vero che la Corte costituzionale nel momento in cui ha dovuto esprimersi ha dichiarato la costituzionalità di questa pena, ma lo ha fatto con un ragionamento che ne affermava la costituzionalità soltanto perchè essa può essere cancellata nei fatti abrogata nei fatti, uno strano *escamotage*, voglio dirlo, non degno della Corte costituzionale, evidentemente espressione di una difficoltà; ma questo è stato detto e questo deve farci riflettere.

Perchè sono così convinta di questa radicale contraddizione con i principi democratici del nostro ordinamento? Perchè, come è già stato ricordato, la pena dell'ergastolo è una pena di morte civile. Ragionando su di essa dobbiamo ragionare così come ragioniamo sulla pena di morte. La differenza è che non viene erogata una volta sola, ma che viene data con quel «fine pena mai», per sempre, nella quotidianità ancorando e fissando un essere umano, un individuo, all'atto criminale che ha compiuto, al gesto che ha fatto, togliendogli tempo e speranza. La perpetuità della pena,

«fine pena mai», cambia radicalmente la condizione esistenziale del detenuto, il suo rapporto con se stesso e con gli altri, diventa non solo privazione di libertà, ma privazione di vita, perchè nel momento in cui c'è una privazione di futuro, un'impossibilità di pensare e di sperare, ci troviamo di fronte alla negazione di una dimensione fondamentale della vita umana, la libertà, che qui viene negata per sempre, negata per la vita.

Io credo che se di arroganza dobbiamo ragionare, collega Gasperini, non si tratta dell'arroganza di un Parlamento che liberamente discute, decide, si appassiona, si divide sull'abolizione dell'ergastolo; augurandomi che alla fine a questo risultato si giunga. Non è questa arroganza. La rappresentanza non è rappresentazione, diversamente noi tutti cadiamo in un'idea della politica molto angusta e molto corporativa, in cui ognuno di noi è qui per portare avanti, appunto, una rappresentazione degli interessi corporativi presenti nella società e nel paese, di quella vita quotidiana che molto spesso è fatta di lotta degli uni contro gli altri e che non è mai mediazione, non è mai stimolo ad andare avanti e a crescere. Una politica siffatta a mio avviso non è degna di essere agita, perchè cancella da se stessa la dimensione della necessità del cambiamento e la possibilità di costruzione di altri sensi comuni; quella che una volta si sarebbe chiamata funzione educativa, funzione pedagogica, soprattutto quella possibilità e quel diritto-dovere di decidere. Certo, i cittadini ci controllano e debbono farlo ma un Parlamento non può, non deve rinunciare ad esprimere, su valori fondamentali, su questioni che attengono alla libertà e alla giustizia, il proprio pensiero raffigurando l'esistente ma soprattutto ambiendo a modificarlo.

Il collega Follieri ci ha ricordato, nel ripercorrere il dibattito degli anni passati, non soltanto quanto avvenne nella V legislatura, ma anche quanto avvenuto nel corso della VI legislatura, che mi ha piacevolmente sorpreso e che mi era sfuggito, e cioè la presentazione da parte di un Governo di un disegno di legge: su questo dovremmo riflettere, tentare di capire, quando ragioniamo su quella così vituperata prima Repubblica, quante luci c'erano in essa e quante responsabilità gli uomini e le donne di allora sapevano assumersi (*Applausi dei senatori Zilio e Robol*). Anche allora sicuramente facevano azioni, come quella di presentare un disegno di abolizione dell'ergastolo, contro corrente e contro i sensi comuni radicati nel paese, in un momento che, come è stato qui ricordato, non era certamente semplice, in cui si ravvisava una giustizia disuguale nei confronti dei cittadini che veniva vissuta, soprattutto dalle masse popolari, con molta inquietudine in quanto vista come giustizia di classe. Eppure quel Governo, non il coraggio, ma quella responsabilità seppe assumersi.

Molto diverso è quanto sta avvenendo oggi, e lo dico con amarezza, con inquietudine, con una profonda disillusione e disincanto rispetto al Governo dell'Ulivo, alle dichiarazioni di queste ultime ore che parlano di inopportunità di discutere di ergastolo perchè non è una questione urgente. No, le questioni che riguardano i diritti e le libertà sono quelle prioritarie, le reali urgenze dalle quali dobbiamo partire. (*Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti, Democratici di Sinistra-L'Ulivo e*

Partito Popolare Italiano e del senatore Gasperini) Possiamo dare risposte ed avere idee diverse, ma non possiamo trincerarci dietro l'alibi della non urgenza.

Tornando alla mia risposta così certa (vi assicuro che nella mia cultura la certezza è qualcosa da cui cerco di tenermi lontana in quanto preferisco maggiormente la pratica del dubbio), penso che se di arroganza dobbiamo parlare è quella di uno Stato che pretende di rendere le vite immutabili, di consegnarle per sempre ad una fissità che non concede speranza: morte civile. Se è questo credo che dobbiamo trarne un giudizio che è nel senso dell'incompatibilità con il paradigma stesso dello Stato di diritto.

Ma ancor più vorrei ragionare sullo Stato. La comunità civile ha la sua base in un patto sociale, di questo stiamo discutendo e dovremmo farlo anche nello scrivere le riforme costituzionali; se qualcosa si è incrinato dal 1948 ad oggi le ragioni vanno ricercate all'interno, sono quelle dell'inquietudine quotidiana che hanno messo in discussione il patto sociale. All'interno di questo ci sono più componenti ed una fondamentale è il controllo sociale: lo Stato trae legittimazione dal controllo sociale ma lo Stato, a mio avviso, proprio perchè per me è centrale l'idea di persona, sono centrali i soggetti, non può mai privare della vita o della libertà per tutta la vita. Mi sembra di ravvisare una strana contraddizione anche nelle parole che ho ascoltato stasera di alcuni amici e colleghi che si battono contro la pena di morte e che, invece, sulla questione dell'abolizione dell'ergastolo sono più preoccupati da contingenze, da territori, da possibili e prossimi appuntamenti elettorali e non svolgono gli stessi ragionamenti alti che vengono fatti quando si parla di pena di morte. Ritengo che lo Stato non possa sopprimere la libertà di un uomo: quando decidiamo di fondare una comunità mettiamo a disposizione ognuno la nostra volontà di essere assieme, ma c'è qualcosa che è intangibile, che non è disponibile: la vita umana e la libertà. Lo Stato può soltanto limitare la libertà, ma non abolirla del tutto: l'ergastolo è l'abolizione, per sempre cancellazione di libertà. Si tratta di ragioni certamente filosofiche e politiche forse prima ancora che giuridiche, ma anche se ci soffermiamo sulle ragioni giuridiche, credo che abbiamo moltissimi motivi per giungere all'abolizione dell'ergastolo. Dal punto di vista giuridico, infatti, non trovo una coerenza sistematica rispetto alle esigenze che penso tutti noi abbiamo, quelle esigenze di risposte efficaci ad un problema di sicurezza dei cittadini, un problema che deve vederci molto attenti e su cui dobbiamo impegnarci in modo diverso, un problema che riguarda – lasciatemelo dire in modo sommario e rozzo – la possibilità di celebrare i processi rapidamente, di assicurare rapidamente alla giustizia chi si presume abbia commesso dei delitti, di dare ai cittadini la certezza della pena. Sono queste le vere ragioni dell'ansia e dell'inquietudine dei cittadini, non altre.

Non è l'ergastolo che dà risposte a tutto ciò, anzi – e vorrei dirlo al Ministro – il fatto che ci sia ancora l'ergastolo a mio avviso è anche fonte di tutta quella confusione, di quella asistematicità di quella ingovernabi-

lità del sistema di norme incriminatrici. E vorrei anche dire a quanti, forse con troppa superficialità, si vantano di essere dei garantisti, vorrei dire ai garantisti dell'ultima ora che, se realmente vogliamo affrontare, così come abbiamo scritto in sede di Commissione bicamerale nella parte inerente alla giustizia, la previsione del diritto penale minimo e della riserva di codice, se non liberiamo la nostra legislazione da questa pesantezza dovuta alla presenza dell'ergastolo, non riusciremo a mettere mano in modo serio a questa riforma che in tanti attendiamo, non riusciremo in modo serio a discutere e a lavorare affinché nel nostro paese finalmente venga avanti un'idea di Stato di diritto e affinché siano assicurate le garanzie per tutti. Avremo certamente tante occasioni per discutere del diritto penale minimo, ma dobbiamo dirci con grande franchezza e con grande onestà intellettuale che ogni volta che faremo questo lo faremo parlando d'altro, di questioni che sappiamo di non voler realmente affrontare.

Gli argomenti contrari che sono stati posti anche qui stasera rispetto all'abolizione dell'ergastolo, tralasciando le motivazioni di quelli che ritengono che possa esistere una giustizia sostanziale che non solo preveda il carcere a vita ma giustifichi anche la pena di morte, sono argomenti confutabili. Certo, non mi nascondo le difficoltà rispetto ad un sentire comune, ma sono confutabili. Basta guardare ai paesi in cui vige ancora la pena di morte; non mi riferisco soltanto agli Stati Uniti, ma anche ad altri paesi. Il fatto stesso che vi siano paesi come la Cina dove le esecuzioni capitali avvengono nel modo che sappiamo, con una sommarietà di processi, con l'impossibilità del rispetto dei diritti e delle garanzie, non solo deve vederci allarmati, ma deve dirci la necessità di lavorare con più coerenza e determinazione. In questi paesi (la Cina, gli Stati Uniti e gli altri dove esiste la pena di morte) purtroppo non abbiamo una diminuzione dell'allarme sociale perchè le tante ragioni che danno luogo ai tanti comportamenti che tale allarme producono restano tutte in piedi, non sono neanche affrontate. Se vogliamo realmente ragionare e porre le premesse per una prevenzione seria, quest'ultima forse dobbiamo volerla trovare più che sul terreno del diritto penale, che appunto deve diventare diritto penale minimo, su altri terreni, quali quelli della quotidianità dei diritti non soltanto conclamati ma soprattutto agiti, della cultura e dei valori.

Non mi nascondo la difficoltà quando ormai, alle soglie del 2000, la dimensione della vita delle persone diventa così scissa, così frammentaria, così intrisa di solitudine, di egoismi, di corporativismi, di tutti quei motivi che sono poi alla base dei disvalori che sono dentro i tanti crimini. Forse su questo dovremmo ragionare di più e meglio per poter fare la nostra parte fino in fondo.

Voglio anche brevemente ragionare sull'altro argomento, che forse ascolteremo nel prosieguo del nostro dibattito, che viene portato da amici, colleghi e compagni i quali affermano che in fondo c'è solo un valore simbolico in questa pena: l'ergastolo non c'è più e quindi occorre stare ai fatti poichè in questo momento non c'è un'opportunità politica e pertanto si può rimandare e non attuare questa riforma. Ragioniamo allora sui dati. Il sottosegretario Ayala, quando ormai diversi mesi fa abbiamo

iniziato la discussione in Commissione giustizia, ci aveva fornito delle cifre, che in parte sono già state ricordate. A me colpì allora un dato particolare che non è stato ricordato: il numero dei condannati all'ergastolo ammessi alla liberazione condizionale nel decennio 1986-1996 era stato solo di 27 persone. Oggi siamo a 875 ergastolani, 165 in più con un incremento del 23 per cento e, mentre i tassi di carcerizzazione restano sostanzialmente stabili, non sappiamo nel frattempo quanti hanno ottenuto la liberazione condizionale; è certo però che almeno 16 sarebbero nei termini per usufruirne e ciononostante restano in carcere. Credo allora che i principi non si possono misurare «a peso»; è stato qui detto e io sono d'accordo che se anche un solo ergastolano fosse il destinatario di questa legge, anche se a questo solo ergastolano potessimo alla fine dire «tu puoi conoscere la data di scadenza della tua pena» avremmo fatto qualcosa di più importante.

Io so che molti tentano di dire che l'ergastolo è virtuale; ci ha provato anche Bruno Vespa l'altra sera. Tra i vari detenuti che incontro ogni qual volta mi reco nelle carceri ho incontrato diversi ergastolani; in particolare uno di questi mi ha recentemente scritto e mi ha detto che lui non è rimasto molto convinto delle parole di Bruno Vespa sull'ergastolo virtuale, perchè sta lì dentro da ben più di trent'anni.

Quindi credo che dobbiamo veramente guardare alla realtà ma lo dobbiamo fare sapendo che la legge così come è stata scritta non è affatto scardinante, essendo espressione di ciò che già oggi accade. Io ho espresso il mio consenso in merito ad essa, anche se ho delle riserve ed ho presentato degli emendamenti; in questo momento mi interessa di più la battaglia di principio.

La legge così come è stata scritta ha tentato di dare risposta alle preoccupazioni dei colleghi. Gli istituti della cosiddetta legge Gozzini saranno applicati in larga misura, così come possono essere applicati oggi e l'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario rimarrà ancora in vigore e voi sapete che tale norma prelude ai colpevoli di gravi reati l'accesso a tali istituti.

Io credo che l'allarme sociale non ha alcuna ragione di essere alimentato se non lo si vuole alimentare ad arte, nè meritano risposta le argomentazioni che sono state usate ieri polemicamente fuori da quest'Aula da qualche esponente dell'opposizione, secondo il quale l'abolizione dell'ergastolo è finalizzata alla liberazione di alcuni condannati per fatti di terrorismo. I colleghi sanno che su questo argomento c'è un'apposita iniziativa legislativa in discussione alla Camera dei deputati che non c'entra nulla con questa legge. Tra l'altro, basterebbe una sola testimonianza: io più volte ho avuto l'onore di firmare, insieme ad altri colleghi, leggi di abolizione dell'ergastolo; inoltre questa mia proposta è la riproposizione di un'iniziativa legislativa dei Gruppi parlamentari del Partito comunista italiano che risale proprio ai tempi in cui in quel partito soltanto il parlare di soluzione politica per gli anni di piombo equivaleva a mettere in discussione la linea della fermezza e le istituzioni democratiche. Credo quindi che basti questo riferimento per dire che in realtà siamo di fronte

ad argomenti agitati in modo molto polemico e in modo anche molto strumentale.

La verità è un'altra, colleghe e colleghi: in questa Europa in cui ci avviamo ad andare tra pochissimi giorni, ormai ci siamo, già altri paesi hanno abolito la pena dell'ergastolo. Il Portogallo e la Spagna hanno riscritto i codici penali: hanno abolito l'ergastolo ed hanno previsto, come ha fatto la Svizzera, delle pene detentive temporanee nel limite di 20 anni, non 30 o 32. La Germania, che conserva ancora l'ergastolo, prevede in 15 anni la durata massima delle pene detentive temporanee. Quindi, anche se noi alla fine aboliremo l'ergastolo, arriviamo in Europa non solo buoni ultimi, ma con questo carico e con quello più complessivo di una giustizia che ha bisogno di essere sicuramente sostenuta non solo con provvedimenti di riforma molto importanti - è anche responsabilità nostra di parlamentari non aver ancora portato ciò a termine - ma anche con risorse e con un altro impegno più complessivo.

Credo che la differenza vera - mi avvio alla conclusione del mio intervento - consista - per questo motivo ritengo che sia stata importante e lo è tuttora questa discussione, al di là di quello che sarà l'esito finale - nell'esistenza di differenti culture. Se questa iniziativa ha un piccolo merito - lasciatemelo dire - è proprio quello di aver politicamente «squadrato» davanti a noi le differenze esistenti tra sinistra, centro e destra: si ha una capacità di dialogo e di confronto tra sinistra e centro, perchè evidentemente ci appartiene ed è comune un'idea della persona umana e della solidarietà ed è proprio questa che ci fa non solo costruire un confronto ed un dialogo, ma ci fa anche assumere comuni responsabilità; si ha poi una destra che ha dentro di sé un'idea di Stato autoritario e che pensa di risolvere le questioni annientando e cancellando gli uomini.

Vorrei dire - senza fare alcuna polemica - ai colleghi di Alleanza Nazionale che non bastano cento Fiuggi a cancellare il tratto di dispotismo autoritario che vi portate nella vostra cultura se poi si giunge ad usare questi argomenti quando si tratta di ragionare sull'abolizione del carcere. (*Commenti del senatore Pellicini*).

Se questa discussione ha un piccolo merito, è che finalmente in quest'Aula in questa occasione si sono «squadrate» le differenze che prima ho citato; mi auguro che, a partire da queste differenze e soprattutto da una necessità che avverto fortemente - proprio perchè credo che sia molto importante l'esperienza che stiamo facendo in questo nostro paese con il Governo dell'Ulivo - e a partire dall'emblematicità che assume questa discussione, troviamo tutti quanti insieme la forza di tornare a ragionare su idee e valori che devono essere fondativi non soltanto di un patto elettorale o numerico, ma in particolare di un'altra idea della politica della quale c'è estremo bisogno nel nostro paese.

Se opereremo in questo modo, a mio giudizio, faremo fino in fondo e bene la nostra parte; se cancelliamo l'ergastolo, non diamo soltanto qualche speranza a degli ergastolani, ma l'indomani mattina potremo lavorare in modo molto serio in materia di codice penale e sugli altri mali che affliggono la giustizia italiana; potremo finalmente scrivere - lo dico proprio

in questo modo – una pagina di civiltà e scriverla sempre, in ogni momento, perchè o si è garantisti o non lo si è. Non si può essere garantisti un'ora e non esserlo l'ora dopo. (*Applausi della senatrice Barbieri e del senatore Follieri*).

PRESIDENTE. Senatrice Salvato, le chiedo scusa ma la informo che sta parlando da circa 26 minuti; non l'ho interrotta prima, ma ora le devo proprio ricordare quali sono i tempi.

SALVATO. La ringrazio, signor Presidente, e concludo rapidamente il mio intervento. È responsabilità del mio Gruppo non aver chiesto una deroga e mi dispiace per questo.

Come stavo dicendo, rispetto a questo credo che non si possa essere garantisti una volta sì e una volta no; non si può invocare parità tra accusa e difesa quando si tratta di processi relativi a personaggi eccellenti; non si può ragionare su autoritarismi che vengono avanti anche in azioni di pubblici ministeri che ci devono sconcertare e soprattutto non si può accarezzare quel senso forcaiolo che probabilmente esiste in qualche misura – se i sondaggi sono veri – in larga parte dell'opinione pubblica. Questa cultura la si contrasta a viso aperto, certamente con grande audacia ma soprattutto con grande responsabilità. (*Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti, Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e della senatrice Scopelliti. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Masullo. Ne ha facoltà

MASULLO. Signor Presidente, ritengo che la mia esitazione a prendere la parola in Aula in questo dibattito, legata al sospetto di dover parlare ad alcuni pazienti e superstiti colleghi che avrebbero educatamente dissimulato il proprio sorriso di fronte a qualche considerazione filosofica, è stata messa in fuga dal fatto che in questa discussione, nonostante tutto, qualche traccia di filosofia vi è stata. Ho sentito comunque – essendo gli autorevolissimi colleghi senatori intervenuti per lo più uomini di legge, avvocati, giuristi – considerazioni soprattutto di carattere giuridico e sociologico. Queste considerazioni si sono soprattutto divise tra quelle raccolte sul tema della catastoficità dell'abolizione della pena dell'ergastolo nel nostro codice, per le conseguenze che ne sarebbero derivate alla convivenza civile, alla tranquillità dei cittadini e, viceversa, le altre, che hanno tentato di mettere in fuga queste preoccupazioni.

Mi pare che il succo di tutta la questione sia che la sfiducia nella giustizia – sfiducia che io condivido per lo stato attuale in cui essa si trova, e che ogni cittadino condivide, non tanto e soltanto nella giustizia penale, ma anche e soprattutto in quella civile e amministrativa, con tutte le conseguenze che ne derivano alla vita sociale – non ha tuttavia nulla a che vedere con il problema dell'ergastolo, problema tra l'altro a tal punto identificato da alcuni sostenitori dell'abrogazione con un puro e semplice o addirittura fantomatico simbolo da farmi credere che questo finisca per

essere il dibattito su di una foglia morta, la quale sta lì sul ramo, non è ancora caduta, ma basta una piccola scossa all'albero e la foglia cade: la foglia appunto della pena dell'ergastolo.

Quello che però vorrei dire, per quanto mi compete data la forma della mia cultura, è che, al di là della questione che attiene al problema dei cosiddetti valori – sia valori di carattere giuridico, sia valori inerenti alla vita stessa dell'uomo – non è stato, credo, messo in luce un punto per me fondamentale. Si tratta di un punto fondamentale perchè, mentre tutti gli altri punti rientrano nell'ambito della relatività – relatività storica, relatività naturale, relatività di situazioni sociali –, vi è un solo punto che ha un carattere secondo me assoluto. Si tratta di un assoluto pregiuridico, senza che esso sia un assoluto naturalistico. Di fronte al problema dell'ergastolo – abolirlo o non abolirlo – la domanda che ci dobbiamo porre non è se esso violi o non violi il sacrosanto diritto alla vita, ma se violi il sacrosanto diritto dell'uomo all'esistenza, che è cosa distinta. Vita è quella di tutti gli animali: anche l'animale bruto vive. Ma l'esistenza è cosa squisitamente umana, perchè esistere, *ex sistere*, designa la condizione, che noi sperimentiamo momento per momento, dell'incessante nostro perdere parte di noi stessi, del nostro essere per così dire scacciati dall'identità nella quale stavano al riparo fino a questo momento e il nostro essere sbalzati verso un'altra identità, fuori della quale presto saremo ancora sbalzati: in questo momento io non sono più quello che qualche minuto fa ascoltava i suoi colleghi e fra qualche momento già non sarò più quello che adesso vi sta parlando.

Il collega Fassone ha molto bene richiamato il tema del tempo. Ma il tempo non è tanto la misura della vita, quanto piuttosto l'emozione fondamentale che ci caratterizza come uomini. Cos'altro sono io se non la pena di ciò che ho perduto? Sulla letteratura del tempo si è costruita tutta la cultura umana. Se il tempo spaventa perchè è perdita, ciò avviene per il fatto che non siamo stati educati ad accorgerci che il tempo, cioè l'accidente del mio perdere ogni volta qualcosa di me, si accompagna inevitabilmente, come ogni morte si accompagna alla nascita, all'apertura di una nuova possibilità. Nel momento in cui perdo qualcosa, nel momento in cui la foglia che sto guardando cade, si apre la possibilità di una nuova fioritura.

Che cos'è l'ergastolo? Non è la negazione di un segmento di vita o di tutta la vita residuale dell'uomo. Esso è la negazione all'uomo di ciò che lo caratterizza più profondamente nel suo esistere, cioè il fatto che mentre qualcosa muore qualche nuova possibilità nasce. L'ergastolano, nella sua condizione, di momento in momento, di ora in ora, vede morire parte di se stesso senza che nasca alcuna possibilità nuova. Quando ciò avviene, l'apertura di possibilità non viene tolta solamente all'individuo stesso, ma anche alla società degli uomini. Non possiamo infatti mai dimenticare che, se siamo uomini, lo siamo diventati in mezzo ad altri uomini, perchè siamo stati educati al linguaggio, perchè altri si sono rivolti a noi con la dolcezza della madre, o di chi ne fa le veci, e si è così instaurato quel rapporto «io-tu», senza di cui può darsi sì una società, ma una società di formiche o di api. Una società di uomini è fondata sullo spirito comu-

nitario, sul fatto che in ciascuno di noi l'esistere è sentirsi coinvolti nel destino dell'altro. Questo punto è decisivo.

L'ergastolo, simbolo che ormai viene addirittura assunto come una sorta di strumento esorcistico, per neutralizzare la paura e l'insicurezza, è la negazione stessa del vincolo comunitario, la negata legittimazione di una società come società. Si tratta di un vincolo pregiuridico. Senza un vincolo pregiuridico, non si potrebbero costituire la norma e l'ordinamento giuridico. Prima di costituirlo che cosa saremmo? Saremmo forse meri animali bruti? No! Prima di costituire l'ordine normativo della società, siamo relazioni intersoggettive, rapporto con l'altro, comunità vivente.

Violare, negare, sopprimere ogni apertura dell'esistente alla sua costitutiva possibilità, istante per istante, significa mortificare non solo il singolo, l'esistente, ma anche quella stessa originaria comunitarietà senza di cui una società non è tale o è soltanto una società di insetti.

Credo che questo sia un motivo di fondo. Ritengo che averlo lasciato sottolineare in un'Aula parlamentare per bocca di un povero filosofo come me non sia affatto incongruo con la pratica civile e politica, perchè una società che appunto non voglia ridursi a società di api e di formiche è impegnata continuamente a ritrovare la ragione profonda di se medesima, al di là degli ordinamenti, che sono mutevoli, al di là delle circostanze, che sono transitorie, ad attivare quella ragione profonda senza di cui la nostra vita di esistenti non sarebbe tale.

Credo il Parlamento debba avere questa capacità. Già sono aleggiati, nelle parole di alcuni colleghi, riflessioni vicine a quelle che ora sto riassumendo, e io voglio semplicemente sottolinearle, con rispettosa enfasi. Credo che esse diano veramente respiro al Parlamento, e che un Governo e una maggioranza capaci di sentirsi portatori non di un ufficio di ordinaria amministrazione dello stato di cose presente, ma di un messaggio di civile rinnovamento e di ricostruzione morale, non possono fermarsi ai semplici calcoli delle economie sociali o delle economie giuridiche. Non possiamo dimenticare che, anche se vogliamo attenerci alle esigenze dell'economia sociale e dell'economia giuridica, vi è in ogni economia che attenga all'umano un fattore che non è una variabile dipendente ma un'invariante assoluta, l'esistenza appunto.

Ho sentito parlare di uomo, di persona, di diritti umani e di diritti della persona. Una parola tuttavia non ho ancora sentito, ed è la parola «soggetto». Cari colleghi, io ho l'impressione che noi, quando rivestiamo gli abiti pubblici nella loro oggettività, sembriamo vergognarci di guardare dentro la nostra soggettività. Ma così l'abito pubblico resta come un vestito che ricopre un manichino o sta sospeso ad un attaccapanni. Un abito pubblico che non rivesta un corpo vivente, un corpo che soffre e gioisce, che ha paura e speranza, è la negazione in termini di quella funzione che crediamo di star esercitando.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, amici e colleghi, credo che, nel momento in cui, attraverso l'approvazione di questa legge, abroghiamo un simbolo – come è stato detto – ormai privo di vita, un simbolo senza più alcun significato, un mero espediente esorci-

stico, nel momento insomma in cui seppelliamo questo simbolo morto, noi innalziamo un simbolo vivo. Segnaliamo infatti ai nostri concittadini che la forza del diritto e della giustizia non sta nella ferocia inumana, ma nella capacità di dare ordine di ragionante umanità ai nostri sentimenti, ai nostri bisogni, alle nostre passioni. Se facciamo questo, signor Ministro, e tutti insieme collaboriamo in questa direzione, noi additiamo all'intera nostra azione politica quell'asse culturale alto, senza di cui la politica rimane con la «p» minuscola, mentre tutti noi abbiamo la doverosa ambizione di fare una politica con la «P» maiuscola, intesa non all'amministrazione della situazione di fatto, o del futuro stesso come sostanziale ripetizione, ma all'apertura dell'autentica possibilità, del futuro come innovazione: a lasciare insomma a coloro che verranno dopo di noi le condizioni per un ordine morale più ricco e alto in cui stiamo vivendo. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Progressisti, Partito Popolare Italiano e del senatore Napoli Roberto. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 211 alla prossima seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 30 aprile 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 30 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

SALVATO ed altri. – Abolizione della pena dell'ergastolo (211).

II. Esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

Nei confronti del senatore Giulio Andreotti nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, nonchè del signor

Nicola D'Amato per il reato di cui agli articoli 110 e 255 del codice penale (*Doc. IV-bis*, n. 26).

III. Discussione delle relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:

1. Nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del professor Giuseppe Arlacchi, deputato all'epoca dei fatti (procedimento penale n. 14293/95/R.G. GIP pendente presso il Tribunale di Roma, per il reato di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale, e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc. IV-quater*, n. 20).

2. Nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Ottaviano Del Turco (procedimento civile n. 13016/97 R.G.N. pendente presso il Tribunale di Milano (*Doc. IV-quater*, n. 22).

3. Nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Paolo Emilio Taviani (sentenza n. 2757 del 5 ottobre 1996, emessa dal Tribunale civile di Genova (*Doc. IV-quater*, n. 23).

IV. Discussione di relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla applicabilità dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, ed atti di perquisizione e sequestro:

Nei confronti del senatore Eugenio Filograna (*Doc. IV-quater*, n. 19).

V. Seguito della discussione dei disegni di legge:

SMURAGLIA ed altri. – Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonchè a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro (51).

– MULAS ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, relativamente a nuove norme per la tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (2319).

VI. Discussione dei disegni di legge:

– FASSONE ed altri. – Nuova disciplina del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti (1960).

– GRECO e SCHIFANI. – Norme per la repressione di atti vandalici contro mezzi di trasporto in movimento (2134).

La seduta è tolta (*ore 20*).

Allegato alla seduta n. 366**Commissioni parlamentari, variazioni nella composizione**

Il Gruppo Misto ha comunicato la designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti:

- 1^a Commissione permanente:* Miglio e Pinggera;
- 2^a Commissione permanente:* Meloni e Milio;
- 3^a Commissione permanente:* Leone e Vertone;
- 4^a Commissione permanente:* Agnelli e Del Turco;
- 5^a Commissione permanente:* Dondeynaz;
- 6^a Commissione permanente:* Marini e Thaler Ausserhofer;
- 7^a Commissione permanente:* Manieri e Occhipinti;
- 8^a Commissione permanente:* Besso Cordero e Di Pietro;
- 9^a Commissione permanente:* Caruso;
- 10^a Commissione permanente:* Rigo;
- 11^a Commissione permanente:* Valiani;
- 12^a Commissione permanente:* Papini;
- 13^a Commissione permanente:* Iuliano.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, pubblicazione di atti

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari ha comunicato che la Commissione stessa ha stabilito, in data 28 aprile 1998, che siano pubblicati gli atti riferiti alla strage di Portella della Ginestra (*Doc. XXIII, n. 6*).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 28 aprile 1998, il senatore Valentino ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Carmelo Conte nella sua qualità di ministro per le aree urbane *pro tempore*, nonché dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani e Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele

Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi
(Doc. IV-bis, n. 12).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 464-B. – Deputato SIMEONE. – «Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni» (1406-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dalla 2^a Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge, d'iniziativa dei senatori:

LAURO. – «Interventi straordinari per il litorale dell'area Flegrea, Domizia e delle isole di Ischia e Procida» (3242);

BIANCO e WILDE. – «Disciplina delle modalità di accesso degli ispettori nell'ambito dei controlli previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al fine di conciliare le esigenze della effettività degli stessi e della produttività delle imprese» (3243);

NAPOLI Roberto, CIMMINO, CIRAMI, MINARDO, NAVA e LOIERO. – «Istituzione nel circondario della Corte di appello di Napoli del Tribunale di Casoria e del Tribunale di Pozzuoli» (3244).

FASSONE, SALVI, DE LUCA Michele, BONFIETTI, SENESE, MICELE, CALVI e RUSSO. – «Nuova disciplina della prescrizione del reato e della pena» (3245).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

CARPI e DE LUCA Michele; DE LUCA Athos; DE LUCA Athos; PONTONE ed altri; ASCIUTTI ed altri; LARIZZA ed altri; CIONI ed altri. – «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti» (227-1461-1462-1801-2077-2100-2155-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 10^a Commissione per-

manente della Camera dei deputati), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia):

CIMMINO ed altri. – «Modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di diritto di famiglia» (3132), previo parere della 1^a Commissione;

alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

SERENA. – «Norme per la gestione faunistico-ambientale delle superfici a riposo» (3225), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 13^a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 3212, sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

ZANOLETTI ed altri. – «Contributo dello Stato alla società SATAP per la costruzione del collegamento con autostrada-superstrada tra Cuneo e Asti» (404);

D'ALÌ e GIARETTA. – «Stanziamenti per interventi nei porti di Trapani e Marsala» (2580).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Fassone ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: «Disciplina della prescrizione dei reati» (1625).

Governmento, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 24 aprile 1998, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 2 aprile 1998.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11^a Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a conoscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 15 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificata dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di un decreto ministeriale di variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsionale di base.

Tale comunicazione sarà deferita alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente.

Mozioni

PIERONI, BOCO, SALVATO, PELLEGRINO, SERVELLO, CAMO, JACCHIA, RUSSO SPENA, BRUNO GANERI, CORTIANA, RIPAMONTI, BERTONI, BESOSTRI, DE LUCA Athos, BORTOLOTTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARACCO, SARTO, SEMENZATO. – Il Senato,

premesse:

che i vertiginosi cambiamenti in atto nell'economia mondiale stanno caratterizzando sempre più la nostra epoca come un mondo dei mercati globalizzato, transnazionale, deregolamentato e virtuale; da qui la necessità che ci siano regole uniformi per facilitare e garantire i flussi internazionali di investimenti al fine di evitare che, senza uno strumentario normativo multilaterale, da una parte gli investimenti diretti esteri continuino ad essere soggetti a diversi tipi di limitazione e, dall'altra, possano verificarsi delocalizzazioni incontrollate di imprese;

che per cercare di dare risposte a tali esigenze nel 1995, nell'ambito dell'OCSE e sulla base dell'accordo NAFTA, sono stati avviati i negoziati per un Accordo multilaterale in materia di investimenti (AMI); l'accordo, una sorta di «Costituzione dell'economia globale», mira a mettere ordine negli oltre 1.800 accordi bilaterali conclusi fra i vari paesi in

relazione all'enorme aumento di investimenti diretti esteri (IDE) connesso alla globalizzazione economica;

che dall'inizio degli anni '80 si è verificato un incremento rapidissimo degli IDE, il cui volume su scala mondiale era pari a 1.650 miliardi di dollari nel 1993; nell'ultimo decennio gli investimenti esteri diretti hanno registrato un incremento due volte più rapido di quello del commercio mondiale di merci ed in media quattro volte più rapido di ogni singola produzione nazionale;

che l'Unione europea rappresenta la regione principale per gli IDE tanto per quanto riguarda l'origine del capitale internazionale d'investimento quanto come località di destinazione; infatti l'85 per cento dei flussi di investimenti esteri diretti in uscita (IDE) e il 60 per cento degli investimenti esteri diretti in entrata su scala mondiale provengono dagli Stati membri dell'OCSE;

che l'AMI, oltre a prevedere ampie liberalizzazioni nel settore degli investimenti, si pone l'obiettivo di promuovere maggiore sicurezza giuridica, agevolare la circolazione di capitali (liquidità e fattori di produzione), stabilire meccanismi per regolare i conflitti, creare un insieme uniforme di regole sulla protezione degli investitori e sul loro accesso al mercato; l'accordo introdurrebbe una nuova disciplina sulle privatizzazioni, le aziende pubbliche, le concessioni e i monopoli, le garanzie per il personale dirigente;

che l'accordo si basa su due principi: la non discriminazione tra investitori nazionali e stranieri, in base ai principi di trattamento nazionale e di nazione più favorita, e il principio di trasparenza, che si concretizza nell'obbligo di pubblicare tutte le norme e le decisioni giudiziarie che riguardano l'applicazione dell'accordo; tali principi si applicheranno ai processi di privatizzazione, all'esercizio dei monopoli e alla concessione di incentivi economici agli investimenti, in modo da facilitare l'accesso e lo sviluppo degli investimenti esteri; allo stesso scopo è proibito esigere dagli investitori stranieri determinati requisiti (esportazione, acquisto di materie prime, assunzione di manodopera, eccetera) come condizioni per l'approvazione di un investimento o la concessione di incentivi economici;

che il contenuto del negoziato e le riserve sullo stesso sono stati e sono tenuti tuttora nella massima segretezza, lontano dai Parlamenti e dall'opinione pubblica, e ai governi dei paesi in via di sviluppo non è neppure offerta la facoltà di opporre riserve; infatti tali negoziati sono condotti dai membri dell'OCSE (i 29 paesi più industrializzati del mondo) e gli altri paesi, in via di sviluppo o meno, potranno firmare successivamente il testo convenuto;

che nel 1995 l'Unione europea ha sollevato il problema dell'AMI in seno alla neonata Organizzazione mondiale del commercio (OCM); in questa sede i paesi in via di sviluppo, pur non opponendosi ai negoziati, hanno sostenuto che il quadro più appropriato sono le Nazioni Unite e in particolare l'UNCTAD (United Nations Committee Trade and Development); alla nona conferenza dell'UNCTAD i paesi in via di sviluppo hanno ribadito la posizione per cui il problema degli investimenti deve es-

sere collocato in un quadro più ampio e confrontato a tutta la problematica dello sviluppo;

che nel novembre 1996 undici Ministri del commercio della comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) hanno respinto categoricamente l'idea di un accordo multilaterale e hanno chiesto che il problema sia trattato nell'UNCTAD;

che l'Unione europea, benchè non sia membro dell'OCSE, conduce tramite la Commissione dell'Unione europea le trattative a nome dei suoi Stati membri; le posizioni negoziali dell'Unione europea vengono stabilite nell'ambito di un gruppo di lavoro *ad hoc* del Consiglio dei ministri, costituito da rappresentanti di Stati membri e il Parlamento europeo si riserva la facoltà di indirizzare raccomandazioni alla Commissione in quanto interlocutore negoziale dell'Unione europea per la fase delle trattative;

che nella proposta di risoluzione del Parlamento europeo alla Commissione relativa ai negoziati nell'ambito OCSE, pur condividendo la necessità di una regolamentazione normativa riguardante gli investimenti, vengono evidenziate una serie di preoccupazioni; tra le altre le più importanti riguardano i seguenti punti:

gli squilibri tra diritti e doveri degli investitori, per cui questi ultimi godono di pieni diritti e protezione, mentre gli Stati firmatari sono soggetti a pesanti obblighi che potrebbero lasciare senza tutela le loro popolazioni;

i negoziati si sono finora svolti con l'esclusione quasi completa dell'opinione pubblica come pure dei Parlamenti, sebbene la trasparenza e il controllo parlamentare di questioni chiave a livello di economia mondiale siano di importanza decisiva per la legittimità degli accordi internazionali conclusi in materia;

l'accordo, pur essendo aperto anche ai paesi non membri dell'OCSE e quindi in particolare ai paesi in via di sviluppo, non permette a questi ultimi di influenzare minimamente le clausole che lo contraddistinguono;

i requisiti di rendimento (*performance requirements*) potrebbero limitare il diritto degli Stati a portare avanti in futuro e, ove necessario, a potenziare politiche industriali esistenti, soprattutto nel settore della legislazione sociale, ambientale, della cultura e della proprietà intellettuale, facendo sì che gli Stati membri dell'Unione europea possano essere soggetti nei prossimi anni ad una inaccettabile pressione esterna in tali settori;

le disposizioni previste per la tutela degli investimenti, in particolare per quanto riguarda l'esproprio, l'indennizzo e il trasferimento di capitali ed utili, hanno una portata troppo ampia e imprecisa, come, ad esempio, le clausole che consentirebbero di impugnare la legislazione dei paesi dove l'investimento si compie in quanto discriminatoria; ancora, l'inserimento di *lost profits*, imposizione, guerra e scioperi in quanto motivo di ricorso potrebbe portare ad un'ondata di denunce delle imprese per l'indennizzo finanziario contro i governi degli Stati firmatari;

la clausola «*stand still o status quo*» stabilisce che non è possibile ridurre il grado di libertà dell'investitore perchè così lo si esproprie-

rebbe di un potenziale profitto; con tale clausola uno Stato non potrebbe imporre norme ecologiche più restrittive, elevare lo *standard* sociale dei propri lavoratori o quello di protezione della salute, così come rafforzare il sostegno alla propria produzione culturale;

la clausola del «*roll back*» stabilisce che una volta abbandonata una riserva (e cioè rinunciato a regolare una certa materia) non si può più tornare indietro, quali che siano le ragioni; capovolgendo una pratica consolidata di tutti i trattati commerciali internazionali, inoltre, ogni Stato dovrebbe riempire un formulario per dire quali settori non vuole liberalizzare, così che tutto ciò che non è esplicitamente escluso sarebbe considerato incluso, e non il contrario;

una volta firmato l'accordo i paesi non potranno ritirarsi prima di 5 anni, mentre le regole dell'AMI si applicheranno per 15 anni ancora agli investimenti in corso;

la prevista eventualità di estendere il progetto dell'accordo ai beni e ai servizi del settore culturale distruggerebbe di fatto la clausola dell'«eccezione culturale» conquistata ai negoziati del GATT e tutti i meccanismi di protezione del cinema e della televisione (tasse sui biglietti, defiscalizzazione sugli investimenti, sovvenzioni varie diventerebbero fuorilegge); inoltre tale estensione potrebbe creare gravi conflitti per le differenze culturali tra paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo;

l'Unione europea non ha ancora messo a disposizione studi (*impact studies*) sugli effetti dell'AMI per quanto concerne i trasporti, il commercio e il mercato del lavoro ovvero la proprietà intellettuale; la compatibilità di tale accordo con la normativa sociale e ambientale e quella relativa ai diritti di proprietà intellettuale a livello di Unione europea, le relazioni con i paesi ACP e la politica di sviluppo dell'Unione europea nonché il rapporto dell'AMI con gli accordi internazionali in materia di ambiente (AIA) e le convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale e gli accordi regionali (REIO) sono questioni che continuano a restare indefinite;

le procedure auspiccate in materia di composizione delle controversie sono estremamente complesse e vi è uno squilibrio evidente a favore degli investitori, i quali dispongono di procedure di ricorso nei confronti degli Stati; infatti il progetto di accordo conferisce agli investitori stranieri il diritto esclusivo di contestare legalmente l'intera legislazione in materia di protezione dell'ambiente, sanità pubblica e diritti dei lavoratori;

che mercoledì 11 marzo 1998 il Parlamento europeo ha votato a larghissima maggioranza (447 su 626) un invito ai Parlamenti e ai Governi degli Stati membri dell'Unione europea a non sottoscrivere l'accordo multinazionale sugli investimenti nella sua formulazione attuale perché, ove fosse approvata la bozza attualmente in discussione, le assemblee legislative stesse sarebbero private del loro potere di regolazione;

che il 16 febbraio 1998 è iniziata a Parigi l'ultima tornata di negoziati tra i delegati dei governi dell'OCSE per concludere l'accordo AMI la cui firma, prima prevista per il 27-28 aprile 1998, è stata rinviata di sei mesi per le perplessità manifestate da molti governi,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché la sospensione delle trattative serva a consentire un ampio confronto e un approfondito dibattito pubblico;

a mettere a disposizione il testo del progetto AMI al fine di poter intervenire anche nella fase di preparazione del testo e non solo al momento della ratifica del trattato;

a procedere in tempi ragionevoli a una valutazione indipendente e approfondita degli effetti sul piano sociale, dell'ambiente e dello sviluppo, accertando in quale misura il progetto AMI sia incompatibile con:

i principali accordi internazionali, come la Dichiarazione di Rio, l'Agenda 21, le direttive dell'ONU per quanto concerne la protezione del consumatore (1985), il «Set of multilaterally agreed principles for the control of restrictive business practices» elaborato dall'UNCTAD (1981), il Diritto del mare delle Nazioni unite, le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e gli obblighi internazionali già assunti dall'OCSE nel quadro del Piano globale di azione «Habitat»;

gli orientamenti politici già stabiliti dall'OCSE, come l'impegno ad integrare le politiche economica, sociale e dell'ambiente (maggio 1977), gli accordi concernenti le responsabilità delle imprese multinazionali definite nel codice di condotta dell'OCSE del 1992 e la politica dell'OCSE in materia di cooperazione allo sviluppo, quale formulata nel documento «Shaping the 21st Century: The contribution of development cooperation» (1977);

le normative intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;

a chiedere una definizione più precisa degli investimenti nel settore dei brevetti in materia di geni vegetali, animali e umani e, in considerazione degli accordi internazionali già esistenti in materia, escludere dall'AMI norme in materia di proprietà intellettuale, di diritti d'autore e di diritti connessi;

a chiedere che la questione della protezione degli investimenti sia esaminata in un quadro multilaterale che comprenda l'insieme dei paesi in via di sviluppo e che l'esame di tale questione da parte dell'OCM integri i risultati delle conferenze delle Nazioni unite, in particolare per quanto riguarda l'ambiente e la dimensione sociale.

(1-00241)

TABLADINI, WILDE, TIRELLI, VISENTIN, AVOGADRO, COLLA, PERUZZOTTI, CASTELLI. – Il Senato,

premesse:

che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con propria risoluzione n. 748 del 31 marzo 1992 ha stabilito che tutti gli Stati debbano adottare particolari e rigorose misure di embargo nei confronti della Libia;

che tale risoluzione è stata presa a seguito del non rispetto da parte della Libia di una precedente risoluzione sempre dello stesso Consiglio, n. 731 del 21 gennaio 1992, nella quale si deplorava il comportamento del governo libico per non aver fornito risposte efficaci al fine di cooperare all'accertamento delle responsabilità in merito agli atti terroristici che

portarono alla distruzione del volo 103 Pan Am (sul cielo di Lockerbie in Scozia) e del volo 772 UTA, sollecitandolo a fornire immediatamente efficaci risposte al fine di una eliminazione del terrorismo internazionale;

che attualmente tale risoluzione n. 748 provoca nel paese libico una grave crisi economica e soprattutto determina una situazione di collasso della vita sociale e quotidiana dei cittadini di quel paese;

che in virtù di tale risoluzione, nessuno Stato membro delle Nazioni Unite può autorizzare il decollo di aerei diretti in Libia o l'atterraggio o il sorvolo di aerei provenienti dal territorio libico ad eccezione di voli di carattere umanitario previa autorizzazione da parte del comitato sanzioni; essa ha inoltre imposto agli Stati il divieto di esportare in Libia beni e servizi delle industrie aeronautica e militare; tale risoluzione prevede inoltre misure mirate alla riduzione del personale diplomatico e consolare libico all'estero;

che la risoluzione 883 ha previsto l'embargo commerciale su determinati prodotti legati all'industria petrolifera ed ha posto il divieto di mettere a disposizione del Governo libico, o di enti ad esso riconducibili, qualsiasi risorsa finanziaria, ad eccezione dei fondi ad essi dovuti in contropartita di acquisti di petrolio, prodotti petroliferi, gas naturale, derivati da gas e prodotti agricoli originati in Libia; essa ha infine disposto il congelamento dei fondi pubblici libici all'estero;

che la predetta situazione crea anche gravissimi disagi agli operatori economici padani già presenti in Libia con cantieri e comunque impegnati in transazioni commerciali;

che tali risoluzioni si protraggono da troppo tempo e, perdurando, comprometterebbero seriamente l'economia e la vita in quel paese,

impegna il Governo:

ad attivarsi onde poter rivedere l'atteggiamento pregresso, in considerazione del fatto che gli embarghi hanno sempre di fatto favorito le *lobbies* multinazionali a scapito di popolazioni incolpevoli che subiscono inermi comportamenti che passano sulle loro teste;

a modificare tale situazione onde evitare che gli operatori economici padani, già presenti in Libia, subiscano gravi perdite economiche;

a ristabilire corretti rapporti commerciali attraverso nuovi accordi bilaterali.

(1-00242)

Interpellanze

NOVI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che a Napoli nell'arco di quattro giorni la guerra di camorra è stata caratterizzata da un pauroso innalzamento del livello di scontro militare che si è concretizzato in un attentato con un'autobomba e nel massacro di una famiglia nel quartiere di Soccavo;

che, secondo quanto risulta all'interpellante, nelle stesse ore in cui scattava l'offensiva camorrista tre componenti della prima commissione del Consiglio superiore della magistratura (Sandro Pennasilico, Sergio Lari e Giovanni Fiandola) si pronunciavano a favore dell'incompatibilità ambientale per uno dei più stretti collaboratori del procuratore Cordova;

che il dottor Miller, oggetto della richiesta di trasferimento da parte di un gruppo di avvocati vicini al sindaco Bassolino, richiesta condivisa da Magistratura democratica e Movimenti riuniti, sta conducendo un'inchiesta sull'affare BOC, che vede coinvolta una banca americana protagonista in passato del riciclaggio di capitali mafiosi della cosca statunitense dei Bonanno;

che, a parere dell'interpellante, di fronte al dilagare del terrorismo criminale la sinistra napoletana è impegnata a disarticolare la procura di Napoli per bloccare le richieste sui subappalti della truffaldina bonifica dei suoli ex Italsider, sulla svendita dell'aeroporto di Capodichino, sui tremila alloggi occupati da abusivi organizzati da affiliati della camorra e attivisti di sinistra, sullo scandalo dei BOC e sui subappalti di Bagnoli;

che l'interpellante ha sollecitato la presenza della Commissione antimafia a Napoli,

si chiede di sapere se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano prendere di fronte a una situazione dell'ordine pubblico che, secondo il procuratore antimafia Vigna, è più difficile di quella della Palermo del 1993.

(2-00542)

RONCONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali* – Atteso che la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 prevede per il pubblico impiego in generale, e per il comparto della scuola, come requisiti per andare in pensione la sussistenza di almeno 35 anni di età contributiva e 53 anni di età anagrafica;

rilevato che il Ministero della funzione pubblica, con proprio decreto del 30 marzo 1998, ha disposto che per il comparto dei dipendenti ministeriali, i requisiti siano 34 anni di età contributiva e 56 anni di età anagrafica;

rilevato altresì che ai fini del computo per il raggiungimento della soglia minima per l'età pensionabile è stato previsto, per i soli dipendenti del comparto ministeriale, la possibilità di arrotondare i sei mesi ed un giorno di servizio ad un anno,

l'interrogante chiede di conoscere:

se questo Governo non valuti come assolutamente difformi ed ingiusti i provvedimenti adottati;

quali siano i motivi per cui cittadini aventi uguali diritti vengano invece trattati, come accade per il personale del comparto scuola, in maniera diversa contro ogni principio di uguaglianza costituzionalmente garantito;

quali siano i motivi per cui un lavoratore del pubblico impiego non-ministeriale non possa usufruire dell'arrotondamento ad un anno per sei mesi ed un giorno di servizio prestato;

se e quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per riparare a questa grave e palese ingiustizia.

(2-00543)

NOVI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che oltre 100 giovani laureati come «conservatori dei beni culturali» non trovano a Napoli nessuna collocazione nel mercato del lavoro;

che nei musei e presso le soprintendenze c'è carenza di personale adeguato;

che a Napoli si persiste nella politica di assunzioni clientelari che discrimina la forza lavoro qualificata;

che il Comune non ha ritenuto di utilizzare le risorse dei lavori di pubblica utilità per impegnare in occasione delle scadenze come il «Maggio dei monumenti» giovani laureati dotati di competenze specifiche,

si chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano promuovere per valorizzare i giovani laureati «conservatori dei beni culturali».

(2-00544)

Interrogazioni

BERTONI, FIGURELLI, SALVATO, DIANA Lorenzo. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Per sapere:

quante siano le persone, imputate di delitti di camorra, arrestate dalle forze dell'ordine in Campania dal 1° gennaio 1998 ad oggi;

quante siano le persone, imputate di delitti di camorra, colpite da ordinanze di custodia cautelare emesse dall'autorità giudiziaria della Campania, che sono latitanti, con l'indicazione dei loro nomi, della loro residenza, dei delitti di cui sono imputate e, per ciascuno della data a cui risale l'ordinanza di custodia;

se i genitori del pentito Ciotola uccisi in data 29 aprile 1998 fossero destinatari di un sistema di protezione; in caso positivo, quale ne fossero le modalità e in caso negativo, per quali ragioni gli assassinati non beneficiassero della protezione.

(3-01819)

BORNACIN. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che, da notizie apparse negli ultimi giorni sugli organi di stampa, le Ferrovie dello Stato avrebbero in animo di inserire nel prossimo orario

estivo un nuovo treno Eurostar da La Spezia a Roma, in partenza dalla città ligure alle ore 5,52;

che in tal modo, l'unica provincia ligure completamente esclusa dal servizio Eurostar risulterebbe essere quella di Imperia, nonostante l'elevato numero di persone che quotidianamente si recano a Roma per motivi di lavoro;

che l'esigenza di attivare un collegamento diretto tra l'estremo ponente ligure e la capitale è stata più volte prospettata ai vertici dell'azienda ferroviaria dagli enti locali e dalle associazioni turistiche dell'imperiese, i quali hanno evidenziato l'importanza di questa misura per tutto il sistema socio-economico di quell'area;

che lo scrivente ha sollecitato in tal senso il Ministro dei trasporti con lettera del 17 settembre 1997;

che questa misura consentirebbe una notevole diminuzione del traffico esistente sulle strade del ponente ligure nelle prime ore del mattino, in parte composto da coloro che si spostano verso Savona per prendere l'Eurostar o in direzione dell'aeroporto di Genova;

che il direttore dell'ASA passeggeri, dottor Sciarrone, in risposta ad una lettera del sindaco di Sanremo del 16 agosto 1997, ha reso noto l'intenzione dell'azienda di inserire nell'orario estivo 1998 un collegamento Eurostar tra Sanremo e Roma, con partenza alle ore 7,50 e arrivo alla stazione Termini alle ore 13,50;

che di tale iniziativa pare non esservi traccia nell'orario in vigore dal 24 maggio 1998,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che continuano ad indurre le Ferrovie dello Stato ad escludere la provincia di Imperia dai collegamenti Eurostar da e per Roma;

per quale ragione non sia stato attivato il previsto collegamento tra Roma e Sanremo, preannunciato per iscritto al sindaco di quest'ultima città dal direttore di ASA passeggeri;

quali interventi urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per porre rimedio a questa situazione.

(3-01820)

MIGONE, CARELLA. – *Al Ministro della sanità.* – Constatato:

che presso il Ministero della sanità è costituita la Commissione unica del farmaco con decreto del 1993 (n. 266 del 30 giugno 1993, articolo 7) con il compito di valutare «la rispondenza delle specialità medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive emanate dalla Comunità europea... ed esprimere parere vincolante sul valore terapeutico dei medicinali e sulla compatibilità finanziaria delle prestazioni farmaceutiche» ed è composta da dodici esperti «di documentata competenza scientifica nel campo delle scienze mediche, biologiche e farmacologiche»;

che oltre ai lavori della Commissione (4 giorni al mese) i componenti fanno anche parte di sottocommissioni permanenti e temporanee che si riuniscono ognuna mediamente 2 volte al mese;

che i commissari devono garantire (il parere vincolante sulla compatibilità finanziaria) che il bilancio del Ministero per i farmaci non superi per il 1998 il tetto di spesa previsto dalla finanziaria di 12.200 miliardi;

che non è prevista alcuna forma di retribuzione, di gettone di presenza o di emolumento per l'attività svolta per il Ministero (se non l'indennità di missione che è dell'ordine di qualche decina di mila lire al giorno e un'indennità talmente irrisoria a cui si rinuncia per non dover sottostare a disagi per poterne venire in possesso);

che tutte le spese di viaggio (biglietti aerei, pernottamenti, pasti) devono essere anticipati dai commissari;

che i rimborsi vengono effettuati con la tipica lentezza degli uffici pubblici, per cui i commissari della CUF hanno ormai crediti di circa 6-8 milioni nei confronti del Ministero;

che ai commissari della CUF non vengono rimborsate le spese per raggiungere da casa propria l'aeroporto o la stazione ferroviaria (e sono pochissimi quelli che abitano di fronte all'aeroporto o alla stazione e possono permettersi di andare a piedi), nè le spese di taxi. Per ogni riunione i commissari si devono sobbarcare (all'andata e al ritorno) un viaggio in treno dall'aeroporto di Fiumicino alla stazione Ostiense, un viaggio in metropolitana fino all'EUR e una camminata di circa 1 chilometro per raggiungere la sede del «Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza»;

che questi viaggi e trasbordi sono resi impraticabili dalla mole di documenti che i commissari si devono trasportare nelle proprie sedi per svolgere un lavoro anche a domicilio (i commissari non dispongono al Ministero di una stanza dove poter lavorare nè di un servizio di segreteria a cui riferirsi);

che il lavoro non finisce nelle giornate trascorse al Ministero ma si svolge nel periodo che intercorre tra una riunione e la successiva per valutare il materiale istruttorio, per l'aggiornamento professionale e specifico in riferimento ai delicati compiti che vengono loro richiesti, per incontri di aggiornamento e professionali;

che ogni commissario per dedicare 6-8 giorni al mese per l'attività al Ministero e per il lavoro istruttorio e di documentazione da svolgere nella propria sede deve rinunciare a svolgere attività scientifica (sviluppo di ricerche, presentazione di lavori a congressi, preparazione di conferenze, corsi e seminari, stesura di libri, testi, articoli);

che i commissari devono essere sufficientemente ricchi per permettersi di lavorare per il Ministero dovendo rinunciare ad attività personali, a sviluppare il proprio lavoro istituzionale nelle proprie sedi, anticipare circa una mensilità del proprio stipendio per pagarsi le trasferte;

che se venisse divulgata la notizia che i commissari della CUF non vengono retribuiti, sorgerebbe nell'opinione pubblica l'atroce sospetto che se dedicano tutto quel tempo in forma gratuita al Ministero significa che ne ricavano «ben altri benefici»;

che per il corretto funzionamento di una commissione così delicata e che in passato è stata oggetto di clamorose inchieste dalla magistratura, sia necessario garantire ai commissari una retribuzione adeguata e non debbano sobbarcarsi l'onere di provvedere all'organizzazione e alle spese di trasferta,

si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga che sia essenziale per il buon funzionamento della commissione per garantire l'indipendenza dei commissari prevedere un congruo gettone di presenza.

(3-01821)

MONTELEONE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che da segnalazioni pervenute allo scrivente, riportate su alcuni quotidiani e con immagini documentate dalla locale emittente televisiva, si sarebbero verificate «presunte irregolarità al momento della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste» alle elezioni amministrative che si svolgeranno il 24 maggio 1998 nella città di Matera;

che sembrerebbe che allo scoccare delle ore 12 i locali preposti – stanza del segretario e relativa anticamera – anziché essere chiusi risultavano avere le porte ancora aperte, consentendo un notevole via vai di esponenti di alcuni partiti in evidente affanno e difficoltà per la tempestiva presentazione delle rispettive liste, ma soprattutto in evidente dispregio del rispetto normativo,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto sopra riferito e, in particolare, che talune sostanziali documentazioni, necessarie alla presentazione delle liste, soprattutto quella di Rifondazione Comunista e del PDS, siano state integrate addirittura nel pomeriggio dello stesso giorno;

se il Ministro in indirizzo intenda avviare una immediata indagine amministrativa per appurare la veridicità di quanto riferito dalla stampa, dalla televisione locale e dalle proposte di alcuni esponenti di altri partiti che hanno invece rispettato i termini imposti dalla legge elettorale, al fine di dissipare pesanti ombre sulla regolarità dello svolgimento delle elezioni amministrative.

(3-01822)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BARRILE. – *Ai Ministri per le politiche agricole e dei trasporti e della navigazione.* – Per conoscere:

se risponda al vero che una recente ordinanza emanata dalla capitaneria di porto di Pescara ha limitato nel numero di otto le unità di pesca ammesse ad accedere e stazionare nei porti d'Abruzzo quando le stesse provengano da compartimenti marittimi di iscrizione diversi da quello di Pescara, con ciò determinando serio disagio nel cetto peschereccio dedito alla pesca dei piccoli pelagici;

se i Ministri interrogati valutino coerente tale provvedimento con il senso della delega al capo del compartimento marittimo operata dal Ministro per le politiche agricole con proprio recente decreto per la disciplina della pesca dei piccoli pelagici in Adriatico, mirante esclusivamente ad evitare l'eccessivo affollamento dei porti, tenuto conto dell'oggettiva capacità degli stessi;

se limitando detto accesso operativo a solo otto unità nel porto di Ortona e non prevedendo alcun accosto nei porti di Vasto, Pescara e Giulianova il comandante della capitaneria di porto di Pescara abbia tenuto conto della oggettiva capacità di approdo di detti scali e della effettiva ricettività registrata negli anni passati;

se i Ministri interrogati intendano emanare, d'intesa tra loro e di concerto con il comando generale delle capitanerie di porto, opportune direttive ai capi di compartimento marittimo interessati perchè conoscano i criteri cui attenersi, nel rispetto delle abilitazioni di pesca assegnate alle unità in questione e consapevoli delle gravissime conseguenze e dei danni sul piano economico ed occupazionale che l'inaccorta determinazione del numero di unità ricevibili nei porti causerebbe alle numerose famiglie di pescatori.

(4-10701)

BERGONZI, CARCARINO, MANZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la fusione delle case editrici Bruno Mondadori e Paravia ha determinato la creazione della società Elmedi la quale vuole lanciare una novità editoriale per il sussidiario delle scuole elementari, una proposta innovativa che prevede lo smembramento in cinque volumi di questo libro di testo;

che questa scelta editoriale, però, ha creato una certa preoccupazione delle più importanti associazioni di studenti, genitori e consumatori perchè questo nuovo libro di testo che sarà usato dal prossimo anno scolastico avrà soltanto i primi due volumi gratuiti, mentre gli altri tre, comunque indispensabili per una completa formazione del giovane studente, saranno a pagamento,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intenda adottare per impedire arbitrarie interpretazioni opportunistiche sulla sperimentazione dei libri di testo, partendo dal fatto che la circolare ministeriale che regola le sperimentazioni editoriali, cioè la n. 724 del 1997, indica comunque la gratuità dei libri di testo frutto di sperimentazioni editoriali.

(4-10702)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che a Salerno si ebbe a costituire il Centro agroalimentare di Salerno spa, a capitale misto pubblico e privato, con la Presidenza del Consiglio e con amministrazione del sindaco *pro tempore*;

che, ai sensi della legge n. 41 del 28 febbraio 1986, la società accedeva ai finanziamenti per l'importo di lire 40.585.221.000 ed era inclusa nella graduatoria – come da pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* – per le società consortili dei mercati agroalimentari, il cui primo finanziamento fu firmato dall'allora ministro Battaglia per 765 miliardi nel 1990 a favore dei primi 38 mercati;

che su proposta del sindaco De Luca la società veniva posta in liquidazione;

che avverso tale provvedimento veniva proposta opposizione presso il tribunale di Salerno per non perdere il finanziamento;

che in data 2 febbraio 1998 è stata richiesta al Ministero dell'industria, I^a divisione-Direzione generale per il coordinamento degli incentivi, via Molise-Roma, la posizione del Centro agroalimentare spa di Salerno nella graduatoria nazionale ed in particolare in quella del Centro-Sud, nonchè gli eventuali adempimenti affinché la pratica potesse essere finanziata in caso di disponibilità di fondi ministeriali,

si chiede di conoscere:

se si sia a conoscenza delle motivazioni che hanno indotto l'amministrazione comunale a ritirare la propria partecipazione ad un'iniziativa che avrebbe potuto assumere rilevante importanza per la comunità della provincia e del comune capoluogo;

se risultino eventuali diverse destinazioni per i suoli destinati al centro agroalimentare da parte dell'amministrazione comunale di Salerno;

se si intenda verificare la mancanza di collegamento tra la liquidazione del centro agroalimentare di Salerno spa e la destinazione delle aree, precedentemente «impegnate» per la spa, all'insediamento di ipermercati.

(4-10703)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che ad alcuni condomini di un fabbricato per civili abitazioni sito in Nocera Superiore (Salerno) è stata comunicata l'iscrizione a ruolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 1997;

che l'importo è comprensivo del contributo al Consorzio di bonifica dell'agro sarnese-nocerino (miglioramento fondiario cod. 0630);

che il contributo non sarebbe risultato iscritto a ruolo negli anni precedenti;

che le abitazioni «tassate» rientrano nella cinta urbanizzata del comune di Nocera Superiore e pertanto sono assoggettate ai tributi comunali per i servizi resi e non traggono vantaggio dalla presenza del Consorzio;

che la richiesta del Consorzio di bonifica dell'agro sarnese-nocerino contrasta con sentenza della Cassazione la quale dichiara illegittimi i contributi a carico di quanti non ricevono vantaggi reali dalla bonifica,

gli interroganti chiedono di conoscere se ed in che misura si intenda intervenire per impedire l'aggravio della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per effetto del contributo di miglioramento fondiario che i

cittadini di Nocera Superiore sono costretti a sopportare a seguito della formazione del ruolo illustrata nella presente.

(4-10704)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

che al capo IV del predetto decreto legislativo l'articolo 86, recante «Gestione del demanio idrico», al comma 1, testualmente recita: «Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio»;

che all'articolo 89, recante «Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali» il comma 1 testualmente recita: «Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88...»;

che proprio l'articolo 88 invece espressamente indica, tra i compiti di rilievo nazionale, quello della vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto pugliese, di fatto pertanto sottraendolo alla competenza regionale,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano stati i criteri che hanno portato a tale palese diversificazione nel solo caso dell'ente autonomo acquedotto pugliese rispetto ai criteri generali che lo vedrebbero invece sottoposto alla gestione della regione competente per territorio;

se non si ritengano fondate le valutazioni che al riguardo vengono espresse, riferite ad una malcelata volontà tendente a sottrarre ai controlli istituzionali la gestione di un ente primario per l'intera regione pugliese, soprattutto in un momento in cui attraverso commissariamenti vari sono stati fatti venir meno quei presupposti di collegialità che restano, anche quando si tratta di consiglio d'amministrazione, strumento di garanzia degli interessi generali.

(4-10705)

CURTO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che è notorio lo stato di grave carenza in cui versano gli organici del Ministero del lavoro riguardo al numero degli ispettori del lavoro;

che tale situazione è stata denunciata anche nel corso dell'indagine conoscitiva tenuta dalla Commissione lavoro sull'ILVA di Taranto;

che in particolare nella provincia di Taranto sarebbero presenti solo quattro ispettori ai quali sarebbe affidato il controllo di tutte le realtà produttive presenti nell'intera provincia inclusa l'area siderurgica, comprendente l'attuale ILVA, e l'azione di contrasto al fenomeno del caporalato,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e, del caso, se e con quali mezzi intenda intervenire al fine di

sanare una situazione di grave insufficienza nei controlli a danno di tutti i lavoratori; se non ritenga che il permanere di tale sopraddetta situazione non costituisca un «invito» alla violazione delle norme vigenti sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

(4-10706)

FASSONE, LARIZZA, MIGONE, TAPPARO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che a Pinerolo (Torino) opera da tempo la società multinazionale Beloit spa, che produce impianti per cartiere ed ha la casa madre negli USA;

che la società ha manifestato il proposito di una forte riduzione del numero degli occupati (a quanto consta circa 130 persone);

che tale riduzione segue ad altre precedenti, per cui il numero dei dipendenti è progressivamente passato da circa 800 agli attuali poco più di 500;

che la riduzione ora prevista non potrà essere ammortizzata attraverso i consueti strumenti, già ampiamente utilizzati in passato;

che la riduzione appare di una possibile chiusura dell'intero stabilimento pinerolese o, nella migliore delle ipotesi, di una drastica riduzione delle sue funzioni, con gravissimo nocimento all'economia del territorio, già segnato da una pesante deindustrializzazione;

che il tutto è aggravato dalla scarsità di informazione sulle intenzioni della società;

che la società, oltre ad occupare un alto numero di maestranze locali, ha un forte radicamento nel territorio, tanto che una via locale è dedicata alla città di Beloit e la società è stata anni addietro insignita di una prestigiosa onorificenza cittadina; circostanze tutte che pongono in risalto il significato non meramente economico della sua presenza,

gli interroganti chiedono di sapere se si ritenga necessario fare quanto possibile per ottenere dalla società Beloit spa le informazioni sulle sue future intenzioni in merito al territorio pinerolese e adoperarsi affinché il processo di ristrutturazione della medesima non sia penalizzante per l'occupazione italiana.

(4-10707)

GASPERINI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che dal 24 maggio con il cambio dell'orario dei treni il primo Eurostar che parte dalla città di Venezia alle ore 06.30 giungerà a Roma alle ore 11.00, e ciò fatti salvi eventuali ritardi;

che l'orario precedente consentiva l'arrivo a Roma alle ore 10.15 e ciononostante l'utenza ne chiedeva comunque l'anticipo;

che il nuovo orario incrementa grandemente le difficoltà per cittadini e uomini d'affari veneti, in quanto rende loro di fatto impossibile recarsi a Roma per affari o per altre attività;

che la predetta situazione può rappresentare un danno economico per un veneto che si vede ulteriormente isolato dalla capitale nonché per le stesse Ferrovie dello Stato, in quanto induce l'utenza all'utilizzo del vettore aereo anche sulle medie distanze,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti di cui sopra;

se non ritenga di dover accogliere la proposta formulata dal COMU-sindacato macchinisti Ferrovie di far partire il primo Eurostar (Pendolino) con il seguente orario: partenza da Venezia-Santa Lucia alle ore 05.50, via Firenze-Rifredi, arrivo a Roma-Termini alle ore 09.55, consentendo così ai residenti del Veneto di sfruttare proficuamente le giornate lavorative che gli stessi si trovano obbligati a spendere nella capitale.

(4-10708)

LAURO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che nell'ambito del progetto di raddoppio dei binari della ferrovia Cumana è prevista la realizzazione di una nuova stazione denominata «Anfiteatro» a Pozzuoli (Napoli);

che nell'ambito del riassetto della linea della Cumana la creazione di una nuova stazione che colleghi l'intero territorio della cittadina flegrea comporterebbe la definitiva soppressione delle due attuali stazioni di «Cappuccini» e «Pozzuoli Centro»;

che tale riassetto risulterebbe estremamente vantaggioso per l'utenza, in quanto verrebbe a ricoprire zone finora mai servite;

che per la costruzione di questa futura stazione è stata prevista una spesa di circa 40 miliardi, di cui 20 risultano già coperti con i fondi della legge n. 910 del 1986;

che nel corso di un vertice in prefettura tenutosi lo scorso 6 aprile tra la SEPSA, il comune di Pozzuoli e l'impresa CFC appaltatrice dei lavori di potenziamento della linea ferrata si veniva però a conoscenza del parere negativo espresso dal Ministero circa la possibilità di stanziare la restante parte della cifra, con la conseguente bocciatura del progetto;

che se questa decisione dovesse essere definitiva ciò comporterebbe gravi disagi per l'utenza che, in primo luogo, senza la nuova stazione si vedrebbe negata la possibilità di un collegamento raggiungibile da qualunque punto del centro flegreo, e in più si troverebbe completamente isolata e «tagliata fuori» a causa della soppressione delle due attuali stazioni,

l'interrogante chiede di conoscere:

per quali ragioni il Ministro in indirizzo reputi eccessivo stanziare fondi per un progetto che avvantaggerebbe di gran lunga i cittadini;

se si intenda intraprendere iniziative affinché sia data una definitiva soluzione a tale problema, che ancora una volta sembra ostacolare il rilancio e lo sviluppo del territorio flegreo.

(4-10709)

LAURO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso: che nei giorni scorsi i cittadini di Quarto (Napoli) venivano a conoscenza di un ulteriore aumento sul prezzo dei biglietti e abbonamenti SEPSA;

che tali nuove tariffe applicate dall'azienda di trasporti hanno provocato una vera e propria protesta popolare, se si considera il grande numero di utenti di tutte le età e professioni che quotidianamente usufruisce del servizio offerto;

che se è pur vero che la società SEPSA pare non avere colpa di quanto accaduto, in quanto ha dichiarato di aver solo applicato ciò che è previsto per legge, risulta estremamente disagiata il criterio con cui l'operazione di aggiornamento è stata compiuta (14.000 lire in dieci mesi);

che nello specifico a distanze abbastanza brevi della linea ferrata della Circumflegrea sono stati applicati costi come se esse fossero chilometriche;

che già nel luglio scorso la cittadinanza si era mossa con manifestazioni, *sit-in* e petizioni popolari perchè fossero bloccati gli aumenti e chiedendo al più l'estensione del GiraNapoli, rivolgendosi talvolta alle autorità;

che l'associazione nazionale «Il cittadino non suddito», nella persona del presidente nazionale Gaetano Castellano, venuta a conoscenza del problema e dell'intervento di altri politici, richiamava l'attenzione dello scrivente su tale problematica,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno che siano rivisti i criteri che hanno portato a tali aumenti, al fine di ricercare una soluzione che possa tener conto delle esigenze dei cittadini, come al solito sempre più penalizzati.

(4-10710)

LUBRANO di RICCO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il provveditorato alle opere pubbliche della Campania (area generale di coordinamento lavori pubblici e difesa del suolo) nel mese di dicembre 1997 ha autorizzato la rimozione di materiali litoidi dall'alveo del torrente Cervaro nel territorio del comune di Baselice, in provincia di Benevento;

che tale autorizzazione è stata motivata con una «presunta», ma inesistente, «somma urgenza» ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 667, norma riferita alle calamità naturali che colpiscono nei mesi di ottobre e dicembre 1996 le regioni Sicilia, Calabria, Piemonte ed altre province settentrionali, e non certo applicabile anche alla regione Campania;

che l'invocata «somma urgenza», inoltre, non trova alcuna giustificazione, sia per l'assenza di dimostrate esondazioni del torrente nel comune di Baselice sia per la notevole distanza temporale (due anni) tra gli eventi alluvionali – peraltro, si ripete, mai verificatisi in quel comune – contemplati dalla legge del 1996;

che a seguito di un esposto dell'Archeoclub d'Italia i lavori – consistenti in una vera e propria cava a cielo aperto non munita di autorizzazione regionale per l'attività estrattiva nè di autorizzazione paesaggistica – furono sospesi dalla competente soprintendenza archeologica in quanto dannosi per l'integrità di un tratturo, sottoposto a tutela ai sensi della legge n. 1089 del 1939, confinante con il torrente;

che ciononostante la regione Campania – settore Genio civile di Benevento – in seguito ad una istanza del sindaco di Baselice ha presentato alla soprintendenza archeologica ed alla soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici specifiche istanze di autorizzazione per l'esecuzione di nuovi lavori estrattivi;

che i lavori consisterebbero in un «ricavamento dell'alveo» del torrente, «previa rimozione di materiali litoidi e vegetazione», anche se la loro esatta natura è difficilmente individuabile in quanto non sarebbe stato redatto alcun progetto ed il comune di Baselice non ha fornito all'Archeoclub copia della documentazione richiesta;

che tali lavori, inoltre, sarebbero stati affidati ad un'impresa estrattiva locale, in assenza di qualsiasi procedimento di gara e su indicazione dello stesso sindaco di Baselice;

considerato:

che il torrente oggetto degli interventi programmati è sottoposto a tutela paesaggistico-ambientale ai sensi dell'articolo 1, lettera c) della legge 8 agosto 1985, n. 431;

che essendo riconducibili tali lavori ad una vera e propria attività di cava nell'alveo fluviale la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistico-ambientale di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 è del Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge n. 349 del 1986;

che i programmati lavori di escavazione nell'alveo fluviale, quando anche possano qualificarsi di mera bonifica, non possono essere comunque autorizzati ed eseguiti in assenza del preventivo studio e valutazione di impatto di cui all'articolo 5 della legge 5 gennaio 1997, n. 37 («Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»),

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati intendano adottare provvedimenti urgentissimi al fine di tutelare le ricchezze ambientali e storico-archeologiche del torrente Cervaro nel comune di Baselice;

se intendano avviare indagini al fine di accertare se il progetto segnalato rappresenti un tentativo di aggiramento del divieto di aprire nuove cave (in assenza di Piano regionale dell'attività estrattiva contenuto nella normativa regionale campana in materia di cave e torbiere) eufemisticamente mascherato come bonifica idraulica;

se il Ministro dell'ambiente intenda garantire, in attuazione del decreto legislativo n. 39 del 1997, il rilascio della documentazione amministrativa richiesta dall'Archeoclub al comune di Baselice.

(4-10711)

MONTELEONE. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il CIPE ha approvato il contratto di programma proposto dal gruppo Putignano, per un investimento di 520 miliardi e la creazione di 2.725 posti-letto nell'area fra Castellaneta (Taranto), in territorio pugliese, ed il Metapontino, in provincia di Matera (Basilicata);

che di questi 520 miliardi il CIPE, su richiesta della regione Basilicata, ne ha destinati 280 ad iniziative imprenditoriali a carattere turistico nell'area del Metapontino;

che, mentre il gruppo Putignano e le amministrazioni interessate nel territorio pugliese hanno già attivato i relativi finanziamenti e si avviano addirittura a richiedere la stipula di un secondo contratto di programma, in Basilicata nessun finanziamento è stato attivato,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali ragioni in Basilicata non sia stato attivato alcun finanziamento relativo ai 280 miliardi previsti dal suddetto contratto di programma;

quali provvedimenti si intenda adottare per consentire in tempi rapidi l'attivazione di tali finanziamenti.

(4-10712)

SARACCO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che le Ferrovie dello Stato spa attraversano un impegnativo periodo di assestamento con episodi di inadeguatezza funzionale;

che ciò è dovuto anche alla riduzione degli organici cui non ha fatto riscontro la completa adozione di modalità di lavoro e di tecnologie più evolute e sicure;

che l'impegnativo obiettivo di raggiungere in tempi accettabili *standard* qualitativi di livello europeo postula la realizzazione di diffusa concorde volontà dell'intero organico e la mutua fattiva collaborazione tra i vari livelli in cui il medesimo è articolato, nonchè la moderna capacità da parte di ogni operatore di farsi carico della responsabilità di raggiungere gli obiettivi fissati e non soltanto la pur necessaria ma accessoria verifica della regolarità formale dei vari atti e passaggi;

che è del pari necessario che le Ferrovie dello Stato sappiano relazionarsi con le istituzioni locali con lo scopo di affrontare e risolvere insieme problemi emergenti che coinvolgono rispettive sfere di competenza;

che sono a conoscenza dell'interrogante situazioni concrete dalle quali emergono segnali di scollamento e sfiducia tra il *management* ed altri livelli dell'organico delle Ferrovie, a motivo di comportamenti e rapporti eccessivamente ed inutilmente burocratizzati e formali, cui non fa riscontro qualità aggiunta ed efficacia decisionale, nonchè rapporti delle Ferrovie con le istituzioni locali improntati non a costruire positive integrazioni per la soluzione dei problemi, quanto piuttosto volti ad esprimere sterili posizioni da «ciascuno nel proprio orticello»;

che nel complesso le Ferrovie dispongono di personale capace, dedicato e disponibile a concorrere alla realizzazione di condivisi obiettivi di modernità, efficienza e qualità del servizio unitamente alle istituzioni e ad altre realtà del paese, purchè adeguatamente motivato e sostenuto,

l'interrogante chiede di conoscere se e come si intenda concretamente operare per superare i limiti sopraccennati e realizzare una più adeguata, soddisfacente, fattiva collaborazione del *management* con gli altri livelli dell'organizzazione delle Ferrovie e di queste con gli enti locali ed altre realtà operanti sul territorio per realizzare un servizio di *standard* europeo.

(4-10713)

TOMASSINI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.*

– Premesso:

che si apprende dalla provincia di Varese che riguardo ad alcuni importanti ed urgenti progetti presentati nel 1996 quali quelli relativi alle seguenti strade provinciali:

strada provinciale n. 13 «Borsano-Busto-Samarate»;

strada provinciale n. 19 «Castelnuovo B.-Abbate G.-Gorla-Castellanza»;

strada provinciale n. 22 «Cassano Magnago-Fagnano Olona-Castellanza»;

strada provinciale n. 2 «Binago-Venegono-Busto Arsizio e dir. Lonate Ceppino-Tradate»;

strada provinciale n. 20 «Castelseprio-Cassano Magnago-Busto Arsizio e dir. Carnago-Castelseprio»

a tutt'oggi ancora non si hanno notizie, neppure sulla ammissibilità o meno al finanziamento;

che è sicuramente inaccettabile tollerare la mancanza di precise informazioni riguardo ad interventi così importanti per i cittadini,

l'interrogante chiede di conoscere:

se si intenda fornire notizie certe riguardo ai progetti sopraccitati e gli eventuali tempi di realizzazione;

quali procedure si intenda intraprendere per rendere trasparenti ed accessibili a tutti le informazioni relative ai progetti presentati.

(4-10714)

WILDE. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nell'ambito dei programmi scientifici (Agenzia spaziale italiana) uno dei settori di preminente interesse è quello dell'astrofisica; in tale contesto è stato recentemente sottoscritto un accordo di collaborazione con l'Istituto di fisica cosmica e tecnologie relative di Milano del CNR (IFCTR), secondo cui è previsto uno scambio reciproco di personale con esperienza in campo scientifico;

che sulla base di informazioni acquisite, nell'ambito dell'accordo di collaborazione il cui importo complessivo è di un centinaio di milioni

di lire per il 1998, sarebbero stati messi dall'istituto di fisica cosmica a disposizione dell'ASI una ricercatrice dell'Istituto, moglie del direttore scientifico dell'ASI, già destinataria, in quanto proponente di ricerca, di finanziamenti nell'ambito della ricerca di base, ed un ricercatore anch'egli dipendente dell'IFCTR del CNR con contratto a tempo determinato, a gravare su finanziamenti di ricerca destinati dall'ASI all'istituto del CNR di Milano;

che si sono svolte presso l'Ergife di Roma il 21 marzo 1998 le prove scritte dei 3 concorsi banditi dall'ASI nel 1993 per complessivi 17 posti per collaboratore professionale (settimo livello); hanno preso parte alle prove scritte stranamente appena una sessantina di candidati, in prevalenza dipendenti dell'ASI o che comunque hanno avuto rapporti di collaborazione con l'ASI, quando i candidati iniziali ammessi, perchè in regola con i titoli, erano più di 1.000,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponda al vero che è stato sottoscritto l'accordo richiamato in premessa e se esso risponda ad esclusive esigenze scientifico-tecniche e non a fini nepotistici e surrettizi che configurano anche l'ipotesi di duplicazione di pagamenti da parte dell'ASI;

se i concorsi banditi dall'ASI si stiano svolgendo con regolarità e se soprattutto sia stata data una corretta diffusione del concorso a distanza di quattro anni dalla sua emissione, al fine di evitare irregolari disparità di trattamento tra candidati, pena l'annullamento dei concorsi medesimi.

(4-10715)

FLORINO. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia. – Premesso:

che recenti notizie di stampa hanno riportato in modo distorto le dichiarazioni del pentito Pasquale Galasso;

che risulta allo scrivente, componente della Commissione antimafia nella XI legislatura, che dalla viva voce del Galasso, nella seduta del 13 luglio 1993, sono emersi fatti e misfatti dello stesso con relativa descrizione del territorio e dei personaggi chiamati in causa;

che, nel descrivere la situazione di Poggiomarino, all'epoca dei fatti, nel menzionare personaggi di spicco della politica italiana collegati per ragioni elettorali a quel comune, dichiarò che il Sangiovanni, attuale sindaco di Poggiomarino, non volle mai piegarsi alla logica correntizia della vecchia DC, nè sottostare alle pressioni affinché cedesse la poltrona di sindaco al signor Salvatore Lettieri;

che tale atteggiamento scaturiva dal fatto che Sangiovanni, persona proba e onesta, riteneva di esercitare il mandato di sindaco senza alcuna interferenza politica o camorristica;

che ben altre furono le dichiarazioni del Galasso da considerarsi gravi ed inquietanti quali quelle dei rapporti del clan Alfieri con il C.C.C. (Cooperative rosse) e relative concertazioni di natura imprenditoriale ed economica (statale n. 268 e cementificazione del Conte Sarno);

che il discredito con l'ombra del sospetto e il riportare notizie infondate generano sconcerto nella laboriosa cittadina di Poggiomarino che ha eletto con grande plebiscito di voti, alla carica di sindaco, nel 1996 il signor Mario Sangiovanni,

si chiede di sapere quali iniziative intendano promuovere i Ministri in indirizzo per fare piena luce sulla situazione rappresentata.

(4-10716)

ALBERTINI, MANZI. – *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che l'articolo 1 della legge n.449 del 1997 prevede ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche la possibilità di operare detrazioni d'imposta nella misura del 41 per cento delle spese sostenute, sino ad un massimo di 150 milioni di lire, per interventi di ristrutturazione edile per gli anni 1998 e 1999;

che l'articolo 1 della predetta legge subordina la concessione delle agevolazioni fiscali al rispetto della normativa vigente in materia di versamenti contributivi, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute;

che il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, approvato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici n. 41, del 18 febbraio 1998, e la successiva circolare esplicativa prevedono che il committente perda il diritto a fruire dei benefici fiscali nel caso in cui l'impresa appaltatrice dei lavori non sia in regola con la normativa suindicata;

che nè il regolamento, nè la successiva circolare chiariscono se le violazioni rilevanti ai fini della perdita del diritto alle detrazioni siano circoscritte ai soli interventi sui quali il contribuente intende richiedere l'agevolazione ovvero riguardino, più in generale, l'intera attività dell'impresa edile che effettua i lavori, ad esempio anche in altri cantieri;

che il committente potrà richiedere all'impresa l'indicazione del numero di iscrizione presso la Camera di commercio nonchè la posizione presso l'Inps, l'Inail e la Cassa edile, ma non potrà avere la certezza assoluta che l'impresa appaltatrice dei lavori effettuati regolarmente il versamento dei contributi per tutte le ore effettivamente lavorate dai propri dipendenti;

che la prevista autocertificazione attestante il rispetto della normativa vigente, rilasciata dall'impresa al committente dei lavori, non produce effetti giuridici, in quanto non evita la perdita delle agevolazioni predette, nel caso di mancato rispetto delle norme sugli obblighi contributivi, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla tutela della salute,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di chiarire il senso di tali disposizioni e di consentire ai cittadini di beneficiare delle agevolazioni previste.

(4-10717)

SPECCHIA. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che all'altezza dell'incrocio tra la strada statale n. 16 S. Vito dei Normanni-Brindisi e la provinciale Serranova-Mesagne si sono verificati numerosi incidenti molti dei quali mortali;

che il progetto predisposto dall'ANAS per eliminare detto incrocio a raso è rimasto sulla carta;

che anche sulla strada statale n. 581, nel tratto tra Ceglie Messapica e S. Vito dei Normanni, si sono verificati diversi incidenti anche mortali, in particolare nella zona che ricade nel territorio di Ceglie Messapica;

che da tempo è stato sollecitato l'intervento dell'ANAS;

che nei giorni scorsi i carabinieri hanno acquisito presso il comune di Ceglie Messapica alcuni documenti in relazione alla corrispondenza intercorsa tra l'ANAS e l'amministrazione comunale,

si chiede di conoscere se e quali urgenti iniziative si intenda assumere presso l'ANAS affinché siano finalmente risolti i problemi innanzi indicati.

(4-10718)

PALUMBO, BERTONI, LUBRANO di RICCO, LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che in data 30 marzo 1998 la Banca nazionale del lavoro (BNL) ha approvato il progetto di bilancio 1997 ed ha redatto un comunicato stampa dal quale emerge che l'esercizio 1997 si chiuderà con una perdita di bilancio di 2.865 miliardi di lire;

che appare evidente che i dubbi e le perplessità precedentemente sollevati da più parti circa la reale situazione patrimoniale ed economica della BNL, hanno trovato un chiaro riscontro nelle risultanze del bilancio 1997;

che significative e gravi sono le valutazioni espresse dalla Standard & Poor's, che ha recentemente messo sotto sorveglianza il *rating* della Banca nazionale del lavoro per le risultanze del bilancio e che contemporaneamente ha proposto una valutazione negativa del Banco di Napoli proprio e solo per le prospettive di fusione con la Banca nazionale del lavoro;

che nel comunicato stampa della BNL, tra l'altro, si afferma che, «oltre ad applicare i consueti rigorosi criteri di valutazione, il consiglio di amministrazione ha approvato ulteriori interventi finalizzati a migliorare la qualità dell'attivo» e si dichiara, inoltre, che «il complesso dei mezzi patrimoniali della BNL, dopo il ripianamento della perdita, è pari a 9.113 miliardi e garantisce il rispetto del coefficiente minimo di solvibilità»;

che, quanto alla suddetta prima affermazione, è chiaro che le rettifiche ora effettuate per oltre 4.000 miliardi, tali da annullare il margine lordo (1.564 miliardi) e da far emergere una perdita di 2.865 miliardi, sono tutte riferibili ad eventi accaduti nel 1997 stesso; ciò appare in netto

contrasto con le affermazioni, più volte ripetute nel comunicato stampa, circa il più che soddisfacente andamento per la BNL dell'esercizio 1997;

che, quanto alla suddetta seconda affermazione, non è dato comprendere come, a fine 1997, a fronte di un capitale di 2.119 miliardi, di sovrapprezzi di emissione pari a 3.283 miliardi, di riserve pari a 3.506 miliardi e di riserve di rivalutazione per 17 miliardi, cioè a fronte di un patrimonio netto di complessive lire miliardi 8.925, dopo l'abbattimento delle perdite dichiarate per 2.865 miliardi, i mezzi patrimoniali netti ammonterebbero a 9.113 miliardi e non a 6.060 miliardi;

che la non conoscenza dei principi valutativi delle poste di bilancio non consente di eliminare ogni dubbio circa il completamento della necessaria operazione di pulizia di bilancio in BNL, in particolare per quanto attiene ai crediti ed alle partecipazioni; difatti, dal lato dei crediti, la Banca d'Italia non ha ancora reso noti gli esiti della sua lunga indagine che tranquillizzerebbero circa l'appropriata catalogazione dei crediti dubbi e delle relative svalutazioni sia nella banca che nell'ambito dell'intero gruppo, mentre dal lato delle partecipazioni è sufficiente osservare la valutazione (226,6 miliardi) effettuata dalla BNL della quota (2,83 per cento) di capitale della Banca d'Italia spa, contro le valutazioni di altri (vedi Banco di Napoli che valuta la propria quota del 6,33 per cento nel capitale della Banca d'Italia in una misura, tenendo conto delle diverse percentuali possedute, inferiore per oltre la metà, e cioè per lire miliardi 251,5);

che, nelle more di poter esaminare nel dettaglio il bilancio 1997 ed i relativi principi contabili ed indipendentemente dalla indispensabile opera di ulteriore e definitiva chiarezza, è già ora più che evidente che la Banca nazionale del lavoro si trova in una situazione tale da richiedere un autonomo, severo ed improcrastinabile cammino di ristrutturazione e di risanamento aziendale; tale processo, infatti, è assolutamente prioritario rispetto a qualsiasi altro progetto di integrazione e/o di fusione, per evitare che gli interventi necessari sulla BNL diventino scarsamente visibili, se non confusi e, magari, addossati al Banco di Napoli, con effimere prospettive di vita futura (si veda il giudizio espresso dalla Standard & Poor's);

che, circa il prioritario processo di privatizzazione della BNL, se da un lato è pienamente condivisibile la linea del Tesoro tendente a realizzare il massimo possibile dalla propria partecipazione, dall'altro è necessario che tale «massimo» coincida con il «giusto prezzo» se non si vuole correre il rischio di seguire una logica esclusivamente mercantile in contrasto con la primaria funzione che il Governo ed il Tesoro devono assolvere quali garanti della trasparenza e delle fedi pubblica;

che, allo stato attuale delle cose, appare improponibile insistere, prima di aver completato il processo di risanamento della BNL, sul progetto di fusione con il Banco di Napoli, tantomeno per incorporazione, senza anche qui correre il rischio di accreditare il dubbio che le finalità di tali progetti esulino dalle esigenze di mercato per mirare unicamente a tamponare i problemi pressanti di una sola azienda, percorrendo scorcia-

toie senza sbocchi che potrebbero compromettere il futuro del Mezzogiorno d'Italia, del Banco di Napoli e della stessa BNL;

che non va, peraltro, sottovalutato che un processo di integrazione del Banco di Napoli con qualsiasi azienda bancaria deve rispondere ai prioritari obiettivi di salvaguardare la presenza di un autonomo centro decisionale nel Mezzogiorno d'Italia e di mantenerne almeno inalterati i livelli occupazionali e professionali, pena l'impossibilità di supportare adeguatamente le vitali esigenze di sviluppo di tale fondamentale area del paese;

che, in questo quadro, la nuova realtà che vede un Banco di Napoli oramai risanato, non va avversata ma, anzi, deve rappresentare la base di partenza di un progetto veramente al servizio delle necessità presenti e future del Sud d'Italia, sicuramente esaltato, anche nel nuovo mercato europeo, dalla presenza a Napoli di un centro finanziario dotato di autonome capacità decisionali ed in grado di corrispondere alle attese del mercato non solo dei privati ma anche delle imprese;

che il modello organizzativo che meglio sembra rispondere alle esigenze di conseguire dimensioni sufficienti ad operare nel nuovo scenario europeo ed a realizzare economie di scala, ma anche a salvaguardare le peculiarità di mercato dei territori di radicamento e delle stesse aziende, appare quello cosiddetto della banca «Intesa» (realizzato sul modello della Holding tra Ambroveneto e Cariplo),

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo reputino, alla luce delle risultanze del bilancio 1997 della BNL, nella qualità di azionisti di maggioranza ed anche di tutori della generale trasparenza di mercato, di adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie a fare definitiva chiarezza sulle criticità patrimoniali ed economiche della Banca nazionale del lavoro;

se reputino necessario non procrastinare ulteriormente le risultanze dell'ultima ispezione della Banca d'Italia, per evitare di alimentare incontrollabili dubbi sulla reale qualità dei crediti della Banca nazionale del lavoro, viste le rettifiche autonomamente evidenziate nei giorni scorsi, nonché su tutte le altre poste del bilancio;

se non giudichino assurdo che un processo di fusione teso a migliorare le prospettive future dei due istituti si riveli al contrario, visto anche il negativo giudizio espresso da un'autorevole società di *rating* straniera, motivo di estremo danno per il Banco di Napoli, la cui opera di risanamento – viceversa – ha trovato definitivo suggello nella valutazione espressa dal mercato con gli attuali corsi azionari del capitale ordinario e nel buon utile di esercizio '97;

se non ritengano necessario mantenere a Napoli tutti i centri decisionali del Banco, allo scopo di corrispondere adeguatamente alle attese dell'economia meridionale e di evitare riflessi negativi sulle imprese del Mezzogiorno e sui livelli occupazionali;

se non considerino opportuno, alla luce di tutto quanto ora emerso, riesaminare il processo di integrazione in corso tra BNL e Banco di Na-

poli, riconsiderandolo complessivamente e riscrivendolo in funzione dei reali interessi del Mezzogiorno, del mercato, del Banco di Napoli e della stessa Banca nazionale del lavoro, nell'ottica di definire un nuovo progetto, sul modello di quello in corso tra Ambrosiano Veneto e Cariplo, che preveda il pieno rispetto delle diverse identità e dei diversi territori di radicamento pur perseguendo le migliori sinergie patrimoniali, economiche e finanziarie.

(4-10719)

OCCHIPINTI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che in data 8 aprile 1998 i quotidiani sardi davano notizia della nomina da parte del Ministero del tesoro dei componenti il consiglio di amministrazione della «Fondazione Banco di Sardegna»;

che tali nomine venivano effettuate su proposta della giunta regionale della Sardegna;

che sul bollettino ufficiale della regione Sardegna non risulta pubblicato alcun atto preordinato, inerente o connesso alla procedura di designazione per le nomine in parola,

si chiede di sapere quali siano i criteri e le procedure seguiti per le nomine e se risulti possibile poter prendere visione della documentazione concernente le nomine in oggetto (verbali delle riunioni, determinazioni dei criteri e dei punteggi, formazione della graduatoria).

(4-10720)

MUNDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che con la legge n. 270 del 1997 veniva disciplinato il piano degli interventi di interesse nazionale, relativi ai percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio;

che con il decreto adottato successivamente si è individuato in San Giovanni Rotondo uno dei cinque percorsi giubilari di antica tradizione unitamente a quelli di Assisi, Padova, Loreto e Pompei;

che le proposte di intervento in detto comune venivano considerate di «prioritaria importanza» e che la localizzazione coinvolgeva Foggia, San Marco in Lamis, Monte Sant'Angelo e zone limitrofe;

che tale importante avvenimento ha suscitato nel popolo pugliese, oltre che orgoglio ed entusiasmo, tanta speranza di vedere, con questo grande evento, realizzate opere che da anni attendono, nei diversi comuni, di essere portate avanti dalle amministrazioni che si sono succedute negli anni ma che non sono riuscite ad oggi a concludere nulla;

che la località di San Giovanni Rotondo è meta di incessanti pellegrinaggi provenienti da ogni parte del mondo anche per la santificazione di Padre Pio;

che nella città suddetta e nei comuni limitrofi risultano essere assolutamente carenti sia le strutture ricettive a basso costo che quelle ospedaliere;

che in tal senso sono state presentate, da enti pubblici e religiosi, diverse richieste di intervento finanziario, indirizzate alla commissione interministeriale incaricata per la selezione delle domande inerenti la legge sul Giubileo al di fuori del Lazio;

che moltissime di queste istanze sono state escluse totalmente dai finanziamenti tra cui quelle presentate dall'Azienda USL FG/1 che riguardano i seguenti piani di intervento:

costruzione di due nuove residenze sanitarie per anziani ubicate rispettivamente in San Giovanni Rotondo e Rigano Garganico;

adeguamento ex macello da destinare a strutture riabilitative psichiatriche residenziali e semiresidenziali;

adeguamento SPDC di San Marco in Lamis ai 16 posti letto;

adeguamento di percorsi, strutture e impianti alle normative per il superamento delle barriere architettoniche dell'Ospedale «Umberto I» presso il comune di San Marco in Lamis;

adeguamento poliambulatorio di San Marco in Lamis comprendente la ristrutturazione del piano superiore da adibire a GOP;

completamento comunità terapeutica agricola di San Marco in Lamis;

che per il Giubileo 2000 al di fuori del Lazio sono stati stanziati 2.500 miliardi di finanziamento statale;

che alla regione Puglia sono stati assegnati solo 161 miliardi, assolutamente insufficienti per gli interventi relativi a numerosi beni artistici, religiosi, monumentali nonchè per le strutture di accoglienza per i pellegrini;

che i criteri di valutazione dei progetti scelti dalla commissione incaricata suscitano grandi e gravi perplessità, poichè risultano avvantaggiate nettamente, ad esempio, le grandi città a scapito di centri piccoli, ma più coerenti con l'evento giubilare, come nel caso di San Giovanni Rotondo;

considerato:

che sono state evidenziate, in uno studio prodotto dall'Enit e recentemente presentato alla BIT di Milano, preoccupazioni per la capacità turistica nel nostro paese in vista del Giubileo;

che questo eccezionale evento determina il segno forte di una chiesa carica di giovinezza che comincia con il terzo millennio,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza di questa anomala situazione che vede la regione Puglia, ed in particolare la provincia di Foggia, così fortemente penalizzata rispetto al piano degli interventi predisposto dalla commissione competente che di fatto non ha ammesso moltissimi dei progetti presentati dalla regione Puglia, beneficiando, con l'assegnazione dei fondi, località sicuramente più distanti dai criteri previsti dalla legge;

se il Governo non stimi necessario attivarsi affinchè si ponga rimedio alle scelte operate dalla citata commissione procedendo ad una revisione globale della ripartizione dei fondi, al fine di poter ridare il giusto

entusiasmo alla popolazione pugliese, che vuole dare la giusta e dovuta accoglienza ai milioni di pellegrini che si riverseranno in Puglia ed in special modo nella Capitanata.

(4-10721)

RECCIA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che nella provincia di Caserta, in base ad indagini effettuate presso la camera di commercio, risulta una presenza estremamente esigua di artigiani, quali meccanici e operatori di vario tipo;

che ciò contraddice la realtà dei fatti, dal momento che la provincia in questione è ricca di moltissimi piccoli artigiani i quali, però, avendo compiuto il loro apprendistato presso altri operatori del settore che non possedevano titolo idoneo (diploma d'arte), non hanno poi potuto iscriversi regolarmente presso la camera di commercio;

che di fatto tali soggetti lavorano da anni, avendo compiuto il regolare tirocinio ed essendo ormai esperti artigiani nel loro settore, ma sono nella impossibilità di mettere in regola la loro posizione lavorativa;

che i suddetti operatori artigianali pur possedendo competenza professionale, avendo ormai acquisito completamente il mestiere e l'arte, non hanno la benchè minima opportunità di iscriversi alla camera di commercio, mancando i requisiti formali e nonostante la forte volontà degli stessi di porsi al più presto in regola;

che la normativa che regola l'iscrizione di commercianti ed artigiani alla camera di commercio non facilita la regolare costituzione di tali posizioni lavorative;

che sarebbe necessaria una normativa speciale *ad hoc* che effettui una sanatoria in tutte quelle aree che soffrono dei suddetti problemi di regolarizzazione di tutti gli operatori artigianali, quali meccanici, carrozzieri ed altri;

che a nulla varrebbe assumere posizioni repressive (confisca dei mezzi di lavoro, chiusura delle attività eccetera) nei confronti di un'area già fortemente provata dalla disoccupazione e dai mille problemi territoriali, atteso che una azione di tale guisa non farebbe altro che arrecare ulteriore pregiudizio all'economia della zona,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno favorire l'approvazione di una normativa che operi una sanatoria per tutte le posizioni lavorative pendenti, così come già avvenuto in passato, di tutti gli operatori artigianali che, pur volendo regolarizzare la propria posizione lavorativa si trovino nell'impossibilità di provvedervi per i motivi suesposti.

(4-10722)

GAMBINI, MARTELLI. – *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che si è avuta notizia nei giorni scorsi della deliberazione della giunta regionale della regione Marche con la quale è stata dichiarata la compatibilità ambientale del progetto per la costruzione di un impianto

per lo sbarco di prodotti petroliferi tramite campo boe collegato con oleodotto ad un deposito costiero sito nel comune di Pesaro;

che la notizia ha creato legittimo allarme principalmente tra le organizzazioni ambientaliste e tra gli operatori turistici del pesarese e del riminese che vedono nell'oleodotto un pericolo per i valori ambientali e di immagine imprescindibili allo sviluppo delle attività turistiche del più importante bacino turistico nazionale;

che l'attività di stoccaggio di prodotti petroliferi viene comunque oggi effettuata nel deposito di Pesaro tramite altri mezzi, la cui minore sicurezza viene asserita anche se non appare allo stato dimostrata;

che la realizzazione del campo boe suscita il predetto allarme in considerazione della possibilità che la sua realizzazione produca una significativa moltiplicazione del traffico di petroliere al largo del porto di Pesaro e della mancata adozione nell'*iter* di approvazione del progetto, della procedura di valutazione di impatto ambientale, che pur sarebbe prevista per opere di questa natura come affermato anche con nota del Ministero dell'ambiente del 20 gennaio 1997;

che la valutazione di impatto ambientale è stata esclusa soltanto per ragioni procedurali, in quanto il decreto del Ministro dell'industria 15958 del 3 ottobre 1995 con il quale si autorizzava la costruzione dell'impianto è stato considerato variante di una precedente autorizzazione del 1989 rilasciata prima che entrasse in vigore la normativa VIA;

che i due progetti, quello autorizzato nel 1989 e quello del 1995, appaiono sostanzialmente differenti, tanto da mettere in dubbio l'appiglio formale e procedurale che ha portato ad escludere la procedura VIA, l'unica che potrebbe, anche per i suoi aspetti comparativi, rispetto alla situazione esistente, tranquillizzare l'opinione pubblica e gli operatori interessati e la stessa amministrazione comunale di Pesaro che è chiamata ad esprimere parere,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire per superare i dinieghi alla adozione della procedura VIA che appaiono immotivati e generano giustificato allarme nelle popolazioni interessate.

(4-10723)

MONTELEONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la proposta del nuovo sistema tariffario, già formalizzata dall'autorità per l'elettricità e il gas e sottoposta alla procedura della consultazione, introduce il criterio dei «prezzi massimi», con i quali verrebbe superata la tariffa unica nazionale, e del meccanismo «premia» legato alla quantità di consumo;

che tale criterio segnerebbe il superamento, per il Sud, della garanzia del servizio elettrico inteso come pubblico ed universale;

che con il suo *gap* infrastrutturale, con gli inadeguati e non omogenei livelli del servizio, con i bassi consumi e gli indici minimi di pene-

trazione elettrica, per il suddetto criterio, il Sud potrebbe compromettere ogni possibilità di sviluppo;

che d'altra parte la relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva approvata dalla X Commissione della Camera dei deputati aveva indicato la «salvaguardia del valore complessivo dell'Enel spa attraverso la sua unitarietà e la sua integrazione verticale»;

che tale principio è già stato ampiamente disatteso in occasione della soppressione della direzione generale dell'Enel della Basilicata;

che tutto il sistema che si va delineando conferma una visione solo macro-regionale della nuova Enel,

l'interrogante chiede di sapere:

se non sia il caso di rivedere la proposta del nuovo sistema tariffario alla luce delle indicazioni e dei principi fissati in sede parlamentare;

quali provvedimenti si intenda adottare per consentire, sui nuovi assetti dell'Enel, anche alla luce del decentramento voluto con la legge Bassanini, un ruolo necessario e preventivo di partecipazione per le amministrazioni regionali interessate e gli enti locali.

(4-10724)

PASTORE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'accordo di lavoro del personale nei ruoli della polizia di Stato del 15 dicembre 1983, recepito dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, fissa l'orario di servizio in 39 ore settimanali e in 38 dal 1° ottobre 1984;

che tale accordo stabilisce altresì che i turni di lavoro giornaliero siano formulati sulla base, rispettivamente, di 41 e 40 ore settimanali e quindi, in sostanza, viene imposta una prestazione di lavoro straordinario di due ore settimanali, che come tale va retribuita;

che il successivo accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 234 del 23 giugno 1988, nel sancire una ulteriore riduzione dell'orario di servizio, stabilisce che rimangono ferme le due ore di servizio retribuite come prestazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 7, secondo comma, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69;

che con sentenza in data 9 giugno 1996 del Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, è stato accolto il ricorso proposto contro il Ministero dell'interno da un gruppo di dipendenti del Corpo di polizia dello Stato, collocati in quiescenza da varie date a decorrere dal dicembre 1987;

che oggetto del ricorso era la computabilità o meno nella base pensionistica e previdenziale del relativo compenso, in quanto tali dipendenti avevano prestato lavoro straordinario in ottemperanza alle disposizioni contrattuali di settore, ma all'atto del collocamento a riposo il Ministero non aveva calcolato le due ore fisse di straordinario nella base computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenziale;

che a seguito di tale sentenza il Ministero convenuto ha emanato alcuni decreti di ottemperanza al giudicato amministrativo ammessi al visto e quindi alla registrazione dalla sezione di controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 6 novembre 1997;

che peraltro non risulta allo scrivente che si sia dato seguito al giudicato per altri dipendenti, costituenti la maggioranza degli stessi,

si chiede di sapere:

se i pagamenti autorizzati siano stati eseguiti;

se siano stati emanati o siano in corso di emanazione altri decreti e quale sia il loro attuale *iter*;

quali criteri di scelta il Ministero abbia seguito per stabilire le priorità riguardo ai beneficiari dei decreti suddetti.

(4-10725)

RECCIA. – *Ai Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo* – Premesso:

che, a quanto risulta all'interrogante, il signor Nicola Conte di San Cipriano d'Aversa, che aveva una piccola attività di artigianato ha subito un accertamento da parte del servizio della riscossione tributi di Caserta nel 1991 riguardante l'IRPEF e l'ILOR;

che al momento del ricevimento del modello di iscrizione al ruolo a seguito di accertamento, il signor Conte non ha ricorso entro i termini avverso il provvedimento *de quo*;

che in conseguenza di ciò, per un effetto micidiale che si verifica in Italia in virtù di norme tributarie capestro, si è innescato, con l'iscrizione a ruolo del debitore, tutto il il procedimento che ha portato il signor Conte a dover restituire dai pochi milioni inizialmente dovuti, una sessantina di milioni comprensivi di more che comporta ovviamente anche la procedura esecutiva del pignoramento;

che il soggetto in questione era un piccolissimo artigiano che ha dovuto chiudere la propria bottega, ed è tuttora modesto lavoratore, nullatenente con una piccola abitazione non regolarizzata dove vive con la sua famiglia;

che la condizione sopra descritta riguarda migliaia di persone che lavorano nelle stesse condizioni di estrema difficoltà fino a trovarsi nella impossibilità di far fronte ai pagamenti delle tasse ed alla stessa sopravvivenza;

che questi piccoli lavoratori in proprio vengono ad essere soggetti agli accertamenti che la Guardia di finanza ritiene di effettuare invece di sventare la vera evasione fiscale, che comporterebbe forti introiti per lo Stato, con il risultato che più che evidenziare le reali lacune di evasione tributaria tali accertamenti spesso finiscono per rendere impossibile l'esistenza di piccoli e modestissimi imprenditori e artigiani fino a portarli alla disperazione,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno favorire l'approvazione di un provvedimento di sanatoria per i procedimenti pendenti per i debiti IRPEF ed ILOR dovuti da piccoli imprenditori e che essendo inizialmente di modesta entità abbiano poi raggiunto importi impossibili per tali soggetti, attesa comunque la buona volontà di quest'ultimi di mettersi in regola;

se non si ritenga, inoltre, di favorire l'approvazione di una normativa che differenzi la posizione dei piccoli evasori da quelli con strategie anche legali (si veda, ad esempio, la costituzione di società fittizie con prestanome e via dicendo) provocano un danno ben maggiore alle casse dello Stato;

se non si voglia provvedere ad una rateizzazione degli importi dovuti per i debiti tributari, nel rispetto dell'effettiva somma inizialmente dovuta al fine di poter mettere in grado i piccoli lavoratori di porre rimedio alla violazione dell'obbligo di denuncia della propria attività lavorativa.

(4-10726)

FOLLONI, CIRAMI, FIRRARELLO, PORCARI, MINARDO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che è stata negata la concessione ai titolari di emittenti che hanno presentato oltre il termine non perentorio del 30 novembre 1993 i documenti previsti dal decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

che è stata negata la concessione ai titolari di emittenti che, nel rispetto del codice civile, hanno effettuato trasformazioni societarie o hanno regolarizzato le società di fatto e le associazioni senza scopo di lucro;

che il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia recentemente ha respinto «nel merito» i ricorsi delle emittenti radiotelevisive in ambito locale contro il rilascio delle relative concessioni da parte del Ministero delle comunicazioni espresse in data 5 marzo 1994 in forza del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

che il provvedimento della magistratura amministrativa, se eseguito, comporterà la disattivazione immediata delle imprese interessate con la perdita secca di circa 400 posti di lavoro in una regione con la più alta percentuale di disoccupazione;

che risulta che il Governo intende sanare la posizione di quelle emittenti escluse dalla concessione e che hanno presentato ricorso davanti alla magistratura amministrativa, attraverso il disegno di legge n. 1138, articolo 5, commi 12 e 13, già in sede di esame alla VIII Commissione trasporti del Senato;

che il predetto disegno di legge n. 1138 prevede l'esclusione dai benefici di legge delle imprese radiotelevisive che hanno la sentenza passata in giudicato;

che per la discussione e trasformazione in legge del predetto disegno si prevedono tempi lunghi o comunque tali da mettere fuori gioco la stragrande maggioranza delle imprese radiotelevisive che ne dovranno be-

neficiare in quanto, nel frattempo, «le sentenze emesse saranno passate in giudicato»,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prendere iniziative per garantire, ai titolari di emittenti che hanno presentato oltre i termini la documentazione prevista dal decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, fino all'approvazione del disegno di legge n. 1138, la proroga relativa all'esercizio dell'attività delle emittenti destinatarie di una pronuncia negativa del TAR, o di Consiglio di Stato, o del Consiglio di giustizia amministrativa relativamente al diniego di concessione. Tale iniziativa, oltre a salvaguardare i livelli di occupazione del settore, consentirebbe un effettivo pluralismo della informazione.

(4-10727)

MARINO, MARCHETTI, RUSSO SPENA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Considerato:

che i cittadini serbi già appartenenti alla comunità serbo-ortodossa di Trieste, fondata con decreto imperiale nel 1779, o i loro eredi, che vogliono curare i rapporti (o residui interessi) con i familiari residenti a Trieste, debbono sottostare a norme che non li differenziano rispetto agli altri cittadini della odierna Jugoslavia;

appreso che in base ad una interpretazione restrittiva del Trattato di Schenghen da parte della nostra ambasciata a Belgrado anche per essi si chiede che i parenti residenti in Italia che li vogliono ospitare si sottopongano ad un esame finanziario (e talvolta vengono obbligati a presentare il modello 740) e a dichiarare di accollarsi le eventuali spese sanitarie;

ritenuto che tale procedura, a parte il costo assolutamente limitato che comporterebbe l'eventuale copertura delle spese, che riguarderebbero comunque un numero ristretto di casi, mortifica persone appartenenti ad una comunità della città di Trieste che ha avuto una parte rilevante per il suo sviluppo e che è rappresentativa di un aspetto prezioso della sua storia e della sua vocazione internazionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del problema e quali iniziative abbia assunto o intenda assumere per consentire ai cittadini serbi, già membri della comunità serbo-ortodossa di Trieste (ed ai loro eredi), di godere di un trattamento da parte delle autorità consolari per l'ingresso in Italia che consenta loro di mantenere vivi i legami con i familiari residenti a Trieste e che sia consono alla realtà di un territorio alla cui cultura, spirito di convivenza e livello economico hanno dato un significativo contributo.

(4-10728)

MORO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che l'amministrazione comunale di Villa Santina (Udine) da tempo è impegnata alla ricerca di una soluzione riguardante la sicurezza della

viabilità statale che attraversa il capoluogo ed in particolare per il tratto della strada statale n. 355 in località «Moia»;

che il problema è rappresentato dalla presenza di un ponticello che permette l'attraversamento del rio Moia posto in curva e in corrispondenza di un dosso, per cui risulta estremamente pericoloso soprattutto per i pedoni i quali devono attraversare il ponte utilizzando la carreggiata per la mancanza di un marciapiede;

che tale situazione determina una costante preoccupazione da parte dell'amministrazione comunale per l'incolumità degli abitanti della zona che necessariamente devono utilizzare solo quel percorso per accedere al centro del paese;

che l'abitato di Moia è caratterizzato da un agglomerato urbano in continuo e costante aumento sia in termini di nuove costruzioni che di presenze di abitanti per cui si pone il problema della loro sicurezza ed incolumità, in modo particolare nella stagione estiva per il traffico intenso cui è sottoposta quella strada statale;

che l'amministrazione comunale di Villa Santina, ove non vengano posti in essere gli strumenti idonei a garantire la pubblica incolumità si vedrà costretta a regolare il traffico ricorrendo agli strumenti più congeniali al caso, non ultimo quello della regolazione del traffico;

che il problema è stato più volte rappresentato ai responsabili dell'ENAS i quali, pur riconoscendo la gravità della situazione e l'inclusione delle opere necessarie nei vari programmi di intervento, non hanno potuto dare garanzie per l'effettivo avvio delle opere di realizzazione dei marciapiedi per la mancanza dei fondi necessari;

che il perdurare di tale situazione di fatto determina la presenza di un «punto nero» della viabilità della zona montana soprattutto per la frequenza degli incidenti che coinvolgono semplici pedoni o ciclisti,

si chiede di sapere:

se non ci siano i presupposti che impongano all'ENAS di provvedere con ogni sollecitudine a porre in essere tutti gli strumenti per garantire la sicurezza del tratto di strada all'interno del territorio comunale di Villa Santina, soprattutto per la tutela di quanti la utilizzano a piedi;

se non sia il caso di assicurare all'amministrazione comunale precise garanzie circa la realizzazione dei lavori in tempi assolutamente ristretti e certi rivestendo il caso assoluta priorità

(4-10729)

PACE, PEDRIZZI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che, come si apprende da notizie apparse su vari quotidiani, il gruppo bancario San Paolo di Torino ha inviato, nelle scorse settimane, una lettera a duecento propri dipendenti definendoli «nulla facenti» perché accusati di avere «una produttività vicina allo zero»;

che l'iniziativa della banca torinese si è basata su una lista «nera» di dipendenti compilata, su richiesta dell'azienda, dai responsabili regionali, dai direttori di filiali e dall'ufficio del personale;

che per i duecento lavoratori così identificati la banca in questione ha organizzato, con l'aiuto di una psicologa esterna e di un consulente per la formazione professionale, un seminario di tre giorni ed una lunga serie di test attitudinali, nonchè di colloqui individuali;

che i dipendenti interessati, provenienti dalle varie agenzie italiane, sono ora a disposizione della direzione generale, con la sensazione che l'obiettivo vero non sia il recupero e il ricollocamento, bensì il ricorso ai licenziamenti, rientranti nel piano di ristrutturazione dell'istituto bancario torinese che prevede 1.200 esuberanti,

si chiede di sapere:

se l'iniziativa del gruppo bancario San Paolo di Torino non sia contraria alla legge n. 300 del 20 maggio 1970;

se non si ritenga che la banca torinese in questione, con la propria azione, intenda mettere in atto una vera e propria prevaricazione di quei diritti soggettivi inalienabili, garantiti dalla Costituzione, oltre a violare la legge n. 675 del 31 dicembre 1996 sulla *privacy*.

(4-10730)

POLIDORO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il trasporto ferroviario abruzzese è afflitto da tempo da gravi problemi che incidono ogni giorno di più sull'efficienza del servizio, in relazione alla vastità e disomogeneità del territorio;

che sono sempre più ricorrenti le voci di tagli che si vorrebbero apportare negli stanziamenti al settore dei trasporti interni e montani, con notevoli ripercussioni negative nella regione Abruzzo;

che fra i problemi posti, più volte, alle Ferrovie dello Stato vi sono quelli di dare riscontro alle seguenti richieste: prolungamento dell'intercity Pescara-Milano, fino a Sulmona; prolungamento fino a Sulmona della metropolitana di superficie Teramo-Giulianova-Pescara-Chieti; entrata in funzione del Pendolino Pescara-Roma; miglioramento qualitativo del materiale rotabile attualmente in funzione, gravemente usurato e degradato;

che tutte le richieste avanzate sono funzionali e necessarie per migliorare il servizio degli utenti, ridare un forte ritorno economico alle attività agrituristiche delle aree montane interessate, a «costo zero»,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per scongiurare il rischio che si taglino risorse al trasporto ferroviario delle aree interne abruzzesi e si realizzino gli interventi evidenziati in premessa, con gli indubbi vantaggi economici e sociali di cui i territori interessati hanno grande bisogno, evitando, così che gli investimenti vengano fatti solamente nelle sedi principali, in netto contrasto con quanto previsto dal contratto nazionale delle Ferrovie dello Stato.

(4-10731)

RIPAMONTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che in data 22 aprile 1998, nonostante la totale adesione degli assistenti di volo Alitalia allo sciopero indetto per il 21 aprile, le federazioni sindacali di settore CGIL, CISL e UIL hanno siglato con l'Alitalia un ulteriore accordo che conferma integralmente il protocollo del 26 febbraio 1998;

che i contenuti dell'accordo sono stati sottoposti a *referendum* ed il 99 per cento dei lavoratori ha espresso voto negativo;

che l'ipotesi di accordo, sottoposta anche al SULTA ed all'ANPAV, è stata presentata dall'azienda come già concordata con le altre organizzazioni sindacali e quindi immodificabile;

che dei 4.000 assistenti di volo del gruppo Alitalia 3.100 sono sindacalizzati: SULTA ed ANPAV (le sigle non firmatarie) raccolgono complessivamente oltre 2.300 adesioni mentre la somma degli iscritti a CGIL-CISL-UIL è di circa 800 unità;

che tale situazione ha determinato un clima di estremo disagio e di protesta tra i lavoratori che potrebbe risultare di difficile gestione,

si chiede di sapere:

come si reputi la situazione creatasi, che parrebbe non considerare la reale rappresentanza della categoria dei lavoratori dell'Alitalia in questione, e se non si reputi altresì indispensabile che il rilancio aziendale si fondi essenzialmente sul coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori;

se non si ritenga utile intervenire al fine di riaprire il tavolo di trattativa coinvolgendo tutti i lavoratori;

se non si ritenga opportuno favorire l'approvazione della nuova legge sulla rappresentanza sindacale.

(4-10732)

ROGNONI, DANIELE GALDI. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che l'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), riconosciuto con regio decreto del 13 aprile 1940, n. 1051, è sottoposto alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole con decreto-legge 23 dicembre 1947, n. 1665, e che ad esso sono demandate la tenuta e la pubblicazione dei Libri genealogici italiani dei cani di razza pura ed i relativi controlli;

che lo stesso Ministero designa un membro del consiglio direttivo e due dei tre membri del collegio sindacale dell'ENCI e ratifica la nomina del presidente e del vice presidente;

che l'ENCI può concedere il riconoscimento di società specializzata (e in qualsiasi momento revocarlo) ad associazioni tra cinofili interessate allo studio ed all'incremento di una particolare razza e che queste ultime sono socie collettive dell'ENCI, che ne coordina e controlla le attività;

considerato:

che lo statuto delle società specializzate deve contenere norme che riconoscano all'ENCI i normali poteri di tutela e vigilanza ed in particolare il diritto e dovere di disporre proprie ispezioni e, in caso di grave irregolarità o violazione di norme statutarie, nominare un commissario *ad acta* o sciogliere e commissariare gli organi sociali;

che la Società amatori cani corso (SACC), con sede legale a Verona, è stata riconosciuta quale società specializzata di razza e che la razza del cane corso è patrimonio zootecnico italiano;

che il Ministro con una lettera (protocollo n. 24905) del 1° dicembre 1997, indirizzata all'allora sindaco della SACC Renzo Carosio, si era impegnato a fare luce ed a prendere le opportune misure riguardo alle accuse di irregolarità rivolte dal suddetto sindaco nei confronti della SACC,

si chiede di sapere se non si intenda sollecitare l'ENCI ad esercitare il proprio controllo sulla attività della SACC, diretto ad accertare se non vi siano state irregolarità ed, eventualmente, a deliberare opportuni provvedimenti al fine di riportare le attività di tutela della razza del cane corso nel rispetto delle norme statutarie e della legge.

(4-10733)

SERENA. – *Al Ministro dei beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che domenica 26 aprile 1998 si è disputato l'incontro di calcio Juventus-Inter, partita valevole per l'assegnazione dello scudetto di campioni d'Italia;

che, nel corso dell'incontro, in seguito ad un fallo commesso ai danni del fuoriclasse dell'Inter Ronaldo, l'arbitro Ceccarini, di professione consulente finanziario, ha ritenuto di non dover concedere un evidente rigore a favore dell'Inter scatenando un mare di polemiche durante e dopo la partita;

che da tempo si registrano episodi analoghi troppo frequenti per essere ritenuti unicamente occasionali;

che la domenica precedente si era disputata la partita di campionato Empoli-Juventus, nel corso della quale era stato annullato un evidenterissimo gol segnato dalla squadra toscana;

che ad alimentare il pesante clima di polemiche si è aggiunta la decisione del giudice sportivo della Lega calcio che, con riferimento alla partita Juventus-Inter, ha inflitto tre giornate di squalifica all'allenatore dell'Inter Simoni, tre giornate di squalifica al giocatore dell'Inter Ze Elias, due giornate ciascuno ai giocatori dell'Inter Ronaldo e Zamorano;

che da poco tempo le società calcistiche possono essere quotate in borsa e che conseguentemente le decisioni arbitrali, oltre a condizionare l'esito del campionato possono influire anche sull'andamento dei mercati azionari e quindi sui risparmi investiti;

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che, al fine di garantire la giusta trasparenza nell'andamento del campionato del calcio e di contrastare l'attività lobbistica e gli interessi di parte, le dimissioni dei vertici della Federcalcio;

se non ritenga opportuno, al fine di evitare speculazioni nei confronti dei capitali investiti in borsa dai piccoli risparmiatori, assumere iniziative atte ad impedire alle società calcistiche di esservi quotate;

se non ritenga opportuno, anche a conoscenza di recenti sondaggi che suggeriscono tale iniziativa, che le competenti autorità procedano all'annullamento dell'incontro Juventus-Inter del 26 aprile 1998, facendo ripetere la partita;

se non intenda aprire un'inchiesta al fine di fugare ogni ragionevole dubbio su eventuali responsabilità ed illeciti relativi ai fatti sopra esposti.

(4-10734)

WILDE. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che i recenti forti ribassi di borsa hanno evidenziato dinamiche poco chiare, simili più ad «imboscate» che ad operazioni finanziarie serie, essendo noto il fatto che avvengono in ore pomeridiane, quando le banche sono chiuse, con una tecnica utilizzata dai grandi speculatori che agiscono soprattutto attraverso i derivati;

che operare tramite i «derivati» non è alla portata di tutti e generalmente si concretizzano di fatto vendite allo scoperto, che in passato con le liquidazioni mensili erano possibili per tutti, mentre ora operando per contanti ciò non è più possibile se non con i «derivati»; è importante rilevare che tramite i derivati con una minima garanzia, supportata anche dagli stessi titoli in portafoglio, si spostano cifre elevatissime;

che nelle stesse ore in cui spesso avvengono certi grandi spostamenti a banche momentaneamente chiuse vengono mandate in onda trasmissioni in diretta televisiva (non telegiornali), che sembrerebbero tecniche ma che al contrario lasciano aperti molti dubbi e sicuramente permettono di dare, in modo indiretto, forti accelerazioni al mercato (nei due sensi);

che l'interesse del Ministero del tesoro, congiuntamente alla Consob, dovrebbe essere quello di favorire e difendere l'approccio dei piccoli investitori-risparmiatori, con un allargamento del listino, e quindi di dare un'immagine seria del mercato mobiliare, ma i fatti evidenziano in realtà che il mercato mobiliare fatica a diventare «maggioranne»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda dare alla Consob precise direttive in merito, al fine d'indagare sui fatti suindicati e sulle indicazioni sopraesposte, anche in relazione alla trasmissione in diretta, mandate in onda in orari di borsa aperta, ma quando le banche sono chiuse (all'ora dei pasti), così da accelerare e deformare facilmente gli effetti sugli indici;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario dare al risparmiatore l'opportunità di operare presso le banche in qualsiasi momento in cui la borsa è aperta, in modo che non siano i soliti grossi investitori a poter utilizzare tale spazio di tempo e in modo da non far confluire in un medesimo momento sul mercato grandi quantitativi di titoli e di derivati;

se lo strumento chiamato «prestito titoli», che permette in teoria di sviluppare operazioni al ribasso solo per pochi, ma per quantitativi elevati sia da ritenersi lecito a tutti gli effetti di legge;

se sia giusto che le garanzie sui derivati siano coperte in percentuali minime, visto che possono muovere ingenti quantitativi (ultimamente in rapporto 3-1 rispetto alle azioni).

(4-10735)

CARELLA. – *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* – Premesso:

che con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 22 dicembre 1997 il comune di Gallipoli (Lecce) ha approvato lo schema di convenzione al fine di affidare la gestione del canile comunale (classificato sanitario *ex* articolo 8 della legge regionale n. 8 del 1995) alla signora Maria Teresa Corsi, in qualità di rappresentante locale dell'associazione Lega nazionale per la difesa del cane con sede in Genova;

che a parere dell'interrogante la convenzione è stata stipulata sulla base di un elenco delle associazioni per la protezione degli animali tenuto dalla regione Puglia, che include un'associazione con sede sociale fuori dalla Puglia, con ciò violando il disposto dell'articolo 13 della legge regionale n. 12 del 1995, che riserva l'iscrizione agli enti che operino stabilmente nel territorio pugliese, che abbiano almeno duecento soci ordinari e che presentino la documentazione probatoria;

che la convenzione è stipulata di fatto con una iscritta alla Lega nazionale per la difesa del cane, dedita tra le mille cose a scoprire aspiranti miss in lungo e in largo nel Salento, che viola quotidianamente le prescrizioni contenute nell'atto sottoscritto col comune in data 10 marzo 1998, poichè risulta che l'unico pasto che sino ad ora viene garantito a tutti gli ospiti dell'ex macello consiste in grossi pani inzuppati in un secchio d'acqua e gettati per terra mentre i cortili non sono spazzati a sufficienza malgrado siano cosparsi di escrementi;

che in data 13 aprile 1998 risulta che un cane sia morto all'interno della struttura senza che l'evento sia stato dichiarato alla competente direzione del servizio veterinario della ASL LE/2 di Maglie;

che in generale, a fronte di un notevole esborso economico da parte del comune di Gallipoli (circa lire 175.000 al giorno ovvero oltre 60 milioni l'anno) per mantenere i 70 cani ospitati nella struttura, il servizio offerto dalla signora Corsi risulta scadente ed in violazione delle prescrizioni delle vigenti leggi nazionali e regionali in materia,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda prendere per evitare che il canile di Gallipoli si trasformi in un cimitero per tutti i cani ospitati nella struttura, come denunciato dalla associazione ambientalista Legambiente di Gallipoli in una lettera indirizzata al sindaco, al

direttore del servizio veterinario della ASL LE/2 di Maglie e ai carabinieri.

(4-10736)

MARCHETTI, MARINO, MANZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la tragedia si abbatte ancora sui cavatori di Carrara; due morti sul lavoro si aggiungono alla catena senza fine delle vittime nelle cave;

che le circostanze nelle quali hanno perso la vita due giovani martedì 28 aprile 1998 pongono in evidenza le responsabilità dei titolari delle concessioni marmifere e dei conduttori della cava;

che non sono state rispettate nemmeno le disposizioni delle autorità locali secondo le quali la lavorazione doveva essere sospesa fino alla realizzazione di adeguati interventi di bonifica dell'area sovrastante il piazzale della cava;

che questi ultimi luttuosi eventi, aggiungendosi ai troppi precedenti, sono un ulteriore segnale della gravità della situazione esistente nelle cave di Carrara, nelle quali, come per quest'ultimo gravissimo episodio, sono frequenti comportamenti di imprenditori che si pongono in contrasto con leggi, regolamenti, provvedimenti comunali e regionali;

che la situazione è tale da richiedere un intervento immediato anche dell'autorità statale;

che la popolazione è colpita ed allarmata per il ripetersi di questi gravissimi fatti e si stanno determinando forti tensioni sociali,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario un intervento immediato del Presidente del Consiglio dei ministri per risolvere la situazione riguardante le condizioni di sicurezza nelle cave di Carrara, con emanazione di disposizioni agli organismi statali competenti affinché intervengano a sostegno ed integrazione delle iniziative dell'ente locale e della regione rivolte a garantire condizioni di sicurezza nel lavoro delle cave.

(4-10737)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

3-01819, dei senatori Bertoni ed altri, sui delitti di camorra in Campania;

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01820, del senatore Bornacin, sull'inserimento di un nuovo treno Eurostar La Spezia-Roma;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01821, dei senatori Migone e Carella, sulla Commissione Unica del Farmaco.